

MATTEO TRAVERSO

LA SICUREZZA ET IL BUON ESSERE DE POPOLI

Ordine pubblico e criminalità nella reggenza di
Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours

Maria Gioanna Battista ^{di Savoia} ²³², per gratia di
Dio Duchessa di Savoia, Principessa di Piemonte,
Regina di Cipro, &c. Madre, Tutrice, e Regente
de Stati dell' A. Q.^{te} del Sereno Vittorio Amedeo II.
Duca di Savoia, Chablais, Aosta, del Genevese,
e Monferrato; Principe di Piemonte; Marchese
di Saluzzo; Conte di Geneva, Romont, Nizza,
Asti, e Tenda; Barone di Vaud, e Faucigni; signor
di Vercelli, del marchesato di Ceua, Oneglia, e
Marro; Marchese in Italia; Principe, e Vicario per
petuo del Sacro Romano Impero; Re' di Cipro; &c.
Unica meta, a' quale tendono le nostre incessanti applicationi, è
sempre stata la Gloria, e vantaggio di questa Real corona

MATTEO TRAVERSO

LA SICUREZZA ET IL BUON ESSERE DE POPOLI

Ordine pubblico e criminalità nella reggenza
di Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours

BIBLIOTECA DI POLITICA.EU

II

CENTRO
•CULTU
RALE•PI
ER GIOR
GIO•FRA
SSATI 

 **Politica.eu**

BIBLIOTECA DI POLITICA.EU

Edizione realizzata da

CENTRO CULTURALE PIERGIORGIO FRASSATI

Via delle Rosine 15,

10123 – Torino

Centrofrassati.it

Tel +39 011 812 66 01

Fax +39 011 839 66 56

segreteria@centrofrassati.it

Proprietà letteraria riservata

© 2023 – Matteo Traverso

ISBN 978-88-907875-9-1

BIBLIOTECA

II

INDICE

PREMESSA	7
RIFLESSIONI SU UNA RICERCA E SPUNTI PER IL SUO SVILUPPO (ANDREA PENNINI)	
INTRODUZIONE	18
I. LA REGGENZA DI GIOVANNA BATTISTA	38
UN AFFRESCO NORMATIVO (1675-1684)	
<i>I.1 La politica annonaria – I.2 Una “nuova” giurisdizione commerciale – I.3 Il rilancio degli Studi sabaudi.</i>	
II. L’ORDINE PUBBLICO DELLA REGGENTE	56
UN APPROCCIO MULTIFORME A UNA REALTÀ COMPOSITA	
<i>II.1 La gestione dell’ordine pubblico negli editti di Maria Giovanna Battista – II.2 La progressiva egemonizzazione della giustizia criminale.</i>	
III. LE COSTITUZIONI CRIMINALI DEL 1677	87
UN’ANALISI COMPLESSIVA	
<i>III.1 Le costituzioni di Maria Giovanna Battista e i problemi della giustizia sabauda – III.2 La speditezza dei processi – III.3 Il personale giudiziario – III.4 Altri aspetti delle Costituzioni battistiane.</i>	
IV. APPENDICE	101
I DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO	
<i>IV.1 Nota introduttiva ai testi – IV.2 Inventario degli “Editti originali” di Maria Giovanna Battista – IV.3 Le Costituzioni Criminali – IV.4 L’editto sul duello.</i>	

PREMESSA

Riflessioni su una ricerca e spunti per il suo sviluppo

A distanza di quattro anni dal primo, il lavoro di Matteo Traverso rappresenta il secondo volume della “Biblioteca” di *Politica.eu* e con esso condivide l’analisi del “microcosmo” sabauda del XVII secolo e lo stretto legame con le fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Torino¹. Il contributo qui offerto dall’autore sulle Costituzioni criminali e, più in generale, sull’ordine pubblico negli anni di governo di Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1675-1684) ha un portato originale non tanto per il tema o la metodologia impiegata, ben ancorata ad una solida tradizione di ricerca, quanto per la scelta di focalizzare l’attenzione su un periodo, quello della seconda reggenza, poco frequentato dagli studi storico-giuridici.

Per tale ragione, come premessa introduttiva al volume non pare fuoriluogo offrire al lettore qualche coordinata storiografica generale per meglio collocare la pubblicazione all’interno di un alveo più grande di studi storiografici e, contestualmente, consegnare qualche spunto di riflessione per lo sviluppo di eventuali future indagini sulla reggenza di Giovanna Battista e – più in generale – sugli spazi sabaudi del XVII secolo in una chiave politico-istituzionale e giuridica.

A differenza di altri ambiti, la storiografia giuridica italiana ha subito meno l’influenza dei modelli storiografici dominanti nella metà del Novecento², consentendo agli storici del diritto di continuare a studiare con profitto istituti e istituzioni attraverso il *medium* della produzione normativa e del pensiero giuridico, particolarmente in

¹ A. Pennini, *Politica, Istituzioni e Diplomazia. I ragionamenti di Giovanni Francesco Gandolfo all’alba del ducato di Vittorio Amedeo I (1631-1632)*, Torino, Centro Culturale Piergiorgio Frassati 2019.

² Si pensi – ad esempio – all’impostazione marxiana basata sul materialismo dialettico, alla contaminazione delle scienze sociali e della geografia tipica della *École des Annales*, all’interesse per l’elemento quantitativo della microstoria o – più recente – al rapporto tra sincretismo e discrepanza della World History.

Piemonte. Proprio qui infatti, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, gli studi legati al territorio e alla dinastia di Savoia sono stati marginalizzati e – in alcuni casi – osteggiati da un’imperante cultura azionista che non perdonava all’ex Casa reale la compromissione con il regime fascista e rigettava l’impostazione encomiastica e filo-sabauda assunta dalla storiografia ottocentesca.

In questo senso la Storia del diritto rappresenta un’eccezione significativa. Anzi, anticipando una tendenza della storiografia giuridica del XXI secolo, Mario Enrico Viora sposta progressivamente il proprio punto di interesse dalla medievistica alla contemporaneità, aprendo la strada all’analisi del diritto (soprattutto pubblico) dell’età moderna³. Su questa scia si sono poi posti tutti gli studiosi – tra cui è doveroso ricordare Gian Savino Pene Vidari, Isidoro Soffietti e, pur di una generazione successiva, Enrico Genta – che hanno frequentato l’Istituto di storia del diritto (in seguito Biblioteca Patetta), arrivando a offrire contributi di rilievo sul sistema del diritto e sulle riforme giuridico-istituzionali sabaude di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Alberto⁴.

A partire dagli anni Settanta⁵, però, la storiografia piemontese torna a guardare con un rinnovato interesse la storia istituzionale degli spazi sabaudi d’antico regime grazie a un crescente numero di studiosi che si raggruppano attorno ai magisteri di Franco Venturi e di Giuseppe Ricuperati, i quali rivolgono un interesse precipuo al XVIII secolo, alle sue riforme (specialmente d’ambito scolastico-universitario) e alla sua dimensione culturale⁶. Il Seicento “piemontese” continua a venire indicato come un

³ M.E. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770) una storia esterna della compilazione*, Torino, F.lli Bocca, 1928; Id. *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, Zanichelli 1934.

⁴ Un esempio plastico di questa “tripartizione” è dato dal manuale universitario I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi le fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli 2008.

⁵ Per avere contezza dello stato dell’arte all’inizio degli anni Ottanta cfr: *Atti del convegno Studi sul Piemonte. Stato attuale metodologie e indirizzi di ricerca (Accademia delle scienze di Torino 16-17 novembre 1979)*, Torino, Centro studi piemontesi 1980. Per la “prima” scuola torinese sul Settecento cfr. P. Alatri, *Figure ricorrenti della recente storiografia italiana sul Settecento: la “scuola torinese” la giovane generazione*, in «Belfagor», XLIX (1994), pp. 381-398.

⁶ G. Ricuperati, *L’Università di Torino nel Settecento. Ipotesi di ricerca e primi risultati*, in «Quaderni Storici», 23 (1973), pp. 575-598; *L’organizzazione della cultura nell’Italia del ‘700. Istruzione e accademia*, a cura di D. Balani, D. Carpanetto, M. Roggero, Torino, Tirrenia 1974; M. Roggero, *Scuole e riforme nello stato sabaudo. L’istruzione secondaria dalla Ratio studiorum alle costituzioni del 1772*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria 1980; D. Carpanetto, *L’Italia del Settecento. Illuminismo e movimento riformatore*, Torino, Loescher 1980. Su Franco Venturi cfr. *Il coraggio della ragione. Franco*

periodo di «crisi generale⁷», in cui si evidenzia una debolezza del potere sovrano dovuto a due periodi di reggenza femminile, a lunghi cicli bellici (tra cui la guerra civile) e al generale asservimento della politica sabauda alla Francia. Si consolida dunque una lettura fortemente influenzata dalle ricerche ottocentesche volte a sottolineare in senso deterministico l'apporto risalente nel tempo della corona di Savoia al processo di unificazione nazionale, facendo emergere una costante espansione territoriale, economica e politica del Piemonte che, però, proprio nel Seicento trova una battuta d'arresto, lasciando spazio alla proliferazione di miti, ucronie e leggende nere.

Gli studi sul XVII secolo d'area sabauda, come per altre realtà territoriali italiane, ritrovano slancio nella seconda metà degli anni Settanta soprattutto grazie a ricerche compiute in altri ambiti storiografici. E così, sulla scia delle tesi di Norbert Elias e di Sergio Bertelli⁸, la storia della letteratura con Marziano Guglielminetti e Luisa Doglio⁹, la storia dell'arte e dell'urbanistica con Alda Grisieri, Gianni Romano e Vera Comoli Mandracci¹⁰ riprendono a studiare l'età barocca in Piemonte costringendo gli storici *tout court* a iniziare a ripensare il proprio paradigma sul XVII secolo. Sono questi gli anni in cui vengono pubblicate gli studi "pionieristici" di Luciano Allegra, Walter Barberis, Achille Erba ed Enrico Stumpo¹¹. Un decennio più tardi si completa il quadro con i lavori

Venturi intellettuale e storico cosmopolita, a cura di G. Ricuperati, L. Guerci, Torino, Fondazione Einaudi 1998.

⁷ Cfr. *La crisi generale del XVII Secolo*, a cura di G. Parker, Genova, ECIG 1988 e in controluce l'introduzione di L. Guerci, *L'Europa del Settecento. Permanenze e mutamenti*, Utet, Torino 1988, p. 3.

⁸ N. Elias, *La società di Corte*, Bologna, il Mulino 1980 (ed. orig. in tedesco 1969); S. Bertelli, G. Crifo, *Rituale, cerimoniale, etichetta*, Milano, Bompiani 1985.

⁹ Tra i tanti, cfr. M. Guglielminetti, *Tecnica e invenzione nell'opera di Giambattista Marino*, Messina Firenze, D'Anna 1964; *Manierismo e barocco*, in *Storia della civiltà letteraria italiana*, vol. III, a cura di G. Barberi Squarotti, Torino, Utet 1990; M.L. Doglio, *Il segretario e il principe. Studi sulla letteratura italiana del Rinascimento*, Alessandria, Ed. dell'orso 1992; *Il simulacro del vero principe. Carlo Emanuele I*, a cura di M.L. Doglio, Alessandria, Ed. dell'orso 2005.

¹⁰ Cfr. A. Grisieri, *Le metamorfosi del Barocco*, Torino, Einaudi 1967; *La capitale per uno Stato: Torino. Studi di storia urbanistica*, a cura di V. Comoli Mandracci, Torino, Celid 1983; *Figure del barocco in Piemonte. La corte, la città, i cantieri, le province*, a cura di G. Romano, Torino, Cassa di Risparmio di Torino 1988; V. Comoli Mandracci, *Torino*, Roma Bari, Laterza 1994; *Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia*, a cura di G. Romano, Torino, Cassa di Risparmio di Torino 1995. Di assoluto rilievo sono, poi, le mostre allestite negli anni Ottanta tra cui: *I rami incisi dell'archivio di corte: sovrani, battaglie, architetture, topografia (Torino, Palazzo Madama, novembre 1981-gennaio 1982)*, a cura B. Bertini Casadio, I. Massabò Ricci, Torino, Archivio di Stato 1981; *Diana trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del Seicento*, a cura di M. Di Macco, G. Romano, Torino, Allemandi 1989

¹¹ L. Allegra, *Ricerche sulla cultura del clero in Piemonte. Le biblioteche parrocchiali nell'arcidiocesi di Torino. Sec. XVII-XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1978; A. Erba, *La chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiaro e assolutismo ducale (1580-1630)*,

fondamentali sulla corte di Carlo Emanuele I di Pierpaolo Merlin e sulla burocrazia sabauda di Claudio Rosso¹², non a caso entrambi allievi di Ricuperati, che rappresentano ancora oggi dei punti di riferimento importanti per gli studiosi del periodo.

Il rinnovato interesse per la realtà sabauda d'antico regime porta nel 1994 alla pubblicazione del volume della Storia d'Italia Utet *Il Piemonte sabauda. Stati e territori in età moderna*, che però vede ancora una significativa preponderanza di pagine sul Settecento¹³, e, tra il 1998 e il 2002, i volumi III-V della *Storia di Torino* edita per i tipi di Einaudi, con un equilibrio maggiore di studi sull'arco cronologico 1536-1798¹⁴. A cavaliere del nuovo millennio si fa strada una nuova generazione di studiosi torinesi che rinverdiscono gli studi¹⁵ aprendo filoni e prospettive di ricerca sintetizzati poi nel volume *Il Piemonte in età moderna* edito nel 2007 a cura di Paola Bianchi¹⁶. Negli ultimi decenni quindi si è tornati a leggere vicende care alla storiografia dinastica dell'Ottocento, ma con approcci che tengono conto di rinnovati studi sulla politica, la società e la cultura della prima età moderna italiani e stranieri, e con essi – pur non senza difficoltà e reciproche diffidenza – si sono avviati proficui e intensi scambi.

Se nella storiografia sugli Stati sabaudi tra gli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta si evidenzia un predominio degli studi sul "Settecento breve" (1713-1796), con il nuovo millennio il Seicento sabauda torna alla ribalta. E così, grazie anche agli impulsi

Roma, Herder 1979; E. Stumpo, *Finanza e Stato Moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto Storico per l'età Moderna e Contemporanea 1979; W. Barberis, *Continuità aristocratica e tradizione militare nel Piemonte sabauda*, in «Società e Storia», XIII (1981) pp. 529-592, confluito poi nel volume Id., *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, Einaudi 1988.

¹² P. Merlin, *Tra Guerre e Tornei. La corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I*, Torino, Sei 1991; C. Rosso, *Una burocrazia di Antico regime. I segretari di stato dei duchi di Savoia. 1559-1637*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria 1992.

¹³ P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda. Stati e territori in età moderna*, Torino, Utet 1994.

¹⁴ *Storia di Torino*, vol. III, *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, vol. IV, *La città fra crisi e ripresa (1630-1730)*, vol. V, *Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798)*, a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi 1998-2002.

¹⁵ Tra gli altri cfr. M.T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze, Olschki 1997; A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, Olschki 2000; P. Bianchi, *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino, Zamorani 2002; B.A. Raviola, *Il Monferrato gonzaghese. Istituzioni ed élites di un micro-Stato. 1536-1708*, Firenze, Olschki 2003; P. Cozzo, *La geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, devozioni e sacralità in uno Stato di età moderna, secoli XVI-XVII*, Bologna, Il mulino 2006.

¹⁶ *Il Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca*, a cura di P. Bianchi, Torino, Centro Studi Piemontesi 2007.

provenienti da altri approcci (in particolare museali ed espositivi¹⁷), come da altre da realtà italiane (si pensi all'*Europa delle corti* animata da Cesare Mozzarelli¹⁸), si moltiplicano le pubblicazioni sul XVII secolo, passando da una lettura in costante contrasto con il Settecento, a una che evidenzia le peculiarità e particolarità di un secolo socialmente e politicamente "composito", in cui coesistono e si confrontano elementi diversi, non destinati necessariamente a un'evoluzione o – al contrario – a una decisa inversione di tendenza nel secolo successivo. Le due reggenze che nella storiografia classica segnano il punto più oscuro della dinastia e dei suoi Stati, grazie agli interventi di studiosi stranieri quali Giuliano Ferretti e Robert Oresko¹⁹, vengono considerate come due soggetti capaci di porre in essere personali progetti politici (interni ed esteri) e istituzionali, da inserire nel plurisecolare processo di "civilizzazione statale²⁰" che ha caratterizzato la realtà sabauda.

Dell'evoluzione della storiografia sull'antico regime compiuta in Piemonte a cavaliere del nuovo millennio, gli studi di ambito storico giuridico non sembrano curarsi troppo, mantenendo interessi preminenti sulle stagioni di formative della Stato sabauda (*in primis* i ducati di Amedeo VIII ed Emanuele Filiberto e il regno di Vittorio Amedeo II), ma – soprattutto – preferendo rivolgere le loro attenzioni verso l'età Carlo-albertina, il processo di unificazione e, di rimando, l'età napoleonica e la Restaurazione²¹. Questo ha

¹⁷ Tra le tante cfr. *I trionfi del barocco. Architettura in Europa 1600-1750*, a cura di H.A. Millon, Milano! : Bompiani 1999; *La Reggia di Venaria Reale e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea*, 2 voll., Torino, Allemandi 2007; *Feste barocche. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra Cinque e Settecento*, a cura di C. Arnaldi di Balme, F. Varallo, Cinisello Balsamo, Silvana, 2009.

¹⁸ Si veda i volumi della "Europa delle Corti" per i tipi dell'editore Bulzoni. Per la figura di Mozzarelli Cfr. *Studi in memoria di Cesare Mozzarelli*, 2 voll., Milano, V&P 2008.

¹⁹ R. Oresko, *The House of Savoy in search of Crown in Seventeenth Century*, in *Royal and Republican sovereignty in Early modern Europe. Essays in memory of Ragnhild Hatton*, ed. R. Oresko, G. C. Gibbs and H. M. Scott, Cambridge, Cambridge University Press 1997; *De Paris à Turin, Christine de France duchesse de Savoie*, dir. G. Ferretti, Paris, L'Harmattan 2014; *L'Etat, la cour et la ville. Le duché de Savoie au temps de Christine de France (1619-1663)*, dir. G. Ferretti, Paris, Garnier 2017; R. Oresko, *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours*, a cura di C. Arnaldi di Balme, B.A. Raviola, Torino, Allemandi 2017.

²⁰ Sul concetto di *Civilisation étatique* cfr. il lungo saggio introduttivo di Francesco Di Donato a R. Mousnier, *La Costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, Napoli, ESI 2002.

²¹ Non essendo possibile citare l'intera bibliografia di una scuola, ci si limita a citare qualche volume monografico significativo: E. Mongiano, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria 1988; I. Soffietti, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli 2004; *Verso l'unità italiana. Contributi storico-giuridici*, a cura di Gian Savino Pene Vidari, Torino, Giappichelli 2010; E. Genta, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, Giappichelli 2012; C. Bonzo, *L'inevitabile superamento della tradizione. Il*

permesso di collocare la Storia del diritto come punto di riferimento per la storia della prima metà dell'Ottocento in area subalpina (e non solo)²², ma ha limitato nel numero e nella portata gli studi storico-giuridici sui secoli dell'antico regime, i quali restano ancorati a un modello analitico tradizionale che focalizza l'attenzione sul singolo documento, istituto o persona. Ciò rende difficoltoso il legame con gli studi prevalenti in ambito storico (ma anche di storia dell'arte, della letteratura, della musica), esplicitato dalla mancanza di storici del diritto o, per meglio dire, dalla loro marginalità nei grandi convegni accademici sugli Stati sabaudi d'età moderna che si sono susseguiti negli ultimi vent'anni.

Il *Seicento ritrovato*²³ descritto da Claudio Rosso continua dunque a trovare poco spazio negli studi d'area storico-giuridica subalpina, per cui il XVII secolo resta un intervallo "novellistico" stretto tra due le grandi stagioni riformatrici di Emanuele Filiberto (1560-1580) e di Vittorio Amedeo (1713-1730). Le ragioni di questa assenza derivano, come accennato in precedenza, tanto da pregiudizi risalenti nel tempo e difficili da archiviare, quanto da un approccio metodologico teso a privilegiare l'analisi delle fonti normative rispetto a quelle giurisprudenziali e, *latu sensu*, della prassi giuridico-istituzionale. Perciò, stante che nel Seicento non si rilevano riforme globali della legislazione sabauda, ma "soltanto" grandi consolidazioni normative, come quelle di Giovanni Battista Borelli e Alexandre Jolly, e un'intensa attività delle corti sovrane²⁴,

destino del fedecommesso nel XIX secolo, Napoli, Jovene 2014; M. Riberi, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli 2016; F.A. Gorla *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna, Il mulino, 2017; M. Rosboch, *Con somma cautela e maturità di giudizio. Centro, periferia e comunità in un progetto di riforma nella restaurazione sabauda*,

Napoli, Edizioni scientifiche italiane 2019; I. Ferrero, *Secondo li ritti e consuetudini ebraiche. Famiglia e proprietà nella comunità ebraica torinese dalle fonti del XVIII secolo*, Torino, Giappichelli 2019; *La loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, 2 voll., dir. F. Morenzoni, Torino, Deputazione Subalpina di storia Patria 2019; P. Casana, *L'educazione del principe. L'assetto dell'amministrazione sabauda in un manoscritto del XIX secolo*, Torino, Giappichelli 2020;

²² Cfr. M. Rosboch, *Profili della recente storiografia giuridica sul primo Ottocento*, in *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di B.A. Raviola, C. Rosso, F. Varallo, Roma, Carocci 2018

²³ C. Rosso, *Il Seicento ritrovato. Società, istituzioni, economia nel secolo barocco*, in *Gli spazi sabaudi*, cit., pp. 113-123.

²⁴ Tra gli altri cfr. E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria 1983; *Les Sénat de la Maison de Savoie (Ancien Régime-Restoration). I Senati fra antico regime e Restaurazione*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli 2001; I. Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (XV- XVIII)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Roma

le ricerche storico-giuridiche si sono concentrate sulla crisi del sistema del diritto comune attraverso l'analisi delle *decisiones* dei Senati, lo studio di singoli giuristi e, soprattutto, sulla persistenza di autonomie locali (statuti comunali e bandi campestri), lasciando campo libero ad altri approcci storiografici anche su questioni che necessitano di uno sguardo giuridico per una più corretta comprensione. Difettano ancora gli studi sulla Corte come soggetto politico in grado di "produrre" diritto, così come sono risalenti quelli sulla natura composita degli Stati Sabaudi e sulla derivazione imperiale del potere sovrano dei Savoia. Restano poi ancora sullo sfondo i temi – tanto cari a Giorgio Lombardi – sulla contrattualità tra la Corona e i ceti e tra il centro e le varie periferie degli Stati; mentre, pur considerati su periodi piuttosto lunghi, sono comparsi negli ultimi anni volumi (collettanei e monografie) legate alle "istituzioni centrali"²⁵.

Matteo Traverso prova ad addentrarsi nelle nebbie del Seicento giuridico, focalizzando l'attenzione su un aspetto particolare e un momento particolare, ovvero la produzione normativa sulla procedura criminale negli anni della reggenza di Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. È una scelta coerente con la sua biografia accademica²⁶, che pone il volume in costante relazione e proficuo dialogo sia con la penalistica d'età moderna, il cui punto di riferimento resta Mario Sbriccoli²⁷, sia con le ricerche sull'età delle reggenze fiorite negli ultimi anni²⁸.

Ministero per i beni e le attività culturali 2012, pp. 543-552; *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, dir. F. Briegel, S. Milbach, Roma, Carocci 2016.

²⁵ In controtendenza, anche se diluito in un arco cronologico più ampio è. F. Aimerito, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei Memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino, Giappichelli 2018.

²⁶ M. Traverso, *A Palladio delle costituzionali franchigie. La guardia nazionale subalpina nel XIX secolo*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria 2019; Id. *Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti. Il diritto penale sabauda dalle Regie Costituzioni al codice penale albertino*, Torino, Università degli Studi di Torino 2022.

²⁷ Cfr. *Penale Giustizia Potere. Metodi, ricerche, storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, EUM 2007.

²⁸ *Queenship in Britain (1660-1837). Royal patronage, court culture and dynastic politics*, ed. C. Campbell Orr, Manchester, Manchester University press 2002; *Queenship in Europe, 1660-1815. The role of the consort*, ed. C. Campbell Orr, Cambridge, Cambridge University press 2004; K. Crawford, *Perilous Performances. Gender and Regency in Early modern France*, Cambridge-London, Harvard University Press 2004; *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, ed. T. Earenfight, Aldershot, Ashgate 2005; *In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa)*, a cura di F. Varallo,

Il Seicento sabauda è innegabilmente caratterizzato dalla presenza di due periodi ravvicinati di reggenza femminile (di Cristina di Borbone dal 1637 al 1648 e, per l'appunto, di Giovanna Battista dal 1675 al 1680) a cui segue un lasso di tempo più o meno lungo di "reggenza dissimulata" (1648-1663 e 1680-1684). Questa particolarità, oltre ad accumulare le due duchesse, ha caricato di ulteriori elementi negativi, la non buona fama del XVII secolo. I due momenti – così come le stesse figure delle due Madame reali – pur essendo profondamente differenti, sono stati accomunati dalla storiografia classica da un giudizio negativo che, se è possibile, aumenta nel caso della seconda. L'intrinseca fragilità di un governo d'emergenza, per di più retto da una donna, unite al venir meno dei presunti caratteri specifici della "piemontesità" (indipendenza, legame con la dinastia, spirito militare e fede non bigotta), attribuito dai più alla provenienza francese e all'ambizione smisurata delle reggenti, sono alla base della "leggenda nera" che, in qualche modo, accomuna le due donne²⁹.

La rilettura a livello europeo del periodo delle reggenze, così come il ritorno degli studi sulle due Madame compiute negli ultimi decenni hanno permesso di collocare in una prospettiva meno ideologicamente caratterizzata l'attività di governo di Giovanna Battista che, ancora nel 1997 il compianto Roberto Oresko non esitava a definire «the frequently misunderstood and undervalued regency³⁰». Infatti, la seconda madama reale, decisamente più della prima, patisce il confronto con il figlio, venendo a lungo fagocitata dalla sua ingombrante figura. Tuttavia, se è innegabile segnalare il regno di Vittorio Amedeo II come un punto di svolta "modernizzatrice" dell'intera macchina statale sabauda, non è altrettanto corretto proiettare l'ombra del figlio sull'operato della madre, rendendo la reggenza una sorta di interregno, prolungato più del dovuto e bruscamente interrotto dall'ascesa dell'astro del giovane duca di Savoia³¹.

Firenze, Olschki 2008; C. Casanova, *Regine per caso. Donne al governo in età moderna*, Roma-Bari, Laterza 2019.

²⁹ Cfr. C. Rosso, *Le due Cristine: Madama Reale fra agiografia e leggenda nera*, in *In assenza del re*, cit., pp. 367-392.

³⁰ R. Oresko, *The House of Savoy in search of Crown*, cit., p. 345.

³¹ Cfr. G. Symcox, *Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 1675-1730*, Berkley-Los Angeles, University of California Press 1983, pp. 79-91.

Riprendere gli studi su Giovanna Battista, come rilevato recentemente da Chiara Devoti³², significa non solo ridare sostanza alla figura della reggente quale perno del sistema curiale, inteso come vertice del potere politico e motore di quel processo di modernizzazione dell'amministrazione centrale e periferica degli Stati sabaudi della seconda metà del Seicento, che non può essere letto semplicemente in funzione delle successive riforme amedeane. Inoltre, se non ci si limita all'osservazione puntuale della comunque breve esperienza di governo in costante relazione con il marito prima e poi, soprattutto, col figlio, ma la si inserisce all'interno di un contesto interno composito ed estero in via di ridefinizione, la seconda reggenza assume una cifra e un respiro internazionale che hanno consentito a Elena Riva di definirla una «successo³³».

Emerge infatti una migliore definizione della gestione della “cosa pubblica” operata durante gli anni di reggenza, ben visibile anche dal particolare punto di vista della ricerca di Traverso, che porta da un lato a una revisione pragmatica del patrimonio della corona; dall'altra allo sviluppo di un'amministrazione burocratica centripeta che getta, non senza contraddizioni, ripensamenti e contrasti più o meno espliciti, le basi per lo straordinario sviluppo settecentesco delle istituzioni statali (non solo durante il regno di Vittorio Amedeo II). Anche in merito al ricorso sistematico alla vendita delle cariche bisogna superare la lettura corruttiva tradizionale per evidenziarne il processo di sviluppo e, soprattutto, la mobilità sociale connessa. È appunto a partire dalla metà del XVII secolo che, grazie agli interessi convergenti di borghesi in cerca di titoli di prestigio e di nobili che intendono svolgere attività economiche, si viene a creare una classe dirigente legata a doppio filo alla dinastia che ne asseconda (e supporta) le politiche³⁴.

Quella di Maria Giovanna Battista comunque una sovranità al femminile e, perciò, necessitante di una proiezione forte della sua persona all'interno e al di fuori

³² C. Devoti, *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Una 'Femme Forte' tra magnificenza e servizio dello Stato. Nuovi studi*, in *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Stato, capitale, architettura*, a cura di Ead., Firenze, Olschki 2021, pp. 11-30.

³³ E. Riva, *Una reggente di successo. La politica internazionale di Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours*, in «Cheiron», 3 (2017), pp. 37-89.

³⁴ E. Stumpo, *La vendita degli uffici nel Piemonte del Seicento*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», 25-26 (1973-1974), pp. 175-264; P. Merlin, *Sviluppo economico e mobilità sociale nel Piemonte della seconda Reggenza: gli ufficiali della Camera dei Conti di Piemonte*, in *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours*, cit., pp. 187-206.

della corte, non potendo – tra l’altro – fare leva sui propri ascendenti, come Cristina figlia e sorella di un re di Francia. Lasciando sullo sfondo lo sviluppo artistico, architettonico, urbanistico e territoriale, è importante ricordare la pubblicazione del *Theatrum sabaudiae* – iniziato da Carlo Emanuele II, ma stampato nel 1682³⁵ – come manifesto politico dei Savoia come principi-sovrani riconosciuti e riconoscibili di uno insieme di città. In questo senso la pubblicazione degli *Editti antichi e nuovi della Reale casa di Savoia* di Giovanni Battista Borelli del 1681, così come le precedenti e più circoscritte consolidazioni di Bally e Jolly (1679)³⁶, assume un’esplicita funzione di proiezione del potere ducale all’interno e all’esterno dei propri Stati.

Per favorire una ripresa degli studi, si ritiene importante che anche la storiografia giuridica torni a leggere il XVII secolo, l’età delle reggenze e, in particolare, l’esperienza di Giovanna Battista nella sua complessità (e complessività) come uno snodo puntuale e peculiare all’interno di un processo cronologicamente più ampio, evidenziando continuità e discontinuità con i suoi antecedenti e i suoi successori, senza avere l’assillo di incasellare i fenomeni politico-istituzionali in un sempre più anacronistico modello deterministico. È perciò necessario confrontare costantemente la produzione normativa – importante, ma di per sé non esaustiva – con le influenze giuridiche esterne al mondo sabauda, con il progressivo affermarsi di una forte classe dirigente curiale che gioca una sua partita nel processo accentrato del potere all’interno di un continuo negoziato tra sovrano e i particolarismi locali. La realtà sabauda (prima, dopo e durante la reggenza di Giovanna Battista) è infatti intrinsecamente composita e come tale va trattata anche in un approccio storico giuridico-istituzionale, senza anticipare processi che avvengono solo nel corso del XIX secolo. D’altro canto è importante uscire dalle pastoie delle *Mémoires* di Maria Giovanna Battista come unica chiave di lettura della reggenza,

³⁵ Cfr. C. Roggero, *Imprese editoriali e Theatrum Sabaudiae: la costruzione dell’immagine dello Stato*, in *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours*, cit., pp. 347-364.

³⁶ G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de’ Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de’ Magistrati di quà da’ Monti*, Torino, Bartolomeo Zappata Libraro di S.A.R. 1681; G. Bally, *Recueil des édits et reglement de Savoye. Depuis Emanuel Philibert, jusques à present fait ensuite des Ordres de Madame Royale, heureusement Regente*, Chambéry, Chez Estienne Riondet 1679; A. Jolly, *Compilation des anciens édits des princes de la Royale Maison de Savoye. Ensemble les édits de Madame Royale, Marie Jeanne Baptiste de Savoye, touchant la Jurisdiction de la Chambre des Comptes, la Gabelle Generale, La Taille et Tresorerie Generale, le Domaine*, Chambéry, Estienne Riondet 1679.

evitando di ricadere nell'ambigua visione di *excusatio* e difesa del proprio operato, per immergersi in una documentazione (politica, giuridica, economica e diplomatica) ampia e variegata conservata presso gli archivi di Stato che fanno della seconda reggente una *Femme forte* del suo tempo.

In conclusione di questa un po' lunga premessa volta tracciare un bilancio sintetico sulla storiografia, si può senza dubbio affermare che il volume Matteo Traverso che qui si licenzia rappresenti un tentativo significativo di rilanciare gli studi in ambito giuridico sul Seicento. Lo scavo archivistico e la conseguente analisi delle fonti poste in essere in questa sede, infatti, pongono le basi per ulteriori riflessioni sulla criminalistica negli Stati sabaudi, aprendo – tra l'altro – alla necessità di studiare con maggiore attenzione e capillarità la giustizia di primo grado. L'auspicio è che le suggestioni e gli spunti di cui il presente volume è foriero, possano trovare uno sviluppo in future ricerche e che possano altresì dare un contributo originale all'odierno e sempre più intricato dibattito sulla giustizia.

ANDREA PENNINI

INTRODUZIONE

Questo studio vuole approfondire la gestione dell'ordine pubblico durante il periodo della reggenza di Maria Giovanna Battista (1675-1684), con un *focus* particolare sugli interventi effettuati nell'ambito della procedura penale e del controllo sulla criminalità.

La scelta di questo soggetto risponde soprattutto a una ragione. Il Seicento sabauda è stato per lungo tempo sottovalutato dalla storiografia, essendo considerato come un lungo periodo di passaggio tra le due epoche "forti" di Emanuele Filiberto (1553-1580) e, naturalmente, del primo re di Sardegna Vittorio Amedeo II (1684-1730).

Alle cause, inquadrare da Andrea Pennini nella *Premessa*, che hanno determinato questo scarso interesse, ci si permette di aggiungerne un'altra che vale in particolare per la letteratura di carattere giuridico: la difficoltà che il giurista-storico incontra nel misurarsi con un profluvio di normative settoriali, che riprendevano ordini già emanati e teoricamente ancora in vigore, talvolta simili se non proprio uguali tra essi, non presentanti alcuna pretesa di completezza - di cui non sembra avvertirsi neanche l'esigenza - e con una dottrina pressoché inesistente almeno per l'area sabauda. Un panorama in apparenza "distante" per chi, per formazione ricevuta, è piuttosto avvezzo a ricercare, nell'oggetto studiato, paradigmi logici e perfettamente autosufficienti.

Eppure, proprio il percorso di progressiva consolidazione legislativa che caratterizza questo secolo rappresenta, nelle sue indiscutibili e continue contraddizioni, un presupposto essenziale nel processo verso la creazione di un ordinamento criminale sempre più centralizzato.

In quest'ottica, il governo della seconda Madama reale, chiamata improvvisamente a reggere gli Stati alla prematura morte di Carlo Emanuele II nel 1675, costituì l'"anticamera" del momento terminale di questo fenomeno, e gli sforzi profusi verso la razionalizzazione del processo penale, culminati nelle *Costituzioni criminali* del 1677, contribuirono in modo significativo a favorire le successive riforme amedeane. Proprio

queste ultime devono quindi essere lette non come una rottura “illuminata” col passato, ma piuttosto come un salto di qualità, nel contesto di un percorso continuo e, sostanzialmente, unitario.

Se questa è la considerazione da cui si intende partire, nell’iniziare una ricerca sull’attività legislativa ed istituzionale di Maria Giovanna Battista non ci si può esimere dal confrontarsi con la travagliata tradizione che ne ha accompagnato la figura dalla metà del XIX secolo, restituendoci - fino quasi ai giorni nostri - un giudizio non certo favorevole.

Nella prima edizione della *Storia del regno di Vittorio Amedeo II* (1856), Domenico Carutti apriva come segue il breve capitolo (in tutto meno di venti pagine) ad essa dedicato:

La reggenza fu assunta ed esercitata da Giovanna Battista senza contrasti, e non venne nel suo corso rattristata da quei domestici dissidi che avevano agitato il governo della duchessa Cristina e le antiche reggenze di Bona, di Jolanda e di Bianca [...]. Madama Reale aveva toccato il trentunesimo anno quando morì il Duca suo sposo; bella ed avvenente di forme, colta ed ingegnosa; giovane abbastanza per imperare in Corte col prestigio della bellezza, non tanto da accondiscendere alle aspirazioni del cuore. Religiosa e caritativa come tutte le principesse di Savoia, maestosa e dignitosamente altera negli uffici di governo e di corte; amabile nei colloqui, facile alle domande ed alle preghiere¹.

Come si può notare, il giudizio sulla Reggente (che venne confermato anche nella seconda edizione del 1863) si presentava, se non proprio positivo, quantomeno “neutro”². Perfino la responsabilità generalmente attribuitale di aver cercato di far sposare Vittorio Amedeo II con l’Infanta di Portogallo, all’evidente fine di continuare ancora ad amministrare il ducato anche dopo la maggiore età del figlio³, veniva - in un

¹ D. Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Torino, Tipografia Paravia 1856, pp. 43-44.

² Cfr. A. Merlotti, *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, duchessa di Savoia*, in «Dizionario biografico degli italiani» (d’ora innanzi anche solo «DBI»), vol. 70 (2008), pp. 243-248.

³ Su questa particolare vicenda si veda T. Osborne, «*Nôtre grand dessein*»: il progetto di nozze fra Vittorio Amedeo II e l’infanta Isabella Luisa (1675-82), in *Portogallo e Piemonte. Nove secoli (XII-XX) di relazioni dinastiche e politiche*, a cura di M.A. Lopes e B.A. Raviola, Roma, Carocci 2014, pp. 159-180. Si veda pure A. Pennini, *Foemina Erit Ruina Tua? Le donne nella vita e nella gestione del potere di Vittorio Amedeo II, Couronne Royale: Colloque international autour du 300e anniversaire de l’accession de la Maison de Savoie au trône royal de Sicile (Annecy, 12-13 avril 2013)*, a cura di L. Perillat, Annecy-Chambéry, Académie Salésienne et le Laboratoire LLS 2013, pp. 207-226 e anche il più risalente C. Contessa, *Progetti economici*

certo senso - ridimensionata⁴. Certo, si riconosceva che la prospettiva di proseguire autonomamente nella guida dello Stato potesse allettare Giovanna Battista, ma questi tentativi - secondo le prime valutazioni dello storico piemontese - erano da ricondurre, più che a dolo e mala fede, a sudditanza e timore nei confronti della Francia.

Questa tesi, nel complesso "benevola" e comprensiva, era però destinata a cambiare nettamente nel tempo.

Dopo circa quarant'anni, nella terza edizione dell'opera, lo spazio dedicato alla Reggente fu quasi raddoppiato: essa fu presentata come una persona consumata dalla «bramosia del potere per gli ossequii, le adulazione e le altre vanità che circondano chi lo possiede, ancorché a breve scadenza»⁵ e dedita a «sinistri disegni»⁶ fin dal momento in cui salì al trono. Il progetto matrimoniale portoghese (e tutto ciò che ne sarebbe conseguito) non veniva più giustificato come l'esito di pressioni delle potenze straniere, ma come il piano di una madre degenerare, disposta anche a tradire la propria progenie e a lasciare il ducato in balia di Luigi XIV pur di mantenere il proprio potere.

Un mutamento così radicale di giudizio sottendeva probabilmente diverse ragioni, *in primis* scientifiche. Una possibile causa di esso fu rappresentata dalla pubblicazione, avvenuta a Parigi nel 1863, dell'*Histoire de Louvois* di Camille Rousset⁷, che riportava il

della seconda *Madama reale fondati sopra un contratto nuziale (1678-1682)*, in «Miscellanea di Storia Italiana», 48 (1915), pp. 121-179.

⁴ Pur riconoscendo che la diffusione di questo accordo matrimoniale portò a gravi accuse contro la Reggente, tacciata di volersi approfittare dell'inesperienza politica del figlio per perseguire ambizioni personali che avrebbero condotto il Piemonte in mani francesi, Carutti concludeva la sua disamina sostenendo «che ingiuste erano molte di queste incolpazioni; Giovanna Battista non vendeva il Piemonte alla Francia; debole e timida cedeva alla forza ed alla paura», D. Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, cit., 1856, p. 51.

⁵ D. Carutti, *Storia di Vittorio Amedeo II*, Torino, Carlo Clausen 1897³, p. 43.

⁶ Ivi, p. 49.

⁷ Come il titolo suggerisce, quest'opera si incentrava sulla vita di François Michel Le Tellier de Louvois, a lungo Segretario di Stato per la Guerra di Luigi XIV. Leggendo i molti passaggi piuttosto critici riferiti alla Madama sabauda, emerge continuamente l'immagine caricaturale di una madre "snaturata": «Dans cette première ivresse de la toute-puissance, Madame Royale commit une faute irréparable; elle oublia son fils; elle n'eut pour lui ni sollicitude, ni tendresse. L'enfant grandit entre des mains étrangères. Tous les jours, à une certaine heure, le comte de Monasterol, son gouverneur, l'amenait devant une femme sévère et impérieuse, dont le regard était froid et dur, dont la bouche ne souriait pas, dont les bras ne s'ouvraient pas pour des caresses maternelles; cette femme lui tendait avec dignité une main qu'il baisait suivant les règles de la courtoisie; si elle parlait, c'était invariablement pour gourmander et se plaindre; après quoi on ramenait l'enfant dans sa chambre; il avait vu sa mère. De part et d'autre, on avait rempli un devoir d'étiquette; rien de plus», C. Rousset, *Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire depuis la paix de Nimègue*, Paris, Didier et c. 1864, III, p. 77.

contenuto di alcune non lusinghiere relazioni sull'operato della madre di Vittorio Amedeo II redatte dagli ambasciatori francesi di stanza in Piemonte le quali, tra l'altro, non si potevano nemmeno dire «del tutto attendibili, poiché miravano a presentare Maria Giovanna Battista nella peggior luce possibile alla corte del re Sole»⁸.

Ma tra le ultime due edizioni caruttiane (1856-1897) era nel frattempo anche cambiato il contesto istituzionale e diplomatico: il regno di Sardegna aveva lasciato posto al nuovo regno d'Italia ed è ipotizzabile che la stessa vicinanza politica di Giovanna Battista con la Francia, letta con una certa "indulgenza storiografica" negli anni '50 dell'Ottocento sullo sfondo delle Guerre di Indipendenza, fosse assai meno apprezzata alla fine del secolo, con l'ingresso di Roma nella Triplice alleanza e in piena lotta doganale con Parigi.

A prescindere dai motivi, la negativa valutazione sugli anni di governo della Madama reale finì per tramandarsi (consolidandosi in modo tralatizio) fino agli anni '80 del secolo passato⁹.

Furono infatti solo gli studi compiuti nell'ultima decade del XX secolo a riconsiderare progressivamente il periodo di questa reggenza.

Nel 1993, ad esempio, Isabella Massabò Ricci, rivalutando il valore storico delle *Mémoires* battistiane, concluse per un "bilancio positivo", argomentandolo sul presupposto che, nel 1684, quando Vittorio Amedeo II subentrò alla madre, si poteva rilevare che: «Il territorio dello Stato era stato protetto (non una delle ripetute richieste di Luigi XIV tendenti ad ottenere le fortezze del Piemonte era stata accolta), l'ordine interno, nonostante le violente tensioni (dalla rivolta del Monregalese ai complotti nobiliari), era stato mantenuto [...]»¹⁰.

⁸ Cfr. A. Merlotti, *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, duchessa di Savoia*, cit., pp. 243-248.

⁹ Cfr. G. Symcox, *Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 1675-1730*, London, Thames and Hudson 1983, pp. 79-91, tradotto lo stesso anno in italiano con il titolo, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabauda 1675-1730*, Torino, Sei 1983. Successivamente, l'Autore ebbe modo di riconsiderare le proprie posizioni, rivalutando i risultati della reggenza e la figura della stessa Giovanna Battista, cfr. Id., *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730)*, a cura di G. Ricuperati, Torino, Giulio Einaudi editore 2002, p. 199, nota 1.

¹⁰ I. Massabò Ricci e A. Merlotti, *In attesa del duca: reggenza e principi del sangue nella Torino di Maria Giovanna Battista*, in *Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco*, a cura di G. Romano, Torino, Cassa di Risparmio di Torino 1993, p. 138.

L'anno successivo tornò sull'argomento Claudio Rosso, affermando che questo periodo, «liquidato dalla storiografia con giudizi sprezzanti e spesso immotivati», richiedesse all'opposto una rilettura «in chiave diversa, sottolineando piuttosto gli elementi di continuità e di innovazione che ne fanno il necessario ponte fra due epoche di forte spinta modernizzatrice»¹¹.

In effetti, si doveva riconoscere che l'ambiziosa riorganizzazione dello Stato in chiave assolutistica, avvenuta all'inizio del XVIII secolo ad opera di Vittorio Amedeo II, era stata resa possibile anche grazie all'esperienza e alla progressione nell'amministrazione ducale maturata nel corso del Seicento¹².

Partendo da questo preliminare rilievo, nei primi due decenni di questo millennio sono apparsi nuovi e specifici studi sulla tutrice sabauda, anche favoriti da una rinnovata attenzione diffusasi tra gli studiosi riguardo al fenomeno delle reggenze europee e dal crescente e connesso interesse verso l'approfondimento del ruolo delle donne nella storia.

Limitandosi a ricordarne i principali, nel 2008 venne pubblicato il volume miscelaneo *In assenza del Re: Le Reggenti dal XIV al XVII secolo*¹³ e, parallelamente, apparve sul *Dizionario Biografico degli Italiani* la citata voce di Giovanna Battista predisposta da Andrea Merlotti¹⁴. Nel 2011 Carlo Naldi, Elena Gianasso e Costanza Roggero curarono l'edizione critica di una particolare versione delle Memorie della reggenza¹⁵, mentre nel

¹¹ C. Rosso, *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, a cura di P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox e G. Ricuperati, Torino, Utet 1994, p. 260.

¹² Cfr. C. Rosso, *Il Seicento ritrovato: società, istituzioni, economia nel secondo barocco*, in *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a cura di B.A. Raviola, C. Rosso e F. Varallo, Roma, Carocci 2018, pp. 113-123; Id., *Una burocrazia di antico regime. I segretari di stato dei duchi di Savoia*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria 1992. Per un inquadramento delle principali novità istituzionali registratesi nel ducato tra il XVI e il XVII secolo, si rimanda alla recente pubblicazione di A. Pennini, *Politica, istituzioni e diplomazia. I ragionamenti di Giovanni Francesco Gandolfo all'alba del ducato di Vittorio Amedeo I 1631-1632*, Centro Culturale Piergiorgio Frassati - Politica.eu 2019, pp. 31-42.

¹³ Cfr. *In assenza del Re: Le Reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte e Europa)*, a cura di F. Varallo, Firenze, Leo S. Olschki 2008. Si segnala in particolare il contributo di R. Oresko, *Princesses in Power and European Dynasticism: Marie-Christine of France and Navarre and Maria Giovanna Battista of Savoy-Genevois-Nemours, the last Regents of the House of Savoy in their international contest*, pp. 393-434, che riprendeva gli studi già realizzati in precedenza sulla seconda Madama reale in Id., *Maria Giovanna Battista of Savoy-Nemours (1664-1724): Daughter, Consort and Regent of Savoy*, in *Queenship in Europe 1660-1815: The Role of the Consort*, a cura di C. Campbell-Orr, Cambridge University Press 2004, pp. 16-55.

¹⁴ Cfr. A. Merlotti, *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, duchessa di Savoia*, cit., pp. 243-248.

¹⁵ Cfr. *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. Memorie della Reggenza*, a cura di C. Naldi, E. Gianasso e C. Roggero, Torino, Centro studi piemontesi 2011.

2019 vide invece la luce il catalogo della mostra *Madame Reali*, che si tenne dal 20 dicembre 2018 fino al 6 maggio dell'anno successivo a Torino, proprio in quel Palazzo Madama la cui facciata costituisce una fra le eredità architettoniche più rilevanti lasciate dalla seconda Reggente¹⁶. Infine, da ultimo, è del 2021 la ricca miscellanea (circa cinquecento pagine) curata da Chiara Devoti e incentrata proprio sulla “*femme forte*” sabauda¹⁷.

Questi numerosi contributi hanno avuto il merito di analizzare con maggior completezza l'*excursus* battistiano, restituendone un'immagine meno caricaturale e più oggettiva, senza sfociare nell'agiografia¹⁸.

Come si accennava all'inizio, anche le ricerche più propriamente storico-giuridiche hanno finito per trascurare o, comunque, minimizzare il governo della Reggente, concentrandosi invece ampiamente sul riformismo di Vittorio Amedeo II, autore della più importante e compiuta consolidazione di diritto patrio che il regno di Sardegna abbia conosciuto nella sua storia. Le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, emanate nel 1723, hanno infatti rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella costruzione di un ordinamento giuridico che tendeva oramai ad imporsi con sempre più incisività – pur all'interno del sistema di *ius commune* – sulle altre fonti e sulla maggioranza delle consuetudini locali¹⁹.

¹⁶ Cfr. *Madame Reali. Cultura e potere da Parigi a Torino. Cristina di Francia e Giovanna Battista di Savoia Nemours 1619-1724*, a cura di C. Arnaldi di Balme e M.P. Ruffino, Torino, Sagep editori 2019.

¹⁷ Cfr. *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Stato, capitale, architettura*, a cura di C. Devoti, Firenze, Leo S. Olschki 2021, pp. 561. Si veda in particolare l'introduzione scritta da C. Devoti, *Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours: una femme forte tra magnificenza e servizio dello Stato. Nuovi studi*, in *ivi*, pp. 11-32. Come riassuntivamente affermato da Pierpaolo Merlin: «Gli studi più recenti e in particolare i saggi raccolti in questo volume, dimostrano che Maria Giovanna seppe agire anche in modo autonomo, con scelte orientate a definire il proprio potere in termini di buon ordine amministrativo, finanziario e giudiziario, nel segno della pacificazione sociale e della promozione artistica e culturale. Se inoltre si considera la sua politica estera, emergono elementi di discontinuità rispetto al passato, specie nella decisione di stringere rapporti tra il ducato e il Portogallo, alla ricerca di un'alternativa all'ormai decennale subordinazione nei confronti della Francia e di una via per arrivare al titolo regio, uno dei principali obiettivi perseguiti dalla dinastia sabauda nel corso del XVII secolo», P. Merlin, *Sviluppo economico e mobilità sociale nel Piemonte della Seconda Reggenza: gli ufficiali della Camera dei conti di Piemonte*, in *ivi*, p. 194.

¹⁸ Riconsiderazione e rivalutazione che, come è stato notato, non si è limitata alla sola Giovanna Battista, ma a tutto il Seicento sabauda, cfr. P. Merlin, *Sviluppo economico e mobilità sociale nel Piemonte della Seconda Reggenza*, cit., pp. 190-193.

¹⁹ Sulle vicende relative all'emanazione di questa importante consolidazione e sull'impatto che ebbe sull'ordinamento sabauda è ancora imprescindibile il rimando a M.E. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770). Storia esterna della compilazione*, Milano-

Gli storici del diritto hanno semmai riconosciuto a Giovanna Battista il merito di aver tentato di “mettere ordine” nel sistema normativo sabaudo ed hanno in particolare evidenziato due rilevanti risultati a cui ella giunse: la promozione di alcune compilazioni di carattere privato degli editti ducali e l’emanazione delle raccolte normative note come le *Costituzioni criminali* (1677) e *civili* (1680)²⁰.

Si può dire che nell’impossibilità/incapacità politica di arrivare ad una complessiva riforma ordinamentale, la Reggente abbia avuto come priorità la gestione del complesso giuridico dei suoi Stati e abbia messo quindi in cantiere una serie di interventi per agevolare gli operatori del diritto che, nella loro attività forense e amministrativa, si trovavano a confrontarsi quotidianamente con un «coacervo di leggi accumulate via via disordinatamente lungo tre secoli, [che; n.d.r.] inceppavano il lavoro dei tribunali sabaudi e la pratica di interpretazione forense e di applicazione giuridica»²¹.

La grave disorganicità e la conseguente crisi in cui versava il diritto comune alla fine del Seicento interessava infatti anche il ducato, che si presentava composto da una pluralità di fonti, civili e canoniche, indissolubilmente intrecciate tra esse, cui si aggiungevano la legislazione patria, gli statuti, le consuetudini, i privilegi locali e, infine, il patrimonio della giurisprudenza dei Grandi Tribunali (a cui, a determinate condizioni, venne riconosciuto il valore di precedente vincolante almeno a partire dal XVI secolo)²².

Torino-Roma, Fratelli Bocca editori 1928 (rist. an. Savigliano, L'Artistica 1986); e a F. Micolo, *Le Regie Costituzioni: il cauto riformismo di una piccola Corte*, Milano, Giuffrè editore 1984. Una sintesi della politica legislativa attuata da Vittorio Amedeo II è inoltre offerta da G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna, vol. I, Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino 1976, pp. 197-202. Più recentemente si vedano poi G.S. Pene Vidari, *La progressiva affermazione di un "diritto patrio" sabaudo*, in *Studi sulla codificazione in Piemonte*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli editore 2007, pp. 44-50 (già edito con il titolo *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione. Secoli XVI-XIX*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma, Viella 2006, pp. 201-215); Id., *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude. 1723*, a cura di N. Picardi, Milano, Giuffrè 2002, pp. IX-XL; I. Soffietti e C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli editore 2008, pp. 53-95.

²⁰ Si vedano per tutti le valutazioni formulate da G.S. Pene Vidari, *La progressiva affermazione di un "diritto patrio" sabaudo*, cit., p. 44; I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 50-51; M.E. Viora, *Le costituzioni piemontesi*, cit., pp. 39-43; C. Dionisotti, *Storia della Magistratura piemontese*, Torino, Roux e Favale 1881, I, pp. 186-188.

²¹ V. Castronovo, *Borelli, Giovanni Battista*, in «DBI», vol. 12 (1971), pp. 551-552.

²² Per una panoramica sulle fonti vigenti (e sui rapporti tra esse) nel ducato dalla sua fondazione sino al XVIII secolo si veda I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 1-51.

Al fine di facilitare il districarsi all'interno di questo caotico *corpus* normativo, a partire dalla fine degli anni '70 del XVII secolo, la Corte incoraggiò la preparazione di alcune opere private, che consistevano in pubblicazioni ordinate e di rapida consultazione di molteplici provvedimenti. Autori ne furono giuristi che prestavano, a diverso titolo, la loro attività presso le principali magistrature ducali²³.

Nel 1679, l'avvocato del Senato di Chambéry Gaspard Bally, pubblicò il *Recueil des édits et reglement de Savoye*²⁴. L'idea di fondo che animava questa raccolta era ben sintetizzata nella dedica alla Madama reale che apriva il testo:

Nos Souverains ont fait des Edits par lesquels ils ont adjouté ou retranché des Loix Romaines ce qu'ils ont crû être plus convenable à leur Etat et au repos de leurs Sujets, mais la plupart de ces Edits étant restés sans force et sans execution, Vôtre Altesse Royale a voulu les faire recueillir et les mettre dans leur ordre, afin que personne ne les ignorât, et qu'ils ne fussent plus en confusion comme ils avoient été par le passé²⁵.

L'obiettivo principale che questo volume voleva dunque raggiungere era garantire la corretta applicazione della normativa patria, mediante una più immediata conoscenza della stessa e, in particolare, di quegli editti che, nel corso dei secoli, erano rimasti

²³ Con una riuscita espressione, Pene Vidari definì queste raccolte come «semiufficiali», proprio per sottolinearne il carattere in un certo senso "ibrido" ed il ruolo che ebbe nella loro redazione l'azione propulsiva dell'autorità di governo (G.S. Pene Vidari, *La progressiva affermazione di un "diritto patrio" sabauda*, cit., p. 44). Insiste su questo punto anche F. Aimerito, *Borelli, Giovanni Battista (Giambattista)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (d'ora innanzi anche solo *DBGI*), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, Bologna, il Mulino 2013, I, p. 303.

²⁴ G. Bally, *Recueil des édits et reglement de Savoye. Depuis Emanuel Philibert, jusques à present fait ensuite des Ordres de Madame Royale, heureusement Regente*, Chambéry, Chez Estienne Riondet 1679. Oltre che con quest'opera, il Bally si mise in luce alla fine del secolo con un trattato pratico sulle servitù e sulle prerogative signorili nelle province savoiarde (Id., *Traité des taillables et mains-mortables, très-utile et nécessaire à tous ceux qui font profession de la Pratique judiciaire, et même aux Seigneurs et à ceux qui se veulent affranchir*, Annecy, Humbert Fontaine 1699) e con un breve manuale sui patti matrimoniali e dotali (Id., *Pactions matrimoniales, ou Traité des matières des dottes, rangé sous le texte d'un contrat dotal, absolument nécessaire à tous juges, praticiens, notaires et autres. Vu et corrigé par le Souverain Sénat*, Chambéry, Estienne Riondet 1699); cfr. G. Mola di Nomaglio, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle Valli di Lanzo*, Lanzo Torinese, Società storica delle Valli di Lanzo 2006, p. 94. Insiste sulla prolifica penna di Bally anche B. Berthier, *Les sources institutionnelles du droit sabauda-sarde sanctionné par le Sénat de Savoye*, in *Le Sénat de Savoie: archives, historiographies, perspectives XVI^e-XIX^e siècles*, a cura di F. Briegel e S. Milbach, Chambéry, Université de Savoie 2013, p. 175.

²⁵ G. Bally, *Recueil des édits et reglement de Savoye*, cit., *Dedica a Maria Giovanna Battista*.

sepolti e dimenticati nelle cancellerie senatorie²⁶. Tra l'altro, come si evince anche dal titolo di questo lavoro, la sua vocazione era piuttosto regionale, e ciò emergeva pure dalla scelta di concluderlo riportando, in allegato, il regolamento di Luigi XIV per la definizione dei confini tra la Savoia ed il Delfinato e le patenti di accettazione e di esecuzione emanate da Carlo Emanuele II tra il 1672 ed il 1673.

Sempre nel 1679 veniva poi editata un'altra compilazione che raccoglieva invece le principali disposizioni riguardanti l'amministrazione finanziaria del ducato²⁷. Autore ne fu Alexandre Jolly, a cui Carlo Emanuele II nel 1661 aveva conferito l'ufficio di mastro uditore della Camera dei conti di Chambéry²⁸. Analogamente a quella di Bally, lo scopo precipuo di tale iniziativa consisteva nel recupero e nella divulgazione di quelle disposizioni che tendevano «à la conservation des droits de cette Couronne Royale» e che, accumulatisi nei registri della Camera, «n'étoient pas aussi connues qu'elle devoient l'être»²⁹.

Quanto alla loro impostazione, pur presentando una diversa organizzazione interna, queste due opere palesavano alcune similitudini tra le quali spiccava lo specifico *focus* locale e il fatto di iniziare entrambe con l'elenco dei principali provvedimenti relativi ai

²⁶ La raccolta del Bally includeva gli editti sabaudi relativi alla Savoia emanati dal 1559 al 1679, oltre al regolamento del Senato di Savoia e diverse sentenze della medesima magistratura, cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., p. 39. La "Table des matières principales" che chiudeva la raccolta era così articolata: *Abbés, Affranchisement, Agriculture, Amandes, Amortissement, Appellations, Armes, Armoiries, Arrests, Aubaine, Audiance, Avocats consistoriaux, Barons et Bannerets, Benefices, Blasphemateurs, Bourgeoisie, Calendrier, Censes, Chasse, Chemin, Chevaliers, Commerce, Confins, Conseil d'État, Conseil de Genevois, Consignations, Duel, Ecclesiastiques, Épices, Estrangers, Feries, Foires, Grace, Grains, Guerre, Heritiers avec benefice d'inventaire, Hypotheque, Hôpitaux, Ieu, Iuges, Iustice, Liege, Marchands, Mariage, Marquis, Messagerie, Mineurs, Monnaye, Munitions, Nobles, Notaires, Pacts et Promesses, Pauvres, Peage, Poisson, Postes, Possessoire, Pragmatique, Presceance, Prescription, Prisonniers, Procession, Procureurs, Reachept, Religieux, Religion, Renonciation, Santé, Sénat, Servu, Soldats, Substitutions, Tabellion, Tailles, Tavernes, Traitte Foraine, Transactions, Union des voix, Voleurs, Usuriers.*

²⁷ A. Jolly, *Compilation des anciens édits des princes de la Royale Maison de Savoye. Ensemble les édits de Madame Royale, Marie Jeanne Baptiste de Savoye, touchant la Jurisdiction de la Chambre des Comptes, la Gabelle Generale, La Taille et Tresorerie Generale, le Domaine, Chambéry, Estienne Riondet 1679.*

²⁸ Cfr. G. Claretta, *Sui principali storici piemontesi e particolarmente sugli storiografi della R. Casa di Savoia. Memorie storiche, letterarie e biografiche*, Torino, Stamperia Reale G.B. Paravia 1878, pp. 145-146.

²⁹ A. Jolly, *Compilation des anciens édits des princes de la Royale Maison de Savoye*, cit., *Dedica a Maria Giovanna Battista.*

due Grandi tribunali esistenti in Savoia (il Senato nel caso di Bally e la Camera dei conti in quello di Jolly)³⁰.

Se da un lato si considera il ruolo centrale che questi Supremi tribunali ricoprivano nell'organizzazione istituzionale sabauda e, soprattutto, all'interno del sistema giuridico (come fonti e, nel contempo, applicatori del diritto) e, dall'altro, l'affiliazione ad essi degli stessi autori, ciò non stupisce³¹. Come risulta dalle stesse parole cariche di un'evidente enfasi che lo stesso Jolly utilizzò per presentare agli auditori della Camera savoiarda il proprio volume, queste Corti, esempi al più alto livello di giustizia delegata e diretta emanazione del sovrano, avevano emblematicamente finito per rappresentare l'idea stessa della Giustizia: «[...] vous êtes, Messieurs, l'Image la plus parfaite du Prince, l'oeil de sa Justice Souveraine, l'organe de sa puissance Royale, l'interprete de ses Loix, l'Arbitre de l'honneur, et de la fortune de ses Peuples»³².

Il periodo in cui vennero pubblicati i suddetti testi non sembra inoltre casuale. È stato infatti evidenziato che, proprio in questi anni, Maria Giovanna Battista fece dell'editoria di Corte un vero e proprio strumento di propaganda (messo sotto lo stretto controllo dei gesuiti), utile a veicolare l'idea di un'amministrazione «ispirata alla saggezza e volta a proteggere le arti»³³. Se è indubbio che le ricordate collezioni giuridiche avessero un fine immediato assai più pratico rispetto agli altri coevi scritti di carattere storico/celebrativo, è innegabile che anche essi ben si collocassero nel disegno di

³⁰ Cfr. ivi, pp. 1-242; cfr. G. Bally, *Recueil des édits et reglement de Savoye*, cit., pp. 5-16.

³¹ Fra la sterminata bibliografia formatasi sulla storia delle Supreme magistrature sabaude, ci si limita a ricordare (oltre al classico C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., I, pp. 67 ss.) i contributi pubblicati in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration). I Sénats sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino, Giappichelli editore 2001 e in *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles)*, a cura di F. Briegel e S. Milbach, Roma, Carocci 2016. Più in generale sul ruolo dei Grandi Tribunali nella storia giuridica d'età moderna cfr. *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè 1993; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi ed istituzioni: dal medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino 1989; G. Gorla, *I "grandi Tribunali" italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in «Quaderni del Foro Italiano», 1969, pp. 3-39.

³² A. Jolly, *Compilation des anciens édits des princes de la Royale Maison de Savoye*, cit., *À la Chambre des Comptes de Savoye*.

³³ L. Braidà, *Editoria, committenza e censura tra gli ultimi decenni del Seicento e il primo Settecento*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa*, cit., p. 1093. D'altronde, come è stato notato, «In tutti i settori, da quello letterario a quello scientifico, i risultati più alti si devono alla penna di autori strettamente legati alla corte, oppure di scrittori provenienti da diversi Ordini religiosi, i quali, pur operando in ambienti esterni al palazzo, si muovono in sintonia con le direttive della politica culturale della dinastia regnante», cfr. ivi, p. 1094.

esaltazione della dinastia (e soprattutto della sua reggenza) perseguito tramite una più ampia politica culturale³⁴.

Nel 1681 fu infine redatta da Giovanni Battista Borelli la collezione degli *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de' Magistrati di quà da' Monti*³⁵. Rispetto alle precedenti, quest'opera aveva l'ambizione di coprire pressoché ogni materia e non si poneva limitazioni territoriali. Per tali ragioni essa costituì - in un certo senso - il risultato più rilevante dell'attività di riordino legislativo voluta dalla Reggente³⁶.

A livello sistematico essa fu suddivisa in tre parti: la prima raccoglieva gli editti in materia di procedura civile (la «forma, e stile, che si ha da osservare nelle Cause Civili»³⁷), la seconda quelli di rito criminale («il modo di procedere nelle cause criminali»³⁸) e infine una terza articolata in quindici libri dedicati a svariate materie rilevanti per il pubblico governo (le cd. «altre materie separate, e non spettanti all'Instruzione del Processo civile, e criminale»³⁹).

Se queste tre raccolte costituirono un apprezzabile segno della volontà di razionalizzare una normativa confusa, l'impostazione meramente “catalogatoria” che fu seguita nella loro redazione non consentì di superare - da un punto di vista giuridico - quelle predisposte tra il XVI ed il XVII secolo da Giovanni Nevizzano e Antonio Sola⁴⁰ e

³⁴ Delinea da ultimo la strategia celebrativa realizzata dalla Reggente, concentrandosi in particolare sull'istituzione dell'Accademia letteraria di Girolamo Brusoni e dell'Accademia Reale Letteraria e Militare, M. Colella, *Il Barocco sabauda tra mecenatismo e retorica. Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours e l'Accademia Reale Letteraria di Torino*, prefazione di M.L. Doglio, Torino, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo 2019.

³⁵ Cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro Tutrici, e de' Magistrati di quà da' Monti*, Torino, Bartolomeo Zappata Libraro di S.A.R. 1681.

³⁶ Cfr. F. Aimerito, *Borelli, Giovanni Battista (Giambattista)*, cit., I, p. 303.

³⁷ G.B. Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi*, cit., pp. 1-100.

³⁸ Ivi, pp. 103-191.

³⁹ Ivi, pp. 195-1287. La terza parte era la più ampia di tutta la raccolta. Essa si suddivideva in quindici libri che contenevano gli editti sulla fede cattolica (I), sulla casa di Sua Altezza Reale (II), sul demanio (III), sulla magistratura (IV), sul governo politico dello Stato (V), su diversi delitti (VI), sulla milizia (VII), sui feudi (VIII), sul governo della città di Torino (IX), sulle arti (X), sul regolamento dei sindaci e dei consiglieri delle comunità locali (XI), sui contratti (XII), sulle successioni (XIII), sul notariato (XIV) e infine sugli ebrei ed eretici (XV). Cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., pp. 41-42.

⁴⁰ Giovanni Nevizzano nacque alla fine del XV secolo a Buttigliera d'Asti. Lettore di diritto civile all'Università di Torino, egli si mise in luce pubblicando nel 1518 *Sylva Nuptialis*, discusso trattato redatto in forma di *quaestio* sul matrimonio e suddiviso, nella prima edizione, in quattro libri. Nel 1522 predispose poi l'*Inventarium librorum in utroque iure hactenus impressorum*, significativo esempio di repertorio finalizzato ad individuare una bibliografia essenziale di diritto comune con allegate due *quaestiones*

ciò sia per la loro sostanziale incompletezza⁴¹, sia per la mancanza di un effettivo coordinamento critico tra i provvedimenti, volto a sciogliere le molte contraddizioni che la legislazione patria presentava al suo interno.

Riferendo anche ai volumi di Bally e Jolly la riflessione che Castronovo maturò rispetto a quello borelliano, si può quindi affermare che il loro effettivo rilievo si ridusse più che altro a quello di manuali «di uso corrente nella pratica forense»⁴².

Tuttavia queste iniziative manifestarono i germi primigeni della futura *reductio ad unum* della legislazione poi realizzata da Vittorio Amedeo II e, sempre su questa linea, sono inquadrabili i due già citati provvedimenti emanati (più o meno negli stessi anni) dalla seconda Madama reale: le *Costituzioni criminali* (1677) e le *Costituzioni civili* (1680).

All'analisi delle prime è dedicato il terzo capitolo di questo lavoro, tuttavia, trattandosi di una delle eredità più significative del decennio battistiano, è invece necessario fare qualche osservazione più specifica su quelle civili.

Con tale normativa infatti la Reggente, mentre l'ultima compilazione privata del Borelli era in corso di ultimazione, adottò una serie di ordini e direttive che toccavano ambiti rilevanti e attinenti alla stessa composizione sociale del ducato.

esplicative, nelle quali si avanzavano delle proposte concrete per semplificare il sistema giuridico. Sempre nel medesimo anno scrisse poi il *Summarium decretorum Sabaudie [...]* (Asti, G.A. e B. Silva 1522), nel quale prese posizione sul rapporto tra *ius commune* e *ius proprium* e, successivamente, anche una raccolta di *Consilia*, relativi soprattutto a temi di diritto civile, feudale e penale. Antonio Sola si laureò invece all'Ateneo torinese a metà del Cinquecento. Avvocato celebrato presso il Senato di Piemonte, egli scrisse diversi commentari sulla legislazione ducale sabauda. In particolare meritano di essere ricordati i *Commentarii in constitutiones antiquas Ducatus Sabaudiae* (Torino, 1582), relativi soprattutto ai *Decreta seu Statuta* emanati nel 1430 da Amedeo VIII, i *Commentarii in novas constitutiones ducales Patriae Cismontanae* (Torino 1589) sulla legislazione emanata da Carlo Emanuele I tra il 1582 ed il 1587 e, infine, i *Commentaria in Libri Tertii, et Quarti nova Decreta* (Torino 1595) che furono pubblicati, postumi, dal figlio. Tutte le sue opere confluirono poi nel 1607 nei *Commentaria ad Decreta antiqua, ac nova novasque constitutiones [...]*, dei quali venne realizzata un'aggiornata riedizione del 1625 che ebbe una notevole eco e diffusione fino al XIX secolo. Sul Nevizzano cfr. G. Marchetto, *Nevizzano, Giovanni*, in *DBGI*, II, pp. 1424-1425; S. Feci, *Nevizzano, Giovanni*, in «DBI», 78 (2013), p. 308; I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, p. 23. Sulla figura di Sola si veda invece C. Montanari, *Sola, Antonio*, in *DBGI*, II, pp. 1882-1883; I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 23-24; e pure (soprattutto per il ruolo che Sola ebbe nell'amministrazione della città di Torino) P. Merlin, *Amministrazione e politica Tra Cinque e Seicento: Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I*, in *Storia di Torino. III. Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, a cura di G. Ricuperati, Torino, Giulio Einaudi editore 1998, pp. 180-182. Su entrambi si veda infine M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., pp. 37-39.

⁴¹ Minore, ma comunque presente, anche in quella del Borelli, cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., p. 42.

⁴² V. Castronovo, *Borelli, Giovanni Battista*, cit., pp. 551-552.

L'ambizioso intento emergeva dalla stessa prefazione di queste *Costituzioni*, nella quale, dopo aver esaltato i risultati fino a quel momento raggiunti, si volle spiegare le ragioni dell'emananda legge: «Ci viene rappresentato, et una cosa ancora s'aspetta, e si desidera, cioè che non ommettiamo di beneficiare la posterità con qualche legge perpetua, e salutare, come precedentemente hanno fatto le altre Tutrici dei Sovrani, e Reggenti di questi Stati»⁴³.

Da queste parole, e considerando la sua lunghezza, strutturazione e articolazione interna, si capisce che essa non voleva porsi come una semplice *lex correctoria* ma come un atto più organico, che si sviluppava in dieci capi, dedicati ad altrettanti temi di diritto pubblico e privato⁴⁴.

Una delle previsioni più rilevanti era contenuta all'inizio del testo, in cui si stabiliva che gli stranieri residenti negli Stati sabaudi potevano «godere tuttociò, ch'in vigore della ragione delle genti, civile, o municipale godono, e possono godere i Nazionali, ognivolta però che s'usino gli stessi trattamenti co i sudditi di S.A.R., e vicendevolmente che nel caso contrario ne restino esclusi»⁴⁵.

Benché sovente lo *status* personale finisse per essere discriminante, a prescindere dalla nazionalità, nell'individuazione della disciplina giuridica da applicare⁴⁶, fissare un principio di reciprocità di trattamento tra gli abitanti del ducato e quelli degli altri Stati poteva sembrare utile per ordinare ed equilibrare i rapporti intrattenuti dai sudditi⁴⁷ in

⁴³ *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità tra gli Stati, per l'ajuto de' poveri, per la nobiltà, per i feudi, per il giuramento decisivo, per gli inventari legali, pella proibizione della detrazione della trebellianica, pella legitima, per le primogeniture* (3 aprile 1680), prefazione, ff. 282-283 in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, marzo 12, n. 71.

⁴⁴ I capi erano i seguenti: I "Della reciprocità tra gli Stati"; II "Per aiuto de' Poveri"; III "Per la Nobiltà"; IV "Dei Feudi"; V "Dei testamenti"; VI "Del Giuramento decisivo"; VII "Dell'Inventario legale"; VIII "Della proibizione della detrazione della Trebellianica"; IX "Della Legitima"; X "Delle Primogeniture". Cfr. *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., ff. 283-305.

⁴⁵ Ivi, f. 284.

⁴⁶ Il complesso rapporto, spesso in tensione, tra gli "statuti" personali degli stranieri e il diritto ad essi applicabile è stato approfonditamente esaminato, con un *focus* proprio sulla disciplina successoria e sullo sfondo della dottrina bartolista, da C. Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè editore 1990, pp. 1-93; cfr. anche E. Genta e G.S. Pene Vidari, *Storia del diritto contemporaneo*, lezioni a cura di Claudia De Benedetti, Torino, Giappichelli editore 2005, pp. 61-62.

⁴⁷ Il principio di reciprocità nella determinazione del trattamento giuridico da applicare allo straniero trovava addirittura radici, secondo Bartolo da Sassoferrato, nel diritto romano. Ad avviso del giurista

un contesto territoriale che, alla fine del XVII secolo, era ancora assai frastagliato e disomogeneo soprattutto nella zona piemontese.

A ciò conseguì anche l'espressa deroga (seppur in presenza di talune condizioni) del diritto d'albinaggio, che ordinariamente limitava la successione degli stranieri, prevedendo che alla morte i loro beni venissero incamerati dal fisco, salva l'esistenza di convenzioni internazionali particolari⁴⁸. A ben vedere non era la prima volta che negli Stati sabaudi questo diritto, ripreso dall'esperienza francese⁴⁹, subiva delle variazioni e delle modifiche, anche al fine di incentivare l'arrivo di flussi migratori laddove, per ragioni politiche o economiche, si reputasse necessario incrementare il numero di abitanti⁵⁰. Solitamente però la deroga all'"Ubena" avveniva in modo "personalizzato", ovvero tramite l'accoglimento da parte del sovrano di "lettere di naturalità" a fronte di singole suppliche⁵¹. La disposizione che apriva le *Costituzioni civili* rappresentava quindi, in un certo senso, un esempio di normazione generalizzata e ordinaria dell'albinaggio,

marchigiano «Il subordinare l'estensione allo straniero di un diritto sancito dal *ius proprium* alla verifica del trattamento che era riservato, nelle medesime circostanze, al *civis* nell'ordinamento giuridico al quale tale straniero era assoggettato, era un espediente concepito essenzialmente "in odium forensium"», C. Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia*, cit., p. 93.

⁴⁸ Disponevano infatti le *Costituzioni*: «Anzi dovranno ammettersi a qualunque successione come i nazionali quegli d'alieno Dominio c'havranno habitato in questo durante lo spazio di tre anni immediatamente antecedenti al caso, per rispetto del quale dovranno succedere [...]», *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., f. 285.

⁴⁹ Si veda la ricostruzione offerta da P. Sahlins, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne. Réponse à Simona Cerutti*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 2008/2 (63^{esimo} anno), pp. 385-392, in cui riprende le riflessioni (adattandole alla realtà sabauda per rispondere ad alcuni rilievi che gli erano stati mossi) già formulate in Id., *Unnaturally French. Foreign citizens in the Old Regime and after*, Ithaca-Londres, Cornell University Press 2004.

⁵⁰ Cfr. S. Cerutti, *À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 2007/2 (62^{esimo} anno), p. 360. Come ha infatti evidenziato la stessa autrice il «droit d'aubaine pouvait évidemment être une arme à double tranchant, pour des États souvent en manque de population», Ead., *Le droit d'aubaine et la construction des «étrangers» à l'époque moderne (État savoyard, XVIII^e siècle)*, in *Valeurs et justice: Écartés et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, a cura di B. Lemesle e M. Nassiet, Rennes, Presses universitaires de Rennes 2011, pp. 159-176. Secondo Peter Sahlins il diritto di albinaggio non solo non ebbe mai carattere permanente negli Stati sabaudi, ma venne di volta in volta introdotto e regolato come strumento di rappresaglia politica «en réaction à une occupation militaire Française ou à un incident diplomatique», P. Sahlins, *Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine*, cit., p. 390.

⁵¹ Come è stato evidenziato, ancora nei secoli XV-XVI mancavano norme generali sulla naturalizzazione dello straniero e ciò perché «non si trattava [...] di una procedura amministrativa, ma di una prerogativa del sovrano [...] senza intermediazione alcuna», D. Cereia, *Processi di integrazione tra i sudditi degli Stati sabaudi alla fine del secolo XV*, in *Intégration des étrangers et des migrants dans les États de Savoie depuis l'époque moderne*, a cura di M. Ortolani, K. Deharbe e O. Vernier, Nizza, Serre editeur 2019, p. 187.

condizionata all'esistenza di un analogo trattamento nel Paese di origine del soggetto interessato (cosa che, presumibilmente, ne ridimensionava notevolmente la pregnanza pratica), la cui eco permarrà ancora nel XIX secolo nel codice civile di Carlo Alberto⁵².

Ad essere invece escluse dal principio di reciprocità furono le disposizioni sul Porto franco di Nizza, Villafranca e Sant'Ospizio, introdotte per la prima volta da Carlo Emanuele I nel 1613 e nel 1626, e poi implementate da Vittorio Amedeo I nel 1633⁵³. Questa forma di particolarismo doganale, che presentava - per sua stessa natura - un carattere eccezionale, si sottraeva fisiologicamente a qualunque tipo di limitazione «reciprocaria», essendo finalizzata «a promuovere [...] i traffichi di mercantie, e de' cambij»⁵⁴.

Alla premura per l'incremento dei commerci rispondevano anche le disposizioni di questo editto riferite alla nobiltà. Con esse infatti, sul presupposto che fosse opportuno riconoscere anche a questo ceto «la comodità di fare decentemente qualche profitto,

⁵² *Codice civile per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale 1837, art. 26, p. 7: «Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti de' sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà al Sovrano. In difetto essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi Regii, salve le eccezioni che per transizioni diplomatiche potrebbe aver luogo. La reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i Regii sudditi, né applicarsi a quei casi pe' quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti»; art. 27, p. 7: «Gli stranieri non abitanti nello Stato, e quelli che abitandovi non avranno ottenuto il privilegio di naturalità, saranno incapaci a succedere ai sudditi così *ab intestato*, come per qualsivoglia atto di ultima volontà, salvo che tra questo Stato, e quello cui appartengono gli stessi stranieri, sia stabilita in forza di pubblici trattati la reciprocità delle successioni». Per un'analisi della portata di queste disposizioni e del cambio di prospettiva che si ebbe poi nel trattamento dello straniero con l'Unità (anche a seguito dei dibattiti sul principio di nazionalità, formulato da Pasquale Stanislao Mancini negli anni '50 dell'Ottocento) cfr. G.S. Pene Vidari, *Il riconoscimento dei diritti civili dello straniero*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, il Mulino 2014, pp. 65-94.

⁵³ Sulla genesi e sul funzionamento del Porto franco nizzardo cfr. M. Bottin, *Le système douanier des États de Savoie et le régime dérogatoire niçois*, in *Commerce et communications maritimes dans les États de Savoie*, a cura di M. Ortolani, Nice, Serre Editeur 2011, pp. 95-105; Id., *Nice, port de Piémont. La politique maritime des princes de la Maison de Savoie, 1388-1860*, in *Le port de Nice des origines à nos jours*, Nice, Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur et Acadèmia Nissarda 2004, pp. 83-101; Id., *Commerce et port-franc*, in «Nice Historique», 44 (1998), pp. 109-110; Id., *Genèse d'un espace administratif régional: Nice 1560-1614*, in «Recherches régionales Côte d'Azur et contrées limitrophes», 118 (1992), pp. 2-12; Id., *Les franchises douanières du pays niçois*, in «Cahiers de la Méditerranée», 18 (1979), pp. 37-49; Id., *Port-franc et zone franche; les franchises douanières du pays niçois*, in «Recherches régionales», 57 (1976). Per una descrizione degli eventi che portarono, nel XIX secolo, all'abolizione di questo privilegio e poi alla stessa cessione di Nizza (letti attraverso i coevi dibattiti parlamentari), si rimanda a M. Riberi, *Il regno di Sardegna e il 'caso' del porto franco di Nizza. Le principali petizioni e i dibattiti parlamentari*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCII (2019), 1, pp. 244- 270.

⁵⁴ Cfr. *Come la Nobiltà non sarà pregiudicata a' Negotianti nel Porto franco* (19 agosto 1627), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 1071.

col quale possa meglio sostenere il decoro, che le conviene»⁵⁵, veniva dichiarato non essere pregiudizievole per la reputazione dei suoi membri il «tenere fondachi, o magazenì di mercanzie vendendole all'ingrosso»⁵⁶, o impiegare il proprio denaro per l'esercizio di attività artigianali.

Ciò non rappresentava una novità assoluta, perché - in sostanza - si finiva per generalizzare quanto previsto nel 1627 da Carlo Emanuele I il quale, proprio per sostenere il funzionamento del Portofranco nizzardo, aveva deciso di riconoscere che l'attività commerciale (seppur solo nei luoghi direttamente interessati da questa speciale tariffa doganale) non avrebbe dovuto recar danno «in modo alcuno alla nobiltà»⁵⁷, diminuendone ad esempio il prestigio, le prerogative o la dignità.

Tuttavia, consentire ai membri dell'aristocrazia di esercitare *sic et simpliciter* la mercatura in ogni zona del ducato dovette apparire eccessivo anche a Giovanna Battista che, infatti, nelle sue *Costituzioni* inserì un'importante limitazione, richiedendo che essa fosse sempre posta in essere per interposta persona, ovvero senza che i nobili vi assistessero direttamente⁵⁸.

Ad una logica prettamente paternalistica rispondevano poi le norme emanate a favore dei poveri. Seguendo una consolidata tradizione, che risaliva alle riforme di Amedeo IX⁵⁹, la Reggente confermò integralmente le precedenti concessioni in materia.

Il richiamo espresso alla legislazione amedeana non era certo casuale. Proprio questo duca, che nel congedarsi dalla vita (come riporta la sua agiografia) avrebbe ammonito i presenti raccomandando «Facite iudicium, et iustitiam, et diligite pauperes, et Dominus dabit pacem in finibus vestris»⁶⁰, era stato infatti beatificato pochi anni prima dal pontefice Innocenzo XI al termine di un lungo e travagliato processo fortemente

⁵⁵ *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., f. 289.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Come la Nobiltà non sarà pregiudicata a' Negotianti nel Porto franco* (19 agosto 1627), cit., p. 1071.

⁵⁸ *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., f. 289.

⁵⁹ Per un inquadramento biografico di questo duca cfr. F. Cognasso, *Amedeo IX, duca di Savoia*, in «DBI», vol. 2 (1960), pp. 753-755.

⁶⁰ C.G. Morozzo, *Vita, e virtù del Beato Amedeo, terzo Duca di Savoia*, Torino, Battista Zappata 1806, p. 207.

sostenuto dalla dinastia e incentratosi sul tema del rapporto privilegiato del duca con i “suoi” poveri⁶¹.

Da un punto di vista prettamente giurisdizionale, nella medesima sezione di questa legge fu poi previsto che i Senati di Torino e Nizza dovessero appositamente deputare un loro membro alla quotidiana cognizione delle cause dei mendici, prevedendo a tal fine un congruo sistema di compensazione per l'eventuale diminuzione delle sportule a cui potessero andare incontro assolvendo a tale incarico⁶². Si trattava di una misura organizzativa non più procrastinabile, anche considerando il notevole incremento della povertà che si era registrato nel Seicento e che aveva provocato un proporzionale aumento del ricorso all'antico privilegio di foro per i *pauperes*⁶³.

La volontà, dichiarata nella prefazione, di confrontarsi con gli esempi delle precedenti reggenti e, in particolare, con Cristina di Francia⁶⁴, trovava una sua concretizzazione nella sezione dedicata alla feudalità, materia resa particolarmente complicata dalle molteplici forme nelle quali si articolava questa realtà in età moderna e da un sistema giuridico composito che sfuggiva, per sua stessa natura, ad una regolamentazione omogenea e razionale⁶⁵. La prima Madama reale, che pur non si era particolarmente contraddistinta per l'attività legislativa⁶⁶, aveva infatti emanato un editto assai

⁶¹ Come scrisse Angelo Torre, «È proprio questa radice laica e "popolare" a plasmare l'agiografia amedeana. Il beato è presentato da Ranzo come il santo della carità: il tema centrale della sua esistenza di uomo e di duca è rappresentato dal rapporto con i poveri (uno dei temi centrali dell'identità locale nel Piemonte tardomedievale e moderno) [...]. I poveri sono perciò la base del suo consenso politico [...]», A. Torre, *Atti per i santi, discorsi di santità: la beatificazione di Amedeo IX di Savoia*, in «Quaderni storici», Nuova serie, n. 102, vol. 34 (1999), p. 720. Su Amedeo IX cfr. anche P. Cozzo, *Geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, devozioni e sacralità in uno Stato di età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, il Mulino 2006, pp. 201-215.

⁶² Cfr. *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., ff. 288-289.

⁶³ Cfr. F.A. Goria, *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna, il Mulino 2017, p. 119.

⁶⁴ Come ha fatto notare Symcox, Maria Giovanna Battista «Era determinata a lasciare il proprio segno nella storia, eguagliando – o meglio eclissando – le gesta della prima reggente, madama Cristina di Francia, alla quale costantemente si paragonava. Come Maria Cristina, la seconda madama reale era avida di potere; come Maria Cristina, che aveva tenuto il figlio politicamente nell'ombra finché era vissuta, madama Giovanna Battista tentò di prolungare la propria influenza a spese del figlio», G. Symcox, *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, cit., pp. 199-200.

⁶⁵ Per un quadro d'insieme si rimanda a R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma, Laterza 1994.

⁶⁶ Cfr. M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., pp. 34, 38-39.

significativo sulla possibilità di alienare parte dei feudi per costituire doti⁶⁷. Le *Costituzioni civili* confermarono quindi, da un lato, le antiche norme feudali che risalivano alla duchessa Jolanda e a Bianca di Monferrato e, dall'altro, precisarono la portata del provvedimento di Cristina del 2 giugno 1648 che, per quanto «degnissimo d'essere osservato, soggiace a qualche diversità d'interpretatione, et incontra qualche difficoltà nel suo adempimento»⁶⁸.

Esaurite le materie legate all'amministrazione dello Stato in senso stretto, le *Costituzioni* reggentie venivano completate da una serie di disposizioni di stampo più privatistico e relative in particolare alle successioni ed al processo civile.

Per usare le stesse parole di Giovanna Battista (certamente di parte, ma significative per capire come la legislatrice intendesse presentare la propria opera), si trattava di «toutes choses plausibles, qui ne blessoient personne, et ne laissoient que des traces de douceur, de prudence et de justice»⁶⁹.

Da quanto appena esposto si comprende la ragione per la quale proprio questi aspetti della reggenza abbiano nel tempo attirato maggiormente l'attenzione dei giuristi-storici: dietro essi si può scorgere un disegno che, ricalcato in parte su quanto realizzato dai suoi predecessori, pare volto a centralizzare la gestione del diritto, inserendosi a pieno titolo nel lungo percorso di affermazione dello Stato moderno.

Questo volume parte proprio da questa constatazione, ma ne amplia il campo di indagine, sul presupposto che ridurre alle sole iniziative sopra ricordate l'attività giuridica di Maria Giovanna Battista risulti, invero, piuttosto limitante.

Presso l'Archivio di Stato di Torino, nel fondo "*Editti originali*" sono conservati i provvedimenti pubblicati nel ducato tra il 1675 ed il 1684. Si tratta di una testimonianza preziosa, costituita da oltre duecento editti collocati in tre mazzi non inventariati, che rendono plasticamente la poliedricità degli interventi realizzati e la varietà degli ambiti, pubblici e privati, direttamente interessati da essi.

⁶⁷ Cfr. *Editto concernente le doti delle figliuole de' Vassalli, et altre provisioni per la conservatione de' Feudi* (2 giugno 1648), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 843-846.

⁶⁸ *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., f. 290.

⁶⁹ *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye*, cit.

Per agevolare la futura consultazione si è scelto di inserire, in appendice a questo studio, l'elenco di tutti i provvedimenti ivi custoditi, seguendo la numerazione e la registrazione archivistica che essi presentano.

La maggior parte degli ordini emanati in questo lasso di tempo hanno un carattere piuttosto contingente, e presentano uno spaccato della gestione più ordinaria e concreta dei problemi che interessarono il ducato; non mancarono tuttavia esempi di riforme più sistematiche portate a termine o iniziate, che aprirono la strada alla più compiuta riorganizzazione dell'apparato burocratico degli Stati sabaudi.

Prima di affrontare il tema centrale di questa ricerca, costituito dal modello scelto dalla Reggente per la gestione dell'ordine pubblico interno e dagli interventi in tema di processo penale e criminalità, nel primo capitolo si intende quindi offrire una testimonianza più complessiva della legislazione predisposta in questo decennio. Ciò pare innanzitutto necessario per contestualizzare l'azione di Giovanna Battista anche rispetto a quella dei duchi che l'hanno preceduta; inoltre, un'analisi preliminare della normativa ha il vantaggio di offrire un quadro complessivo delle emergenze che il ducato si trovò a dover fronteggiare e dei mezzi impiegati per risolverle.

Nell'oggettiva impossibilità di presentare tutti i molteplici ambiti direttamente lambiti dagli ordini reggentizi, si è scelto di soffermarsi in particolare su quelli relativi alla materia annonaria, a quella commerciale e - infine - a quella universitaria.

Queste tre scelte non sono casuali. Infatti, la normativa pubblicata sul grano e i connessi divieti posti all'esportazione dei generi alimentari al di fuori del ducato fecero parte di una più ampia strategia che, negli anni successivi alla morte di Carlo Emanuele II, fu necessario predisporre per arginare le conseguenze della carestia che colpì l'Europa, mentre quelle sulla giurisdizione commerciale e sull'Università consentono di inquadrare le linee direttrici della convinta - benché cauta - volontà riformistica manifestata dalla Reggente nel solco già tracciato nei decenni precedenti. Si tratta quindi di tre nodi fondamentali che caratterizzarono la gestione dello Stato di Giovanna Battista.

La seconda parte di questo lavoro, suddivisa in ulteriori due capitoli, si incentra invece sull'azione portata avanti per garantire l'ordine pubblico interno agli Stati, ovvero (per

utilizzare l'espressione contenuta nel preambolo delle *Costituzioni criminali* che si è scelta come titolo del presente studio) per assicurare «la sicurezza et il buon essere de Popoli»⁷⁰. Si tratta di un *corpus* normativo significativo, assai eterogeneo come stile e contenuto, ma fondamentale per riuscire a inquadrare gli aspetti più critici della questione penale in un'epoca caratterizzata da un pluralismo giurisdizionale marcato e dalla difficoltà di costruire un sistema repressivo efficiente e centralizzato.

Approfondendo tali punti, si confida quindi di poter offrire un ulteriore contributo conoscitivo sull'esperienza di governo di quella che fu, per utilizzare le parole di Ludovico Muratori, «una delle più sagge principesse del secolo suo»⁷¹.

⁷⁰ *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'aggiunta di nuovi Decreti alli Ducali Criminali* (1 Gennaio 1677), d'ora innanzi solo *Costituzioni criminali 1677*, in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 1

⁷¹ L.A. Muratori, *Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750*, Napoli, Mariano Lombardi 1870, vol. XII, anno MDCLXXX, p. 415.

LA REGGENZA DI GIOVANNA BATTISTA Un affresco normativo (1675-1684)

I.1 La politica annonaria

Per quasi dieci anni, fino al 1684, Maria Giovanna Battista tenne le redini del ducato, cercando di emarginare il figlio anche tramite lo sviluppo di una politica matrimoniale (poi naufragata) che lo avrebbe condotto lontano dalla penisola italiana.

A livello formale, l'ampio complesso normativo che fu prodotto durante la reggenza può essere suddiviso in due parti.

I provvedimenti emanati dal 1675 fino al maggio 1680 risultano intestati direttamente alla Madama reale, quale «duchessa di Savoia, Principessa di Piemonte, Regina di Cipro...» e, soprattutto, «Madre e Tutrice dell'A.R. del Serenissimo Vittorio Amedeo II... et Reggente de' Suoi Stati». Sono questi gli anni della reggenza *de iure*, durante i quali la Duchessa legiferò in luogo del figlio di sua «certa scienza, piena possanza, et autorità Sovrana» sentito il parere del Consiglio¹.

Il 14 maggio 1680, al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, l'impostazione degli editti e delle patenti ducali cambiò in modo evidente.

Da questo momento in poi, essi cominciarono infatti a recare la dicitura «Vittorio Amedeo II, per gratia di Dio Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Re di Cipro...» ed inoltre, prima di esplicitare il contenuto impositivo, riportavano solitamente l'indicazione della previa audizione del parere del Consiglio e della stessa Reggente.

¹ Secondo quanto rilevato da Francesco Aimerito «la classica forma di menzione del "parere del Consiglio", pressoché immancabile nei provvedimenti ducali ufficiali di quest'epoca, sembra potersi volta volta considerare, secondo le circostanze, o puramente tralatizia, o attestante la sola consultazione del Gran Cancelliere o del Cancelliere insieme al collegio dei Referendari o ad alcuni di essi, oppure ancora la partecipazione/assistenza all'atto del Consiglio di Stato "politico" al completo o *in parte qua*, ovvero forse anche l'intervento di un congresso di specialisti, di norma anch'essa rivestiti della qualifica di consiglieri, costituito/convocato *ad hoc*», F. Aimerito, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei Memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino, Giappichelli editore 2018, p. 155.

Tuttavia, nonostante l'apparenza, il governo di Giovanna Battista continuò *de facto* ancora per alcuni anni e fu proprio il futuro re sabardo a renderlo possibile. Con le Patenti di costituzione del suo *Consiglio segreto* del 14 maggio 1680², Vittorio Amedeo II chiese infatti alla madre di

continuare ancora per qualche tempo la Reggenza di questi Stati che con incomparabile prudenza, generosità e vantaggio [...] ha saputo sin ad hora in congiunture si difficili sostenere, et a restare servita d'aggiungere almeno alle infinite obligationi che le dobbiamo per si gloriose fatiche la continuatione della seria sua applicatione, et affettuosissima sollecitudine al maneggio tanto degli affari stranieri, che di quelli dello Stato con dare ella stessa gli ordini che stimerà più opportuni ai miei Ambasciatori e Ministri nelle Corti de' Principi, a' Magistrati, Governatori ed Ufficiali dello Stato come giudicherà meglio per maggior vantaggio, e felicità della detta Amministrazione³.

Il riferimento alle "difficili congiunture" presente in questo testo era alla grave carestia che interessò il ducato tra il 1675 ed il 1680⁴.

Il primo tema che si intende esporre in questo capitolo concerne proprio la gestione di questa criticità, che costrinse la Madama reale a predisporre una serie di interventi normativi emergenziali.

Già Carlo Emanuele II, poche settimane prima della sua improvvisa morte, aveva provveduto il 10 maggio 1675 a proibire (tanto in Piemonte quanto «di là da Colli», cioè in Savoia) di vendere grano all'estero e aveva revocato, dopo aver sentito il parere della Camera dei conti, «tutte le licenze concesse a chi sia, tanto per Ordini generali, che provisioni particolari»⁵, vietando, nel contempo, di accumularne oltre la quantità solita e necessaria secondo l'uso.

² Cfr. *ivi*, p. 156.

³ *Patenti del duca Vittorio Amedeo II di confermazione, o sia nuova costituzione del suo consiglio segreto di Stato, composto de' consiglieri ivi nominati; con dichiarazione, che in tal consiglio possa intervenire a suo piacere l'arcivescovo di Torino* (14 Maggio 1680), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, marzo 13, n. 73^{secondo}.

⁴ Delinea cause e conseguenze di questa carestia, con particolare riferimento alle contromisure prese dalla città di Torino, G. Symcox, *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, cit., pp. 215-225.

⁵ Cfr. *Proibitione d'estrar grano, formento, barabriato, segla, farina, e marzaschi, eccettuati li risi, senza licenza; di cumularne de' raccolti ne' Stati, oltre l'uso di casa; eccettuati li granatari, panatari, rivendaruoli, e simili, quali potranno cumularne la quantità, che loro verrà concessa per il servizio pubblico* (10 maggio 1675), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 639-640.

Leggendo al di là dei toni tranquillizzanti utilizzati in questo provvedimento, che iniziava assicurando ai sudditi che «lo Stato si trova provisto de' Grani, e che il loro prezzo è altresì moderato»⁶, si poteva chiaramente percepire l'evidente timore di una possibile degenerazione della situazione, confermato anche dalla previsione di significative pene pecuniarie (ma anche corporali) contro i suoi eventuali contravventori.

È tuttavia probabile che i segnali che arrivarono a Torino nella primavera del 1675 lasciassero ancora sperare in un esito complessivo positivo degli imminenti raccolti. Ciò, quantomeno, è quanto sembra emergere dal comportamento del legislatore.

Infatti, con un successivo *Biglietto* del 10 giugno, la Reggente aveva addirittura sospeso il precedente divieto di esportare granaglie fuori dagli Stati, così da garantire un certo afflusso di denaro nel Paese, ma il mese successivo era stata costretta a tornare sulle sue scelte ristabilendolo fino a nuovo ordine⁷.

La gravità degli eventi che si stavano profilando risulta anche da un passo delle *Mémoires* della reggenza:

le Piémont auparavant si abondant en grains, qu'une seule recolte auroit pu suffire pour trois ans, perdit tout d'un coup sa fertilité, et cela dura presque pendant toute la régence, mais le mal se fit bien plus sentir en l'année 1678: comme nous verrons dans la suite: une cruelle famine affligea tout le paÿs et sans des soins extraordinaires, et des dépenses très considerables pour faire venir des bleds des pays étrangers, la moitié des peuples auroit péri⁸.

⁶ Ivi, p. 639.

⁷ Le ragioni di questo *revirement* furono esplicitate da Giovanna Battista nell'editto del 10 luglio 1675: «Stanti le notizie che hora habbiamo, che per le frequenti tempeste, le quali sono indi cadute sopra molti finaggi, e tra questi in alcuni de' più fertili, e più atti alla produzione de' grani, n'è stata sportata notabile quantità, giunta l'intemperie de' tempi susseguita, che oltre haverne più del solito allungato il raccolto fa generalmente temere della scarsezza, e tenuità di quello; Ci persuadono queste nuove emergenze, che fin'all'esito d'esso raccolto, e che habbiamo certe informazioni della quantità del medesimo, non lasciare correr l'indistinta, e libera permissione dell'estrazione portata dal sudetto ultimo ordine, ma bensì di quella moderare in maniera che non possa lo Stato riceverne alcun danno, ma più tosto utile, et vantaggio secondo detteranno le notizie che successivamente ne prenderemo»; *Ordine di Madama Reale Maria Gioanna Battista di restrizione della permissione dell'estrazione de' grani e vettovaglie a quella quantità, che verrà fissata nelle licenze, che si otterranno in iscritti; ferma restando la proibizione de' cumuli* (10 luglio 1675), in ASTO, Sez. Corte, Materie giuridiche, Editti originali, mazzo 12, n. 72, (per una versione a stampa e in estratto cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 640).

⁸ *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye, et de La Continuation de son gouvernement, depuis la Majorité du duc son fils jusqu'à son Mariage*, la versione che

Come testimoniano i numerosi ordini pubblicati da questo momento in avanti, Maria Giovanna Battista tentò di arginare gli effetti negativi di questa calamità, cercando di conservare e non disperdere, per quanto possibile, il grano nei suoi Stati.

Per poter realizzare questo obiettivo era però preliminarmente necessario conoscere con una certa esattezza la quantità di cereali presente in Piemonte ed in Savoia. Si provvide pertanto, con un editto del 5 novembre 1675, a ordinare a tutti i soggetti residenti di comunicare entro quindici giorni la quantità di generi alimentari posseduti, e ai «capi di casa, tanto vassalli, sudditi, che forastieri, et abitanti nei sudetti Stati»⁹ di comunicare il numero dei componenti della propria famiglia¹⁰.

A questo primo problema di ordine logistico si aggiungeva anche quello del contrabbando, incrementato dalla crescita del prezzo dei generi alimentari. Come infatti ammesso nel medesimo atto, una notevole quantità di granaglie riusciva comunque (nonostante la perentorietà dei divieti vigenti) a uscire dai confini «per via di sfrozo»¹¹. La pena che fu prevista per contrastare questo fenomeno fu della galera a vita e della confisca integrale dei beni dello sfrozatore e di chi avesse in qualunque modo concorso alla sua azione¹². Sull'effettiva e piena esecuzione di questo provvedimento non è possibile pronunciarsi senza più ampie ricerche, ma esso colpisce certamente per la sua severità, tanto che la stessa Camera dei conti ed il Senato di Torino, in sede di

si è utilizzata è quella conservata presso la Biblioteca di Val Cismon, che è stata pubblicata e tradotta da Carlo Naldi: cfr. C. Naldi, E. Gianasso e C. Roggero (a cura di), *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. Memorie della Reggenza*, Torino, Centro Studi Piemontesi 2011, p. 92.

⁹ Cfr. *Ordine di Madama reale Maria Gioanna Battista di rinovazione della proibizione dell'estrazione de' grani, e vettovaglie; con ampliazione di Pene, Consegn generale delle medesime, ed anche delle Persone da 3 anni in su* (5 novembre 1675), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 80 (per una versione a stampa cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 642). Sul concetto di "capo di casa" (inteso sommariamente come il "capo famiglia") e per una ricostruzione dei censimenti realizzati in Piemonte in età moderna si veda G. Prato, *Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII, XVIII*, in «Rivista italiana di sociologia», X (1906), pp. 308-376.

¹⁰ Cfr. *Ordine di Madama reale Maria Gioanna Battista di rinovazione della proibizione dell'estrazione de' grani, e vettovaglie; con ampliazione di Pene, Consegn generale delle medesime, ed anche delle Persone da 3 anni in su*, cit.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

interinazione, intervennero per temperarne in una certa misura il rigore, chiarirne l'interpretazione e salvaguardare le rispettive attribuzioni giurisdizionali¹³.

Nei due anni successivi (1676-1677) altri provvedimenti rinnovarono la vigenza delle pregresse disposizioni in materia e introdussero una politica fiscale di particolare favore, che consisteva nella cancellazione dei dazi e delle gabelle che sarebbero spettati al fisco, ai vassalli ed alle comunità locali e nel dimezzamento delle imposte di passaggio sui porti e sui ponti, per chi avesse portato in Piemonte grano e farine¹⁴. Va tuttavia riconosciuto che, a livello concreto, acquistare da intermediari esteri o da altri Stati questo tipo di beni non fu impresa agevole. In quegli anni infatti problemi analoghi a quelli piemontesi si registrarono in tutta la Penisola, mentre gli ordini da Paesi più lontani rischiavano sovente di non andare a buon fine o di essere requisiti durante il viaggio¹⁵.

L'impianto normativo predisposto dalla reggenza per fronteggiare la crisi alimentare, inizialmente piuttosto caotico e affastellato, raggiunse una sua organicità con due importanti regolamenti adottati nel settembre del 1677 e nell'agosto del 1678¹⁶.

Dall'esame di essi è possibile delineare la linea strategica posta in essere da Maria Giovanna Battista, che si fondava sul divieto del traffico esterno dei grani e degli altri

¹³ La Camera dei conti specificò ad esempio quanto segue: «con ciò che si come per forma del medesimo non si può procedere a perquisitione, salvo per quelle vittovaglie che non saranno state consegnate, non si potrà prender alcuna sorte di spese, meno metter in vendita tutto, o parte d'esse vittovaglie, che si saranno ritrovate, eccetto precedenti conclusioni d'uno de' signori avvocati patrimoniali generali riferite in Magistrato, ne si potrà astringer alcuno a vender tutto, o parte de' grani, che si ritroverà havere oltre il proprio uso, salvo datone prima avviso a questo Magistrato, et havutane la permissione d'esso; e che la consegna da farsi de' risi non s'intenderà proibita per hora l'estrazione de' medesimi», *Interinazione della Camera dei conti*, allegata a *Ordine di Madama reale Maria Gioanna Battista di rinovazione della proibizione dell'estrazione de' grani, e vettovaglie; con ampliazione di Pene, Consegna generale delle medesime, ed anche delle Persone da 3 anni in su*, cit.

¹⁴ Cfr. *Ordine, che dichiara tutti li Grani, Formenti, Barbariati, Segle, Farine, e Marzaschi che s'introdurranno dalli Stati, e Luoghi circonvicini nelli Stati di S. A. R. dal giorno della publicatione del presente sino per tutto Luglio 1678 liberi, et esenti da ogni Gabella, Dacito, e Pedaggio, con ciò però, che li conducenti, et altri, che ne faranno introdurre dovranno consignare alla prima posta nell'entrare, e levare la bolletta, quale se gli spedirà gratis* (16 agosto 1677), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 645.

¹⁵ Cfr. G. Symcox, *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, cit., pp. 217-218.

¹⁶ Cfr. *Editto di Madama reale Maria Gioanna Battista di proibizione dall'estrazione de' grani, e far cumuli d'essi per mantenere l'abondanza nel Piemonte attesa la tenuità del raccolto. Colle rispettive Interinazioni* (22 settembre 1677), e *Ordine di Madama reale Maria Gioanna Battista di proibizione dell'estrazione de' grani, con permissione d'introduzione da' Stati forastieri, quali saranno tenuti osservare le cautele ivi prescritte* (20 agosto 1678), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, marzo 12, nn. 20 e 48 (a stampa in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 648-651 e 653-655).

cereali, sulla limitazione di quello interno, sul contrasto alle azioni speculative realizzate dai panettieri e dagli altri commercianti e, infine, sull'aumento ulteriore delle sanzioni previste contro i contravventori e, in particolare, i contrabbandieri¹⁷.

Per avere una normalizzazione della situazione fu necessario attendere la fine del 1680, quando, nonostante una certa cautela che ancora traspariva dalle determinazioni ducali¹⁸, il periodo più difficile poteva dirsi superato.

L'azione piuttosto centralista realizzata in questo frangente dalla Madama reale non poteva dirsi del tutto inedita, dal momento che ricalcava quanto realizzato da Giovanni Battista Truchi in occasione della meno cruenta carestia del 1669-1670¹⁹. A ben vedere, proprio il conflittuale rapporto con il primo presidente delle Finanze dell'ex consorte (estromesso in poco tempo dal Consiglio di Reggenza)²⁰ costituì una delle caratteristiche dei primi tempi dell'esperienza governativa battistiana che, pur archiviando presto il disegno di risanamento del bilancio iniziato sotto Carlo Emanuele II per inaugurare una nuova stagione di spese pubbliche volte principalmente a mantenere altro il consenso dell'aristocrazia, proseguì in molti aspetti la politica mercantilistica sostenuta dal Truchi²¹.

¹⁷ Oltre alla previsione della "morte naturale" per i casi in cui, oltre, al fatto in sé del contrabbando, avesse concorso qualche altra circostanza aggravante, veniva concesso ai soldati di giustizia di poter uccidere impunemente gli sfrozadori che, colti in flagranza di reato, avessero opposto resistenza violenta all'autorità. Cfr. *Editto di Madama reale Maria Giovanna Battista di proibizione dall'estrazione de' grani, e far cumuli d'essi per mantenere l'abondanza nel Piemonte attesa la tenuità del raccolto. Colle rispettive Interinzioni* (22 settembre 1677), cit., capo 2.

¹⁸ Si vedano ad esempio l'*Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione dell'estrazione de' grani, e granaglie fuori stato* (14 Agosto 1680) e l'*Editto del duca Vittorio Amedeo II di conferma dell'altro delli 14 agosto riguardante l'estrazione de' grani, con imposizione delle penali ivi espresse* (22 Settembre 1680), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editto originali*, marzo 13, nn. 75 e 78.

¹⁹ Cfr. P. Bianchi, *Levaldigi, Giovanni Battista Truchi, conte di*, in «DBI», vol. 64 (2005), pp. 728-731. La stessa considerazione è proposta da C. Rosso, *Uomini di potere nella Torino barocca (1630-1675)*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa*, cit., p. 92.

²⁰ Cfr. G. Symcox, *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, cit., p. 201.

²¹ Sulla politica di stampo mercantilistico promossa da Truchi si rimanda alle considerazioni svolte da P. Bianchi, *Levaldigi, Giovanni Battista Truchi*, cit., e agli studi di L. Bulferetti, *L'elemento mercantilistico della formazione dell'assolutismo sabaudo*, in «Bollettino Storico bibliografico subalpino, LIV (1956), pp. 273 ss.; Id., *Assolutismo e mercantilismo di Carlo Emanuele II (1663-1675)*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», Serie 3°, tomo II, Torino 1953, pp. 180-264; Id., *Sogni e realtà nel mercantilismo di Carlo Emanuele II*, in «Nuova rivista storica», XXXVII (1953); Id., *Considerazioni generali sull'assolutismo mercantilistico di Carlo Emanuele II (1663-1675)*, in «Annali delle Facoltà di lettere e filosofia e magistero dell'Università di Cagliari», IXI (1952), pp. 172 ss.

Gli anni della carestia costituirono quindi il primo vero "banco di prova" per Duchessa, la quale, pressata dalla necessità di conservare sufficienti risorse alimentari, non poté far altro che assumere una rigida posizione protezionistica anche a scapito di altri interessi economici e fiscali.

I.2 Una "nuova" giurisdizione commerciale

Oltre a cercare di aumentare le quantità di grano nelle disponibilità del ducato, Giovanna Battista cercò, per quanto possibile, di sostenere anche le ragioni della classe mercantile, come evidenzia la creazione di un nuovo giudice ad essa appositamente dedicata, ovvero il Consolato²².

Le riforme sulla giurisdizione commerciale rappresentarono infatti un momento rilevante nella politica battistiana e per i suoi rapporti con la capitale²³.

Il 15 novembre 1676, a poco più di un anno dall'inizio della reggenza, l'Università dei banchieri, dei mercanti e dei negozianti di Torino inviò alla Madama reale un *Memoriale* composto da dodici capi. Le richieste delle corporazioni erano sostanzialmente due: l'introduzione di una piazza di cambio e di una apposita magistratura consolare deputata alla risoluzione delle relative liti²⁴.

La prima istituzione avrebbe dovuto intrattenere una diretta corrispondenza con le principali fiere di cambio delle altre città, e fu in effetti ritenuta utile anche dalla Duchessa per «augmenter par toutes sortes de voies»²⁵ il commercio. Tuttavia, nell'evidente tentativo di prevenire abusi e possibili speculazioni mercantili, nella risposta al *Memoriale* si specificava che la sua introduzione sarebbe stata subordinata al rispetto di alcune condizioni. Si pretendeva in particolare che i cambi praticati fossero «veri, e reali, e che l'utile, o sia prezzo de' Cambi da un Luogo all'altro non sia eccessivo,

²² M. E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi*, cit., p. 142

²³ Cfr. P. Bianchi e A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia, Morcelliana 2017, p. 162.

²⁴ Sulle caratteristiche e l'evoluzione della magistratura consolare nell'esperienza giuridica sabauda si rimanda a G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal Trono all'albero della libertà, Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali 1991, pp. 221-224, in cui l'Autore riprende ed amplia le osservazioni già svolte nelle prime pagine di *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 43-44 (1971-1972), pp. 1-98 (estratto).

²⁵ *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye*, cit.

ma moderato, e secondo la consuetudine, et l'equità naturale de' commerci. E quanto a' Cambi delle Fiere detto volgarmente, Cambio al conto, che s'osservi indistintamente, come sarà in esse fiere costituito, il prezzo del Cambio con che questo sia parimente Cambio vero, e reale, e non altrimenti»²⁶.

Il Consolato aveva invece il compito di conoscere «tutte le cause mercantili, e dipendenti da' traffichi, e negozi loro, e principalmente da' cambi, come anche proceder all'elettione, e deputatione di quei giudici, a' quali saranno dette cause devolute per appellatione»²⁷. Come ogni *iudex mercatorum* di età moderna, nella risoluzione delle controversie esso non seguiva la procedura ordinaria civile, «troppo complicata, oscura e lenta»²⁸ per rispondere efficacemente alle dinamiche esigenze del commercio, ma giudicava "alla mercantile", seguendo cioè un rito sommario più celere che si fondava sull'equità, sulla buona fede e sulle consuetudini locali²⁹. A questo proposito, con un Biglietto inviato al Senato nel 1683, si prevede ad esempio che per dimostrare in giudizio la fondatezza dei crediti derivanti dal commercio sarebbero state sufficienti «prove sommarie, che faranno coll'esame di due o più testimonij»³⁰

²⁶ *Memoriale a capi sporto a Madama Reale Maria Giovanna Battista dall'università de' banchieri, mercanti, e negozianti di Torino per lo stabilimento d'una piazza di cambio conforme di pratica negli altri paesi, colle risposte a caduno de' capi per essa proposti. Colle interinazioni senatoria, e camerale* (15 Novembre 1676), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 91.

²⁷ *Editto di Madama Reale Maria Gioanna Battista di costituzione e deputazione degl'officiali del Consolato, coll'autorità, e giurisdizione necessaria per la decisione delle cause, e loro esecuzione a' termini del memoriale a' capi sporto dall'Università de' banchieri, mercanti, e negozianti di questa città* (25 Novembre 1676), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 92.

²⁸ G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, cit., p. 222.

²⁹ *Ibidem*. Uno studio sul funzionamento delle pratiche di "giustizia sommaria" adottate nei suoi primi decenni di vita dalla magistratura consolare torinese è stato realizzato da S. Cerutti, *Giustizia e località a Torino in età moderna: una ricerca in corso*, in «Quaderni storici», vol. 30 (agosto 1995), n. 89 (2), pp. 445-486, poi ripreso ed ampliato in Ead., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli 2003, pp. 49 ss. L'analisi dei giudizi realizzati in questo studio ha evidenziato che, almeno fino agli anni venti del XVIII secolo, la procedura consolare si caratterizzava per la limitatezza delle escussioni testimoniali, per l'importanza riconosciuta alle scritture ed ai documenti mercantili (come ad esempi i libri dei negozi) e per l'ampio ricorso alle diverse forme del giuramento suppletivo, purgativo e soprattutto decisorio che, ad avviso dell'Autrice, era funzionale alla «volontà di trovare un accordo» tra le parti più che a stabilire una verità oggettiva (ivi, pp. 465-469).

³⁰ *Viglietto del duca Vittorio Amedeo II al Senato per cui si dichiara che a favore de' mercanti, banchieri, o negozianti per qualsivoglia loro crediti procedenti da prestiti, vendite, od altro derivante da commercio, debbano bastar le prove sommarie che faranno coll'esame di due o più testimonj monita la parte nel modo stesso, che si provano le materie, che cadono in notorio di fatto permanente per giustificare la qualità mercantile, o che siano banchieri sovra de quali si aggiudicheranno gli interessi de medesimi, mentre non eccedino il sei per cento* (6 febbraio 1683), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13 bis, n. 43.

Dei cinque giudici che dovevano comporre questa magistratura quattro furono scelti tra esponenti delle corporazioni. Quale unico giudice "togato" la Reggente chiamò il conte Giovanni Francesco Gastaldo (consigliere di Stato e referendario di segnatura) che avrebbe dovuto sedere insieme a due banchieri, Gerolamo Quaglia e Giovanni Luigi Gargano, a un mercante di panno, Giovanni Fabri, a un mercante di seta, Michelangelo Marchisio, e, infine, al droghista Gerolamo Alberto³¹.

La particolare formazione scelta da Giovanna Battista non era priva di significato e si poneva, tra l'altro, in controtendenza con la linea prevalentemente adottata nelle coeve esperienze giuridiche, che tendevano viceversa ad affidare questo tipo di giurisdizione speciale esclusivamente a tecnici del diritto³². In effetti nel 1687, poco dopo aver assunto il controllo del ducato, Vittorio Amedeo II riformò il Consolato eliminando totalmente la componente mercantile e prevedendo l'intervento di solo membri "togati"³³.

Gli ordinati della città di Torino sembrano poi suggerire che l'introduzione di questa nuova istituzione non sia stata accolta positivamente da una parte significativa del Consiglio municipale, timoroso di vedere pregiudicate le proprie tradizionali prerogative in materia di commercio³⁴. Probabilmente le paure dei consiglieri torinesi non erano infondate, potendosi leggere questa introduzione nel solco della politica mercantilistica

³¹ Cfr. *Editto di Madama Reale Maria Gioanna Battista di costituzione e deputazione degl'officiali del Consolato, coll'autorità, e giurisdizione necessaria per la decisione delle cause, e loro esecuzione a' termini del memoriale a' capi sporto dall'Università de' banchieri, mercanti, e negozianti di questa città* (25 Novembre 1676), risposta al capo II. Per una contestualizzazione nella società torinese dei soggetti scelti da Giovanna Battista per ricoprire questa carica, si rimanda a S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino (secoli XVII-XVIII)*, Torino, Einaudi 1992, p. 162.

³² G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, cit., p. 225.

³³ Cfr. *Editto di nuova erezione del Consolato sedente in Torino, con provvedimenti pel favore del commercio, e la spedizione delle cause mercantili* (24 luglio 1687), in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, Manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798*, a cura di F.A. Duboin, III, parte seconda, Torino, Davide e Picco 1827, pp. 794-797. La composizione di questo giudice rappresentò una questione delicata e ricorrente nella storia sabauda del XVIII secolo. Con le *Regie Costituzioni* del 1723 il primo re di Sardegna tornò sulle sue precedenti determinazioni e ridusse a tre i membri dei Consolati esistenti nei suoi Stati, eleggendoli esclusivamente tra una rosa proposta dal corpo dei Mercanti. Successivamente Carlo Emanuele III contraddì la scelta del padre, imponendo la presenza esclusiva dei togati a cui si aggiungevano, a Torino, altri due membri (con compiti però solo consultivi) scelti tra i banchieri; cfr. G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, cit., p. 225; RR.CC. 1723, lib. II, tit. XXIV, pp. 234-246 e *Regio Editto pel nuovo stabilimento de' Consolati e soppressione di quello di Casale*, in *Raccolta per ordine di materie*, cit., III, parte seconda, pp. 781-786.

³⁴ Cfr. S. Cerutti, *Mestieri e privilegi*, cit., pp. 159-160.

(atta cioè a controllare la vita economica locale) del defunto consorte e del citato *ex* presidente delle Finanze Truchi³⁵.

Come per la strategia adottata in occasione della carestia, va detto che - anche in questo caso - le scelte fatte dalla Duchessa si potevano inquadrare nel contesto della tradizione sabauda.

Il *privilegium fori* per i mercanti era infatti ben conosciuto nel ducato. A questo fine Emanuele Filiberto, nel 1564, aveva istituito un apposito Conservatore³⁶ e, sull'esempio delle magistrature esistenti a Roma, Firenze e Genova, nel 1626 Carlo Emanuele I aveva provveduto a creare a Nizza un "Consolato del mare"³⁷ composto da tre ministri (scelti rispettivamente tra i consiglieri di Stato, i senatori e gli auditori della Camera dei conti), dai due consoli dei mercanti della città, da quattro membri scelti dal duca fra le «persone capaci, et intelligenti de' negotij» e un segretario³⁸.

Se da un punto di vista strettamente giuridico la scelta della Reggente non rappresentò una novità assoluta essa pare comunque significativa, palesando lo sforzo di rafforzare la Città di Torino come capitale e centro degli interessi del ducato.

I.3 Il rilancio degli Studi sabaudi

Utilizzando la medesima ottica centralista si possono anche leggere gli interventi che furono realizzati sull'amministrazione universitaria, che costituiscono l'ultimo aspetto del governo battistiano su cui si intende focalizzare l'attenzione in questo capitolo introduttivo.

La peste e poi la Guerra civile fra "madamisti" e "principisti" che avevano colpito gli Stati sabaudi all'inizio del Seicento avevano imposto brevi periodi di sospensione delle attività accademiche e provocato una progressiva perdita di prestigio dello Studio

³⁵ Cfr. G. Ricuperati, *Introduzione. I tempi, gli spazi della città e le loro rappresentazioni*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa (1630-1730)*, cit., p. XXXIII e G. Symcox, *La reggenza della seconda madama reale (1675-1684)*, cit., p. 235.

³⁶ G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, cit., p. 223.

³⁷ Cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., I, p. 135. M. Bottin, *Le Consulat de mer de Nice*, in «Cahiers de la Méditerranée», 1979, 18, pp. 55-63.

³⁸ Cfr. *Dichiarazione del numero, e qualità dei Ministri, et Ufficiali de' quali sarà composto il Tribunale chiamato il Consolato del Mare, eretto per il Porto franco di Nizza, Villafranca, e Sant'Ospitio, e delle prerogative del medesimo* (26 marzo 1626), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 1059.

torinese³⁹. Ciò aveva portato allo sviluppo di un concorrenziale e suppletivo sistema "parauniversitario", composto da un ampio scenario di scuole decentrate gestite da congregazioni religiose e laiche e da professionisti (giudici, medici, notai) e al potenziamento di Atenei periferici (come ad esempio quello di Mondovì) che disgregarono l'offerta didattica⁴⁰. Inoltre, molti sudditi residenti in Savoia preferivano andare a formarsi in Francia, all'Università di Avignone, piuttosto che recarsi in Piemonte, e nel 1652 Carlo Emanuele II fu costretto a sanare questa prassi equiparando i gradi accademici ivi conseguiti a quelli rilasciati negli Studi sabaudi⁴¹.

In seguito, con un editto dell'ottobre 1674, il medesimo duca aveva cercato di ridar lustro all'Università della capitale dettando regole puntuali per l'ottenimento della laurea, al fine di evitare le «negligenze, trascuraggini, compiacenze poco lodevoli, o altri disordini»⁴² che si erano andati diffondendo nel corso degli anni.

Nell'ottica di incentivare i nuovi iscritti, con un secondo provvedimento di poco successivo, Carlo Emanuele II aveva poi ribadito diverse concessioni in loro favore. L'occasione era arrivata il 22 novembre 1674, quando una rappresentanza studentesca aveva fatto pervenire al duca, per il tramite dell'avvocato generale del Senato di Torino

³⁹ Cfr. A. Catarinella e I. Salsotto, *L'Università degli Studi in Piemonte tra il 1630 e il 1684*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa*, cit., pp. 527-528.

⁴⁰ Cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, Torino, Dalla Stamperia Reale 1846, II, pp. 328 ss. Sulle vicende dello "Studio" di Mondovì si veda F. Ruffini, *Matteo Gribaldi Mofa Antonio Govea e lo Studio generale di Mondovì*, in *Studi Pubblicati dalla Regia Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto*, Torino, Stab. Tip. Villarboito F. & Figli 1928, pp. 279-286 e, più recentemente, A. Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria 2008, pp. 148-182.

⁴¹ A. Catarinella e I. Salsotto, *L'Università degli Studi in Piemonte tra il 1630 e il 1684*, cit., pp. 527-533, 529

⁴² *Ordine circa il Regolamento dell'Università di Torino (2 ottobre 1674)*, in *Privilegia Almae Taurinensis Universitatis ad augustissima Maria Io. Baptista Victoris Amedei II, Sab. Ducis, Cypri Regis, & c. Matre, Tutrice, ac Regente solertissima non tantum confirmata, sed amplioribus beneficijs cumulata, Augustae Taurinorum, Ex Typographia Georgij Columnae 1679*, pp. 43-46. Gli «abusi perniciosi» a cui si faceva riferimento nel provvedimento, consistevano in diverse irregolarità nella scelta dei lettori e in diverse cattive pratiche che si erano diffuse tra questi ultimi e gli studenti, quali, ad esempio, quella di comunicare in anticipo gli argomenti dell'esame finale (ivi, pp. 44-45). Copia di questo volume a stampa è conservata in ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, mazzo 1, fasc. 2 (*Libro in stampa de' privilegj concessi non tanto da' Sommi Pontefici, che dalli Imperatori, e Duchi di Savoia all'Università di Torino, confirmati, ed ampliati da Madama Reale Maria Gioanna Battista*).

Ettore Bonifacio Frichignono⁴³, un lungo *Memoriale*⁴⁴ suddiviso in diciassette capi che contenevano altrettante richieste di privilegi.

Accanto a quella tradizionale di ottenere una speciale protezione sovrana (contenuta nel capo I), in esso figuravano pretese assai più concrete, come l'esenzione da ogni carico personale e dai dazi e pedaggi per le vettovaglie introdotte nella città dallo studente per il suo sostentamento (capi II-III), il permesso di portare armi offensive e difensive (capo V), una certa immunità penale per i delitti meno gravi (capo VI) ed altre assicurazioni di carattere didattico⁴⁵.

Di particolare interesse da un punto di vista storico-giuridico si appalesava poi il desiderio manifestato dagli studenti di avere quale giudice speciale un magistrato *ad hoc*, ovvero il Conservatore, che avesse cognizione sulle controversie che potevano interessare il personale dell'Università torinese⁴⁶.

⁴³ Per un inquadramento biografico di questo magistrato, già senatore e avvocato patrimoniale della Camera e, dal 2 agosto 1673, avvocato generale del Senato (di cui, nel 1676, divenne anche presidente), cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., II, p. 380. La sua patente di nomina all'Ufficio dell'Avvocato generale è stata invece pubblicata, in estratto, in P. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798 con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore*, Torino, Onorato Derossi 1795, I, pp. 501-503.

⁴⁴ Il testo originale del *Memoriale*, con le osservazioni manoscritte dell'avvocato generale Frichignono sull'opportunità di concedere quanto richiesto dagli studenti, è conservato in ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, mazzo 1, fasc. 13, *Memoriale a capi sporto al Duca Carlo Emanuel da Sculari e Studenti nella Regia Università, con concessione a favor de medesimi di diversi privilegi. Coll'interinazione Senatoria*. Sempre nel medesimo mazzo è altresì presente una versione a stampa del *Memoriale* e della risposta del duca, pubblicato nel volume *Privilegia Almae Taurinensis Universitatis ab Augustissima Maria Io. Baptista Victoris Amedei II*, cit., 1679, pp. 47-52.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Sul punto, ci si permette di rimandare a M. Traverso, *Il privilegium fori dell'Università di Torino tra i secoli XVIII-XVIII. Ascesa e declino di una Magistratura*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCIII (2020), fasc. 2, pp. 182-191.

Pur non trattandosi di una novità⁴⁷ esso, a ben vedere, costituiva un aspetto fondamentale dello statuto speciale voluto dagli studenti, rappresentando lo "strumento" per garantirne il concreto rispetto⁴⁸.

Il 22 novembre il duca aveva risposto al suddetto *Memoriale* con un editto che recepiva sostanzialmente le richieste studentesche, seppur nella versione più "moderata" suggerita dall'avvocato generale Frichignono.

Anche Maria Giovanna Battista era consapevole della necessità di risollevarlo lo Studio sabauda. Come espresse nelle sue memorie infatti: «L'Université de Turin autres fois si celebre, et dont il s'étoit sorti de si grands hommes en toutes sortes de sciences, et principalement dans les loix, avoit perdu quelque chose de son lustre ancien»⁴⁹.

Sotto la reggenza fu quindi proseguita, sulla falsariga di quanto realizzato dal defunto marito, l'azione di incentivazione dell'arrivo di nuove matricole, emanando innanzi tutto un ordine del 25 marzo 1677. La premessa era la consueta: in esso si dichiarava che l'Ateneo della capitale, in passato acclamato per essere stato «madre delle buone lettere» e per aver formato «i più insigniti giureconsulti c'hanno amministrata la giustizia

⁴⁷ La pretesa studentesca non era nuova, e pareva anzi essere volta ad ottenere una conferma di una situazione già esistente in precedenza. La carica di Conservatore dello Studio era stata infatti creata circa un secolo prima dal duca Emanuele Filiberto con le patenti del 4 ottobre 1578 proprio per garantire una giustizia celere al personale accademico e agli studenti e far sì che essi non fossero «molestati da altri Tribunali» sia in relazione alle cause civili che alle cause criminali (F. Ruffini, *L'Università di Torino*, Torino, Paravia 1900, pp. 23-24). L'istituzione di questa nuova carica rientrava nel piano di riorganizzazione dello Studio torinese inaugurato dal duca nel 1571 e affidato a un Consiglio di nove riformatori, composto da sudditi di diversi ceti (A. Catarinella e I. Salsotto, *L'Università degli Studi in Piemonte tra il 1630 e il 1684*, cit., pp. 527-529). In realtà, in un primo momento, le patenti ducali del 1574 attribuivano proprio a questi *riformatori* di conoscere in via esclusiva le sole controversie (di minore importanza) relative alla realtà universitaria che riguardassero rettori, lettori, scolari e altri ufficiali dello Studio, lasciando implicitamente alla cognizione dei giudici ordinari ogni altra causa che coinvolgesse studenti e personale dell'Università. Sarà poi una supplica della Città di Torino (convinta che la previsione di un privilegio giurisdizionale più ampio avrebbe potuto attirare un maggior numero di studenti) a convincere il Duca a stabilire un Conservatore e ad attribuirgli delle pregnanti competenze giurisdizionali. Cfr. M. Traverso, *Il privilegium fori dell'Università di Torino tra i secoli XVIII-XVIII*, cit., pp. 183-184.

⁴⁸ La richiesta era contenuta a chiusura del *Memoriale*, nel sedicesimo capo: «Che tutte le cause tanto civili, che criminali, nelle quali li Studenti della medesima Università, Servienti, Officiali, e Lettori della medesima saranno convenuti per qual si sia somma, e causa debba trattarsi, et esser ventilate avanti il Conte e Conservatore dell'Università Domenico Cacherano, e suoi successori nel dett'ufficio di Conservatore, privatamente in quanto ad ogn'altro Giudice, e Ministro mediato, et immediato, et Magistrati del Senato, e Camera sotto pena della nullità degl'atti, e sentenze, ch'in caso contrario venessero a seguire», ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, mazzo 1, fasc. 13, *Memoriale a capi sporto al Duca Carlo Emanuel da Sculari e Studenti nella Regia Università*, cit., capo 16.

⁴⁹ *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye*, cit.

ai popoli, e data fama ai tribunali di questo Paese»⁵⁰, necessitava di essere riformato per tentare di rimediare alla perdita di funzionalità e considerazione dell'ultimo secolo. Ma la continuità con gli ordini dati da Carlo Emanuele II pochi anni prima era anche contenutistica, come si evince dall'analisi dei privilegi attribuiti alle nazioni studentesche. Si ribadiva infatti la speciale protezione sovrana per i professori, gli studenti e gli ufficiali dell'Università e si insisteva sul foro speciale del Conservatore per le cause civili e criminali di prima istanza dei predetti soggetti, derogando espressamente «ogni consuetudine in contrario»⁵¹. Venne poi sospesa, anche per i debiti privilegiati, la pignorabilità dei libri e in generale dei mobili serventi all'uso dei docenti, consentendo ai loro creditori (almeno fino al termine degli studi) di potersi soddisfare solo su altri beni, qualora esistenti⁵².

Quest'ultima disposizione, pur finalizzata a porre al riparo il personale universitario dal pericolo di essere privati dei beni necessari per esercitare la propria funzione, rischiava però di disincentivare la concessione di prestiti agli studenti. Per ovviare a ciò, fu stabilito che chi prestava denaro a questi ultimi per consentir loro di mantenersi durante il percorso accademico e acquistare materiale didattico avrebbe in ogni caso potuto agire contro di loro e contro i loro genitori, con la possibilità di derogare (ad arbitrio del giudice) anche al disposto del senatoconsulto Macedoniano che consentiva di paralizzare le azioni creditorie nei confronti dei *fili familias* (soggetti cioè ancora alla patria potestà paterna) che avessero ottenuto una somma a mutuo se detto prestito non fosse stato anche ratificato dal *pater*.

Oltre alla conferma dell'esenzione dai pedaggi, gabelle e altre imposizioni in modo conforme a quanto già era stato concesso secoli prima, pochi anni dopo la fondazione dello *studium*, dal duca Amedeo VIII nel 1424, e alla dichiarazione che solo i giureconsulti laureati a Torino avrebbero potuto esercitare uffici pubblici e privati nel ducato (salvo espresse eccezioni), di particolare interesse si palesava la seconda disposizione

⁵⁰ *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di concessione di privilegi, e prerogative alli lettori, studenti, ed uffiziali della regia Università di Torino* (25 Marzo 1677), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 7.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Per cercare di non sacrificare eccessivamente le ragioni creditorie, si specificò che questo particolare privilegio non avrebbe trovato applicazione nei casi in cui, nel contrarre l'obbligazione, lo studente avesse taciuto la sua qualità. Cfr. *ibidem*.

dell'elenco dei privilegi battistiani. Essa suonava più che altro come una clausola generale che attribuiva ai membri dello Studio non solo i «privilegi et honoranze portate dalla Ragione comune», ma anche le prerogative che si riscontravano «nelle altre Città d'Italia, nelle quali sono erette Università di Studij»⁵³. Presumibilmente l'intento della Madama era più "ideologico" che giuridico in senso stretto e finalizzato a porre sullo stesso piano il "suo" Ateneo con i principali poli culturali della Penisola.

Tuttavia, il fatto che una norma così genericamente strutturata fosse potenzialmente foriera di controversie interpretative fu immediatamente percepito, in sede di interinazione, dal Senato di Piemonte e dalla Camera dei conti. Ovviamente il problema si poneva non tanto e non solo sugli "onori" e sui riconoscimenti formali da riservare agli studenti, ma piuttosto sulle prerogative di carattere patrimoniale. Per tale ragione la Camera dei conti volle specificare «che, rispetto alle esenzioni, et immunità, s'intendino si e come sono in uso nella presente Università di Torino, et altre de' Stati di detta Reale Altezza e non altrimenti»⁵⁴. Nel complesso, le supreme Magistrature ridimensionarono la portata delle concessioni soprattutto su aspetti direttamente connessi alle loro attribuzioni. In questo senso si può leggere la restrizione che venne imposta alla giurisdizione del Conservatore alle sole «cose e negozij spettanti allo studio, et procedenti da essi»⁵⁵, con l'esclusione in ogni caso dei «fatti di gabelle, o diritti patrimoniali, per quali non potrà immischiarsi»⁵⁶.

Come si evince dal preambolo dell'editto, è probabile che l'idea di riforma della Reggente fosse più ambiziosa ed organica di quanto poi realizzato in questo provvedimento⁵⁷ e in quello, emanato il medesimo giorno, sulla selezione del personale docente⁵⁸. Che i progetti sull'organizzazione del sistema educativo non si fermassero

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Cfr. *interinazione della Camera dei conti* (11 maggio 1677), allegato in *ibidem*. Osservazione di analogo tenore fu più sinteticamente espressa anche dal Senato di Torino, cfr. *interinazione del Senato di Torino* (10 giugno 1677), in *ibidem*.

⁵⁵ Cfr. *interinazione del Senato di Torino* (10 giugno 1677), cit.

⁵⁶ Cfr. *interinazione della Camera dei conti* (11 maggio 1677), cit.

⁵⁷ Nell'editto infatti Maria Giovanna Battista preconizzava infatti di portare successivamente la sua riforma universitaria «alla maturità con diverse provvisori aggiustate proportionatamente alle circostanze degli affari», cfr. *ibidem*.

⁵⁸ Cfr. ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, mazzo 1, fasc. 14, e, per un analitico commento, cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia 1875², pp. 296-299.

all'Ateneo torinese è d'altronde confermato dalle numerose altre iniziative culturali intraprese dalla Madama reale⁵⁹ e soprattutto dall'esistenza di un piano di stabilimento di una nuova Università a Chambéry del 1679⁶⁰.

Quest'ultimo progetto di Giovanna Battista aveva certamente generato una certa soddisfazione nelle magistrature savoiarde; come emerge dalla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Torino, la Camera dei conti di Chambéry⁶¹ aveva ad esempio manifestato in proposito «une joie très sensible» e affermato che questa nuova Università avrebbe rappresentato «un monument eternal de l'amour de Vôtre Altesse Royale pour la Justice, et de son application»⁶².

D'altronde, che fosse proprio l'insegnamento della giurisprudenza quello che sembrava più utile aprire in Savoia è ciò che risulta dai testi dei progetti redatti negli anni successivi⁶³ e dalle stesse memorie della Reggente:

On avoit formé le projet d'une université, qui devoit être établie dans la Ville de Chambéry, c'étoit un établissement très-utile, et très nécessaire; car outre qu'il falloit que les Savoÿards allassent prendre leur degrés en france, ils leur manquoit de Lecteurs, et de moyens d'apprendre dans leur paÿs la Jurysprudence Canonique, et Civile⁶⁴.

⁵⁹ Cfr. P. Bianchi e A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi*, cit., pp. 192 ss.

⁶⁰ Cfr. ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, marzo 1, fasc. 19.

⁶¹ Come è noto infatti, fino al 1720 nel ducato esisteva un esemplare di Camera dei conti con sede a Torino e un altro con sede a Chambéry avente giurisdizione sulla Savoia. François Caprè, magistrato che tenne la presidenza di quest'ultima istituzione fino al 1705 (cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., I, p. 217), consacrò ad essa uno studio (che dedicò alla prima seicentesca reggente Cristina di Francia) che rappresenta l'unica pubblicazione su questa magistratura edita in età moderna: F. Caprè, *Traité historique de la Chambre des Comptes de Savoye. Justifié par Titres, Statuts, Ordonnances, Edicts et autres preuves tirées des archives [...]*, Lyon, Guillaume Barbier 1662. In generale sul funzionamento di questa Corte si veda, M. Ferrara, *Contributo allo studio della storia della Camera dei conti di Piemonte in età moderna (1660-1700)*, tesi di Dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali (curriculum storia XXXI ciclo, anno accademico 2017/2018, tutor prof. Claudio Rosso), pp. 7-90.

⁶² ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, marzo 1, fasc. 16, *Lettera della Camera de' conti di Savoia a M.R. Maria Gioanna Battista, in risposta alla notificazione del disegno, ch'ella ha di stabilire un'Università a Ciambèri (29 luglio 1679)*.

⁶³ «Les applications que Madame Royale très honorée dame et mère a donné pendant nôtre minorité a faire regner les sciences dans nos Estats et particulièrement celle de la jurisprudence qui est si necessaire a l'administration de la iustice, nous ont convaincus a donner nos premiers soins a faire executer le glorieux projet quelle a fait d'établir dans la ville de Chambéry la faculté du droit civil, pour donner plus de facilité a ceux qui se destinent a ce ministere d'aquerir la doctrine et la cappacité requise pour s'en acquitter a la satisfaction publique, et a l'avantage des particuliers par la decision sollide de leurs differents [...]», ASTo, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, marzo 1, fasc. 19, *Progetti d'Editto del duca Vittorio Amedeo II per il stabilimento dell'Università di Ciambèri (1681)*.

⁶⁴ *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye*, cit.

Vero è che fu prevista l'attivazione anche di corsi di teologia, matematica, filosofia, lingua ebraica e lettere greche e latine, ma l'obiettivo pratico principale era quello di consentire ai sudditi savoiani che fossero intenzionati a ricoprire incarichi pubblici e privati di poter studiare alla facoltà di "leggi" senza dover intraprendere faticosi trasferimenti ed arginare così, nel contempo, la pratica di recarsi presso centri universitari francesi⁶⁵.

Assai meno entusiaste per questa ipotesi furono invece le istituzioni torinesi, timorose che l'apertura di uno Studio in Savoia (oltre a quelli già esistenti nelle altre zone del ducato) potesse causare una diminuzione del numero degli studenti proprio quando, dopo decenni di declino, si stava cercando di rilanciare la capitale come punto di riferimento per la formazione superiore.

Più che dal Piemonte, tuttavia, i principali ostacoli per la realizzazione del progetto vennero "di là dai Colli" e più precisamente dalla francese Grenoble, il cui vescovo e futuro cardinale Étienne Le Camus, esercitando la sua giurisdizione ecclesiastica anche su Chambéry, avanzò la pretesa di essere nominato cancelliere o comunque direttore della costituenda Università⁶⁶. Giovanna Battista contrastò le pretese vescovili, ribadendo di avere il diritto di fondare studi nei suoi Stati e anche quello di dirigerli e gestirli autonomamente, avendo come fine, accanto all'educazione cristiana degli studenti, anche gli interessi del governo subalpino⁶⁷. Nonostante questa presa di posizione, la polemica che ne seguì finì comunque per far naufragare l'iniziativa⁶⁸.

Al netto di quest'ultimo fallimento, gli esempi esaminati restituiscono un'immagine piuttosto dinamica della reggenza, abile a sfruttare le istanze che provenivano dalla società per rafforzare sul piano istituzionale e giuridico il ducato. L'impostazione rimane comunque quella tracciata dai suoi predecessori e non pare particolarmente originale,

⁶⁵ Cfr. T. Vallauri, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, cit., 1875², pp. 300-301.

⁶⁶ Ivi, pp. 301-302.

⁶⁷ Cfr. ASTO, Sez. Corte, *Regia Università di Torino*, marzo 1, fasc. 15, *Due Memorie sulla pretesa del Vescovo di Grenoble di essere Cancelliere, Direttore, o Superiore dell'Università che Mad.a R.le intendeva di stabilire nella Città di Ciamberi del 1678. Colla risposta fattagli per parte di detta S.M. alla sud.a pretesa*.

⁶⁸ Cfr. R. Oresko, *Maria Giovanna Battista of Savoy-Nemours (1644-1724): daughter, consort, and regent of Savoy*, cit., p. 31.

dal momento che quasi tutte le azioni realizzate dalla Madama reale rappresentarono il compimento di riforme iniziate da Carlo Emanuele II, secondo un *modus operandi* che, come si vedrà nel successivo capitolo, fu adottato anche per la gestione dell'ordine pubblico.

II

L'ORDINE PUBBLICO DELLA REGGENTE Un approccio multiforme a una realtà composta

II.1 La gestione dell'ordine pubblico negli editti di Maria Giovanna Battista

A differenza di quanto occorso a Cristina di Francia, la cui reggenza fu da subito contrastata dalle avverse pretese dei cognati Tommaso Francesco e Maurizio di Savoia che portarono a circa quattro anni di guerra civile (1638-1642)¹, Giovanna Battista successe al marito senza registrare particolari resistenze.

A ben vedere, il principale momento di tensione che coinvolse la figura della Madama reale si ebbe verso la fine del suo governo, fra il 1682 e il 1683. In questo periodo, infatti, quando il fallimento del tentativo di far sposare Vittorio Amedeo II con l'Infanta portoghese si stava concretizzando, la Reggente fu oggetto di due congiure ordite a suo danno per accelerare il passaggio sostanziale del trono al figlio, ormai quasi diciottenne².

La prima di esse assunse la connotazione di una cospirazione di palazzo e vide tra i principali promotori il marchese Carlo Ludovico Emilio San Martino di Parella il quale, al fine di destituirlo, arrivò ad organizzare dei veri e propri nuclei armati nel Canavese³.

¹ Per una riflessione complessiva su questo conflitto, si rimanda ai contributi di C. Rosso, *Uomini di potere nella Torino barocca (1630-1675)*, cit., pp. 16-28; Id., *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 221-236. Per sintesi meno recenti si veda invece G. Quazza, *Guerra civile in Piemonte. 1637-1642 (nuove ricerche)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVII-LVIII (1959-1960), nn. 3-4, pp. 280-321; E. Ricotti, *Storia della monarchia piemontese*, Firenze, V. Barbera 1869, pp. 114-361 e ancora G. Claretta, *Storia della reggenza di Cristina di Francia duchessa di Savoia*, Il voll., Torino, Civelli 1868, pp. 1-527. Si segnala da ultimo il volume miscelaneo dedicato a Maurizio di Savoia, uno dei protagonisti di questo conflitto: *Il Cardinale. Maurizio di Savoia, mecenate, diplomatico e politico (1593-1657)*, a cura di J. Morales, C. Santarelli e F. Varallo, Roma, Carocci 2023.

² Cfr. M. Gentile, *La Corte di Maria Giovanna Battista*, in *Storia di Torino. IV. La città fra crisi e ripresa*, cit., p. 516 (nota 7).

³ Pare che l'azione del marchese di Parella fosse avallata e sostenuta anche dall'estero. Ciò, quantomeno, è quello che emerge nelle Memorie della reggenza: «Le Comte Maffei sujet de la République de Venise, qui servoit depuis long-tems dans les troupes de S.A.R., et qui étoit pour lors gouverneur à Ast, fit voir à M.R.le une lettre, qu'il avoit reçu de Venise, où une personne très bien intentionné pour le bien public avertissoit, que le marquis de Parelle se prévalant du crédit, et de l'affection qu'il s'étoit acquise parmi le peuple, vouloit exciter une maniere de soulèvement, dont le prétexte seroit d'empêcher que S.A.R. n'allât en Portugal, celui qui donnoit cet avis craignoit que le feu qui s'allumeroit en piémont par une sédition ne

Pochi mesi dopo furono invece Carlo Giovan Battista Siminana di Pianezza e il nipote Giacinto Ottavio Provana di Druent a cercare di rovesciarla ma, anche in questo caso, il piano non riuscì e i due congiurati vennero arrestati il 28 dicembre 1682 e quindi incarcerati nel castello di Moncalieri⁴. Una delle principali cause del fallimento di quest'ultimo progetto fu il comportamento di Vittorio Amedeo II, che non esitò a denunciare i traditori della madre benché - a livello teorico - stessero operando a favore di una sua immediata emancipazione⁵.

Nonostante l'eco che ebbero tra i contemporanei e nella storiografia successiva, i predetti episodi esulano dal tema che si intende approfondire in questa sede; per quanto significativi, essi presentano infatti un evidente carattere politico e piuttosto estemporaneo, collocandosi in un momento in cui la debolezza della posizione di Giovanna Battista si faceva ogni giorno più evidente, spingendo diversi esponenti dell'aristocrazia subalpina a cercare di guadagnarsi con ogni mezzo un credito verso il futuro sovrano.

Ciò che si vuole invece analizzare in questo capitolo sono gli strumenti normativi e l'organizzazione amministrativa tramite cui la Reggente cercò di gestire l'ordine pubblico interno ed affrontare le insorgenze criminali per così dire "comuni".

se communiquât aux états voisins, et que le repos de l'Italie ne fût troublé, madame qui connoissoit parfaitement le caractère du marquis de parelle, homme accredité, de valeur, plein d'ambition, et des vûes, craignoit, que par un zèle trop vif pour la patrie, il n'excita quelque trouble qui entraîna des suites facheuses», *Mémoires de La Régence de Marie Jeanne Baptiste de Nemours duchesse Mère de Savoye*, cit. Dopo il fallimento dell'insurrezione, Maria Giovanna Battista emise un ordine di arresto contro il San Martino a cui egli, grazie agli appoggi famigliari e locali di cui godeva, riuscì a sottrarsi. Condannato all'esilio a Ferrara, San Martino ebbe modo di riscattarsi pochi anni più tardi, combattendo nel 1683 contro i turchi in Ungheria nella fazione dell'imperatore Leopoldo I. Rientrato in Piemonte su autorizzazione del duca Vittorio Amedeo II, San Martino si distinse in diverse occasioni, servendo il futuro re di Sardegna in diversi conflitti (contro i valdesi, nella guerra dei Nove Anni e, infine, nella resistenza ai francesi durante le più concitate fasi della guerra di Successione Spagnola), cfr. D. De Franco, *San Martino di Parella, Carlo Ludovico Emilio*, in «DBI», vol. 90 (2017), pp. 246-249.

⁴ Cfr. P. Briante, *Druent, Giacinto Antonio Ottavio Provana signore di*, in «DBI», vol. 41 (1992), pp. 719-721. Offre un'analisi ampiamente documentata di questi eventi, soffermandosi in particolare sulla lunga carcerazione del marchese di Pianezza, A. Ferrero della Marmora, *Le vicende di Carlo di Simiane. Marchese di Livorno poi di Pianezza tra il 1672 ed il 1706*, Torino, Fratelli Bocca 1862, pp. 321-436.

⁵ Come è stato notato, questa «Fu una mossa abile e cinica con cui Vittorio Amedeo II, mentre da una parte mostrava alla Francia la debolezza della madre e la sua affidabilità, dall'altra si sbarazzava di un personaggio ingombrante come Pianezza, mostrando che non intendeva lasciarsi maneggiare dai propri cortigiani», A. Merlotti, *Pianezza, Carlo Giovan Battista di Simiana marchese di*, in «DBI», vol. 83 (2015), pp. 58-60.

La questione intreccia naturalmente molteplici e diversi ambiti, dall'amministrazione della giustizia, all'organizzazione dei corpi deputati al controllo del territorio fino al rapporto con i vassalli e alla disciplina dei centri abitati.

La premessa da cui è necessario partire è che alla fine del XVII secolo (e poi ancora per tutto il Settecento) non esisteva negli Stati sabaudi un "apparato" centralizzato di sicurezza ma vi erano molteplici organismi, per lo più locali, che esercitavano alcune competenze in tale settore.

Ciò può in effetti suonare paradossale se si pensa che - proprio nella tarda età moderna - il criminale era innanzi tutto considerato come il perturbatore di una pace pubblica che si incarnava nella figura del principe. Eppure, nella maggior parte dei casi, quest'ultimo non si curava direttamente di perseguirlo (non avendo l'organizzazione e le risorse sufficienti per farlo), lasciando tale compito ad altri soggetti e, in particolare, alle diverse comunità.

Ciò emerge laconicamente dal tenore di molti editti emanati in tema di repressione del banditismo ben precedenti alla seconda Madama reale. Si comandava ad esempio «alli Sindaci, huomini, e Communità dello Stato, che havuta notitia, che li Stradaiuoli, et Assassini siano sopra i loro Finaggi, procurino con tutti i modi possibili di farli prigionj, con uscir fuori armati, e dar Campana a martello [...]»⁶. Il provvedimento appena citato risale alla seconda metà del Cinquecento e a Carlo Emanuele I, tuttavia il suo contenuto fu a più riprese ribadito dai duchi successivi, per essere poi cristallizzato nelle tre edizioni delle settecentesche *Regie Costituzioni*⁷.

⁶ *Della nota de' Banditi da mandarsi al Senato da' Giudici mediati, et immediati. Del Registro di detti Banditi, da chi, e come quello debba farsi, e custodirsi. Della lista de' medesimi da tenersi assisa in publico. Che l'Attuario de' criminali terrà registro delle lettere delle Gratie, che si faranno a Banditi [...]* (12 novembre 1583), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 598.

⁷ Cfr. RR.CC. 1723, I. IV, t. XXXI, § 4, p. 493; RR.CC. 1729, tomo II, I. IV, t. XXXII, § 4, pp. 156-157; RR.CC. 1770, tomo II, I. IV, t. XXXII, § 4, pp. 176-177. Ciò indica che, per tutto l'Antico Regime, questo tipo di approccio alla gestione della pubblica sicurezza rimase stabile, cambiando poi solo a seguito delle riforme introdotte con l'invasione francese di fine Settecento, poi riprese anche nella Restaurazione (sul punto si veda M. Broers, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione 1814-20*, in *Ombre e Luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, atti del convegno tenutosi a Torino il 21-24 ottobre 1991, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 1997, pp. 135-139).

Analogo discorso valeva per le zone soggette a giurisdizione feudale, nelle quali la tutela dell'ordine pubblico era affidato alla responsabilità dei vassalli che spesso, a loro volta, deficitavano delle risorse economiche necessarie per far fronte ai propri doveri. Erano ad esempio a carico di questi ultimi le spese per le indagini giudiziarie (comprehensive di quelle di vitto, trasferta e del compenso degli ufficiali del fisco) la nomina dei procuratori e vice-procuratori fiscali, il contrasto e l'arresto dei criminali che operavano sul territorio di loro pertinenza, nonché l'esecuzione delle sentenze comminanti una pena corporale o di morte.

Siamo quindi di fronte ad una gestione "partecipata" dell'ordine pubblico, tipica dell'età moderna, che però non implicava affatto il disinteresse da parte del governo centrale verso questo tipo di problemi. Si può anzi dire che, nonostante la difficoltà oggettiva di imporre direttamente la propria egida, l'ambizione di controllare e organizzare le strategie di contrasto ai fenomeni che potevano turbare la sicurezza dei loro Stati abbia costantemente caratterizzato l'azione dei duchi sabaudi.

L'esame della legislazione corrobora questa tesi, manifestando l'esistenza di una moltitudine di ordini (talvolta di carattere generale, talvolta rivolti specificamente solo a determinati soggetti) che sembrano spesso limitarsi a ribadire il contenuto di precedenti editti in merito a questioni che, evidentemente, destavano un certo allarme.

L'esempio di Giovanna Battista è in un certo senso paradigmatico di questo approccio normativo piuttosto ipertrofico ma assai poco teorico e strettamente legato alle specifiche contingenze criminali, sulle quali anche la Reggente volle reiteratamente intervenire. Una di queste fu rappresentata dal problema dei vagabondi e degli zingari che si stabilivano o che comunque si trovavano a sostare nei territori subalpini, la cui repressione rientrava in una politica che, all'epoca della Madama reale, poteva ormai dirsi ampiamente consolidata⁸. Diversi provvedimenti in tal senso furono infatti pubblicati almeno partire da Carlo Emanuele I che, nei primi anni del secolo, aveva già provveduto a bandire legislativamente questi gruppi di persone⁹.

⁸ Cfr. M. Da Passano, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in «Acta Histriae», 12 (2004), fasc. 1, p. 53.

⁹ Cfr. *Li zingari absentino dalli Stati* (5 dicembre 1601), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 718-719.

In proposito si palesano interessanti due atti emanati da Giovanna Battista nel 1675 e nel 1678.

L'*incipit* del primo, datato 25 ottobre, cominciava individuando i contorni del problema:

L'esperienza ha fatto in ogni tempo conoscer quanto sia pernicioso, et insopportabil danno a' Sudditi nostri, tanto in commune, ch'in particolare il soggiorno, che fanno nelli Stati nostri di quà da' Monti, e di là da Colli li Zingari, che vagando per le Città, e Terre d'essi Stati non vivono per lo più d'altro, che di furti, e rapine, e mettono sempre, che s'avvicinano ai Luoghi, e Terre nella continua loro divagazione in grave apprehensione le persone di patir da essi simili violenze, e rubbamenti, come non mancano di eseguir¹⁰.

Il contesto temporale nel quale si colloca questo testo ci porta a non stupirci per l'associazione che in esso veniva affermata tra la permanenza dei cosiddetti "zingari" e l'incremento dei delitti.

Come è stato infatti messo in luce, nella tarda età moderna si era ormai totalmente persa la «benevola considerazione dei poveri, dei soggetti marginali, dei 'diversi' socialmente» che aveva generalmente caratterizzato i secoli medievali, durante i quali - sulla scorta delle riflessioni giuridiche e teologiche di ispirazione scolastica - la comunità era più propensa a mostrare solidarietà verso il bisognoso «individuato come imago Christi»¹¹. A ciò va poi aggiunta la specificità del Seicento sabauda, caratterizzato da epidemie, guerre civili e da ultimo (come si è visto sopra) anche da una seria carestia che incrementò notevolmente il numero di soggetti che si trovarono in stato permanente di indigenza, portando di conseguenza ad un fisiologico aumento della commissione di comportamenti antisociali¹².

¹⁰ Cfr. *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista proibitivo a cingari si maschi, che femine d'entrar, et introdursi in alcuna parte de suoi Stati sotto le pene ivi prescritte* (25 Ottobre 1675), in ASTO, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 78 (pubblicato a stampa in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 722-723).

¹¹ A. Lupano, *Pellegrini, zingari, mendicanti, girovaghi: le 'diversità' accettate o negate tra diritto comune e diritto proprio*, in *Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les États voisins*, testi riuniti da M. Ortolani, S. Maccagnan e O. Vernier, Nizza, Serre editeur 2021, p. 309. Sul punto si veda anche A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze, Associazione di studi storici Elio Conti 2018, pp. 19-46.

¹² Descrive lo stato e la desolazione del ducato nella prima metà del Seicento, basandosi sulle testimonianze di due coevi cronisti (Gerbaldo da Fossano e Voersio di Cherasco), A. Erba, *Pauperismo e*

A livello teorico si cominciò quindi a contrapporre ai "poveri" (ancora considerati meritevoli di assistenza e compassione da parte della società) la categoria dei "mendici", in cui si facevano sostanzialmente rientrare «que 'poveri che, vagabondi e importuni, per non voler travagliare, van mendicando l'altrui»¹³. In tale ultimo gruppo vennero incluse anche le persone appartenenti alle popolazioni nomadi o semi-nomadi di lingua romaní che arrivarono in l'Europa a partire dal tardo medioevo, oggetto di secolari normative di carattere piuttosto punitivo¹⁴.

Anche alla luce di quanto appena esposto, non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra la politica piuttosto favorevole che la Reggente realizzò nelle sue *Costituzioni civili* a favore degli indigenti¹⁵ e il contenuto del citato provvedimento del 25 ottobre 1675, che vietava perentoriamente a tutti gli «Zingari, tanto del nostro, che d'alieno Dominio, si maschi, che femine d'entrar et introdursi, sotto qualunque pretesto, o causa, in alcuna parte d'essi nostri Stati» e che ordinava «a tutti quelli de' medesimi, che di presente vi si trovano [...] di doversene dipartire, et absentar intieramente, et in modo tale ch'almen fra giorni quindici dopo la publicatione del presente, questa nostra Città, e la di Nizza rispettivamente siano da tutti detti Stati partiti [...] senza, che mai più in essi possino far ritorno, sotto qualsivoglia colore, pretesto, o causa [...]»¹⁶.

L'effettiva applicazione di questo bando diede luogo a diversi problemi, comprovati dal successivo editto del 26 luglio 1678. In esso infatti si affermava che a causa di un'interpretazione indebita di una concessione particolare fatta solo a favore di determinate famiglie, si era diffusa «per il paese una quantità grande di detti Zingari, divisa etiandio in più squadre, che nella sterilità, e strettezza dell'anno hor scorso, e

assistenza in Piemonte nel secolo XVII, in Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, a cura di G. Politi, M. Rosa e F. Della Peruta, Atti del convegno "Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani" (Cremona, 28-30 marzo 1980), Cremona, Annali della Biblioteca statale e libreria civica di Cremona 1982, pp. 214-217.

¹³ E. Tesauro, *Istoria della venerabilissima Compagnia della Fede Catolica, sotto l'invocatione di San Paolo nell'Augusta Città di Torino*, Torino, Gio. Sinibaldo 1657, consultata nella riedizione critica curata da A. Cantaluppi, Torino, Compagnia di San Paolo 2003, p. 277.

¹⁴ Cfr. B. Geremek, *L'arrive des tsiganes en Italie: de l'assistance à la repression*, in *Timore e carità*, cit., pp. 27-44.

¹⁵ Cfr. *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità*, cit., ff. 288-289.

¹⁶ Cfr. *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista proibitivo a cingari si maschi, che femine d'entrar, et introdursi in alcuna parte de suoi Stati*, cit. (G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 722).

principij del corrente hanno violentemente estorquito da' Sudditi quei alimenti, che con gran pena sufficienti conservavano per la propria sustentatione [...]»¹⁷. Condonate le sanzioni che avrebbero dovuto essere applicate per il mancato rispetto delle precedenti statuizioni, con questo secondo ordine venne nondimeno imposto a queste popolazioni di lasciare il ducato entro dieci giorni dalla sua pubblicazione¹⁸.

Giovanna Battista rivolse poi un'attenzione particolare al mantenimento dell'ordine pubblico della Capitale predisponendo - sulla scorta di quanto realizzato dai suoi predecessori - una sorta di "regolamento per il buon governo" di Torino che si articolava in una decina di punti¹⁹.

Le disposizioni ivi contenute avevano prevalentemente carattere di polizia urbana ed annonaria; si prevedevano ad esempio sanzioni per le guardie che abbandonavano o trascuravano immotivatamente il proprio servizio, si prescriveva a quelle assegnate alle porte cittadine di annotare le generalità e il luogo di alloggiamento degli stranieri che intendevano entrare, e agli osti di comunicare alle autorità i nomi dei soggetti che (a prescindere dalla nazionalità) soggiornavano presso di loro, proibendogli in ogni caso di ricevere «Donne di mala vita, e gli huomini, che saranno in loro compagnia»²⁰.

Al medesimo obiettivo di controllo della vita sociale "*intra moenia*" erano pure destinate le numerose interdizioni dei giochi d'azzardo più diffusi nel ducato i quali, lontani da costituire occasione di «honestà ricreazione», finivano per rimettere «alla sorte le migliori sostanze delle case, e famiglie, che con gravissimo loro pregiudicio et in

¹⁷ *Ordine, che condona a' Zingari le pene incorse per havere contravenuto all'Editto delli 25 Ottobre 1675, purché fra giorni 10 dopo, et sfrattino da' Stati, compresi ancora li Contado di Cocconato [...]* (26 luglio 1678), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 724.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Da quando infatti Torino era stata individuata come capitale del ducato, editti di tenore simile erano stati pubblicati già da Cristina di Francia (cfr. *Editto, che proibisce l'andar di notte senza lume per Torino con armi, barbe false, bochincani, chiavi false, grimaglini, o altri istromenti d'aprir gli usci, e porte, e senza lume [...]*, 27 marzo 1638, in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 568 ss.) e prima ancora da Vittorio Amedeo I (cfr. *Ordine, che proibisce l'andar di notte per la Città dopo suonata la ritirata senza lume, o con lanternini proibiti, meno portar armi, eccetto la spada [...]*, 26 gennaio 1633, in *ivi*, p. 567) e Carlo Emanuele I (cfr. *Proibitione d'andar di notte dopo il suono della ritirata per la Città di Torino, senza lume, e di portar lanterne false, topini, o altri lumi contrafatti [...]*, 3 gennaio 1582, e *Confirmatione degli ordini fatti per l'adietro circa l'andar di notte [...]*, 20 gennaio 1589, e ancora *Nuova proibitione d'andar per Torino dopo suonata la ritirata, con armi offensive senza lume [...]* 21 gennaio 1591, pubblicati tutti in *ivi*, pp. 564-566).

²⁰ *Ordine il quale prescrive molte cose circa il buon governo della Città di Torino [...]* (31 gennaio 1677), in *ivi*, p. 570.

tempo di tanta calamità si ritrovano notabilmente pregiudicate dalle perdite fatte in [...] gioco»²¹.

Più strettamente legato alla prevenzione degli episodi criminali all'interno dell'urbe era invece il divieto per ciascuno «d'andare per la Città, suonata che fu la ritirata, senza lume, dichiarando, che non possano esser più di due sotto il lume d'un lanternino, e tre, o quattro al più sotto quello d'una lanterna, o torchia, quando non siano in maggior numero al solito seguito di persona qualificata», o di accompagnarsi "in squadriglia", ovvero in gruppi superiori alle quattro persone armati di spada²².

Come si può apprezzare, uno dei pochi precetti comportamentali di questo breve regolamento, che era indistintamente rivolto a tutta la cittadinanza, si riferiva proprio alla disciplina notturna.

La notte infatti, come ha notato Sbriccoli, «è il tempo della *mala praesumptio*. Circostanza del tempo, essa ha il potere di riqualificare, invertendone il segno, ciò che avviene in sua presenza: è quindi capace di rendere sospetto o addirittura illecito l'ordinario comportamento diurno [...]»²³. Da qui la necessità (costante in età moderna), di predisporre una "tecnica di dominio della notte" anche attraverso il diritto²⁴; e siccome gli illeciti più frequentemente realizzati col favore del buio erano tradizionalmente quelli di natura predatoria contro le persone e le cose²⁵, ben si comprendono e contestualizzano le precauzioni imposte dalla Madama reale a Torino, poi ripubblicate dopo pochi anni²⁶.

Un'altra linea di azione che la normativa emanata tra il 1675 ed il 1684 manifestava, atteneva all'annoso problema della repressione degli abusi in materia monetaria.

²¹ Cfr. *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione del biribisi, o sia hoc di Cattalogna* (12 Gennaio 1678) in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 27.

²² *Ibidem*.

²³ M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. Sbriccoli, Firenze, Ponte alle Grazie 1991, p. 13; ora ripubblicato in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007) di Mario Sbriccoli*, Milano, Giuffrè Editore 2009, I, pp. 261 ss.

²⁴ Cfr. L. Lacchè, *Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di punire*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento*, cit., pp. 127 ss.

²⁵ Cfr. S. Mantini, *Notte in città, notte in campagna tra Medioevo e Età moderna*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento*, cit., p. 32.

²⁶ Cfr. *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'ordine delli 30 gennaio 1677 proibitivo d'andar di notte con armi e senza lume, e molte altre cose riguardanti la sicurezza de' cittadini* (8 Settembre 1682), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 29.

È infatti sufficiente passare in rassegna gli editti emanati nel corso del XVII secolo per rendersi conto di quanto tale questione avesse costantemente destato una certa preoccupazione nei duchi sabaudi²⁷. Come riconosciuto da Carlo Emanuele II in uno dei suoi ultimi provvedimenti del 9 aprile 1675, erano stati già stati emanati «moltiplicati ordini»²⁸ per cercare di impedire gli illeciti che si verificavano nella circolazione valutaria. Il problema principale era rappresentato dalle monete d'oro e d'argento cd. "calanti", alle quali era stato cioè sottratto, per naturale consunzione o - più comunemente - per frode, una parte del loro materiale prezioso. Si era quindi cercato di limitarne (se non proprio proibirne) la detenzione, il cambio e la spendita, ma - come riconosceva laconicamente il defunto marito della Reggente - non si era riusciti a contrastare efficacemente questo fenomeno poiché non avevano cessato «di crescere giornalmente gl'abusi dell'introduzione, e spendita degl'ori calanti, e massime delle suddette doppie d'Italia in pregiudicio sì grave del Publico»²⁹.

Al fine di toglier dal commercio questo tipo di valute era stato imposto ai sudditi - in un termine temporale piuttosto stringente - di cambiare presso la Zecca le monete calanti in loro possesso con doppie di Savoia, per un valore equivalente a quello del metallo prezioso effettivamente presente in esse.

Che nemmeno tale disposizione avesse risolto il problema è tra l'altro dimostrato proprio dalla successiva legislazione di Giovanna Battista che fu indotta, in diverse occasioni, a prolungare la possibilità di richiedere la sostituzione monetaria sopra descritta³⁰. Nonostante gli sforzi profusi per limitare la circolazione di denaro alterato, e nonostante fossero previste pene che potevano arrivare anche fino alla morte ed alla confisca dei beni per i falsari e i "tosatori", questo fenomeno non cessò mai di interessare i domini ducali per tutto il Seicento.

²⁷ Cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 316-386.

²⁸ Cfr. *Ordine del Duca Carl'Emanuel II per un Regolamento e Valutazione delle Monete; con proibizione di quelle di non giusto peso* (9 Aprile 1675), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 70.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Cfr. ad esempio *Bando delle monete d'oro, e d'argento di non giusto peso, e bontà [...]* (1 gennaio 1677); *Nuovo contrabando per il cambiamento delle monete proibite* (24 gennaio 1678); *Si proroga per tre mesi la tolleranza delle monete d'oro et d'argento calanti dal suo giusto peso [...]* (22 aprile 1678), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 379-382.

Un ulteriore problema che la Reggente tentò di arginare per via legislativa fu quello dei duelli d'onore. Si trattava di una condotta assai diffusa che andava ben oltre i limitati confini sabaudi, come testimonia la nutrita trattatistica (non solo di carattere giuridico) che, sulla spinta delle riflessioni trecentesche di Giovanni da Legnano e Baldo degli Ubaldi, fu ad essa dedicata tra il XV ed il XVI secolo³¹.

Da parte loro, fin da Ludovico di Savoia con la sua *Constitutio de duello*³², i duchi sabaudi avevano costantemente cercato di arginare tale pratica benché essa, nonostante i divieti portati dal diritto comune e soprattutto da quello canonico³³, continuasse ad essere piuttosto abituale tra i ceti più alti della società come metodo di difesa dell'onore.

Se si fa affidamento alla raccolta del Borelli, uno dei principali interventi normativi in questo campo venne realizzato da Carlo Emanuele I nel 1619³⁴. La minaccia delle pene draconiane introdotte dal duca non si rivelò tuttavia efficace. Anche Cristina di Francia era tornata sull'argomento emanando, il 17 ottobre 1643, un editto con cui si colpivano i duelli, «espressamente vietati da tutte le Leggi Divine, e Humane»³⁵, sanzionando con la pena capitale e la confisca dei beni sia lo “sfidante” che lo “sfidato”, tanto nel caso in cui l'agone si fosse concluso senza spargimento di sangue quanto in quello in cui, all'opposto, uno o entrambi i contendenti fossero morti³⁶.

Maria Giovanna Battista aveva avuto suo malgrado modo di conoscere direttamente gli effetti di questa pratica in quanto nel 1652, quando aveva appena otto anni, il padre

³¹ M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza 2005, pp. 53-59.

³² Cfr. G. Mola di Nomaglio, *Il duello in Piemonte tra Restaurazione e prima Guerra mondiale*, in «Studi Piemontesi», 42 (2013), f. 1, p. 61, che sul punto, a sua volta, richiama G.C. Buraggi, *Le prime leggi sabaude contro il duello*, estratto da *Studi storici e giuridici per nozze Prato-Pozzi*, Asti, Brignolo 1913, pp. 4-6.

³³ Cfr. U. Israel, *Questioni di confini e crisi del duello giudiziario nell'Italia dei comuni*, in *Il duello fra medioevo ed età moderna. Prospettive storico-culturali*, a cura di U. Israel e G. Ortalli, Roma, Viella 2009, pp. 35 ss.

³⁴ Cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 728.

³⁵ *Proibitione de' duelli, e sfide, tanto a piedi quanto a cavallo* (17 ottobre 1643), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 730.

³⁶ Le norme di questo editto vennero tra l'altro riprese e riproposte anche nelle settecentesche *Regie Costituzioni*, cfr. M. Traverso, «Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti». *Il diritto penale sabaudo dalle Regie Costituzioni al codice penale albertino*, Torino, Università degli Studi di Torino 2022, p. 42.

Carlo Amedeo di Savoia morì proprio nel corso di un combattimento con lo zio Francesco di Vendôme, duca di Beaufort³⁷.

Poco dopo aver emanato le sue *Costituzioni criminali*, essa pubblicò quindi il 10 giugno 1677 un provvedimento apposito, finalizzato allo «stabilimento della quiete intrinseca togliendo le cagioni dalle quali provengono gli sconcerti fra la Nobiltà, e prevedendo con opportuni rimedii i pericoli gravi, che nascono dalle discordie particolari»³⁸. «La mente mia precisa» - affermava la tutrice di Vittorio Amedeo II - «è che tutti i Vassalli e sudditi di qualunque qualità e conditione che siano, vivano in pace gli uni con gli altri; osservando il rispetto dovuto alla nascita, all'età, al sesso, alla qualità et al grado di ciascheduno»³⁹.

Già da queste citazioni si possono intuire i due aspetti principali che si riteneva essenziale tutelare per prevenire le lotte private: garantire l'ordine pubblico inibendo i duelli ma, nel contempo, predisporre un sistema alternativo di tutela dell'onore, che fosse riconosciuto dall'aristocrazia come parimenti decoroso.

L'esperienza insegnava infatti che la sola implementazione di un impianto sanzionatorio - per quanto grave - non era sufficiente. Celando il duello profonde ragioni sociali, prevalentemente interne al ceto nobiliare, trattarlo come fosse una mera manifestazione criminale non consentiva infatti di eliminare le cause che ne determinavano l'insorgenza.

Come d'altronde è stato notato: «L'onore sociale che è alla base del duello moderno rappresenta una delle colonne fondanti di questa società. [...] Oggi può apparire singolare se non folle rischiare la propria vita per un saluto altezzoso o per uno sguardo irridente, ma non lo è se si calano questi comportamenti nel sistema sociale di cui stiamo parlando. Nell'Antico Regime quegli atteggiamenti erano, invece, veri e propri messaggi, 'segni d'onore' o 'segni di disonore' che, secondo la concorde interpretazione dell'ambiente sociale, confermavano o contestavano l'appartenenza di ceto»⁴⁰.

³⁷ Cfr. A. Merlotti, *Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, duchessa di Savoia*, cit., pp. 243-248.

³⁸ *Ordine di Madama Reale contro li Duelli. Con la sua istruzione per le soddisfazioni, quando un gentil huomo avrà fatto qualche offesa a un altro* (10 giugno 1677), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 13.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ M. Cavina, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 44.

La consapevolezza di dover adottare un approccio a più livelli a questo complesso tema derivava anche dall'esempio di Carlo Emanuele II. Infatti, preso atto che «la seule crainte de la peine, pour grande qu'elle soit, n'est pas suffisante, pour lever entièrement le détestable abus de duels»⁴¹, nel 1661 il defunto duca aveva già cercato di obbligare tutti i nobili e i sudditi autorizzati a portare liberamente armi in pubblico a giurare per iscritto di non ricorrere al duello, quale che fosse l'offesa ricevuta. La formula da sottoscrivere era del seguente tenore:

Je soussigné, jure et promet de ne me battre jamais en duel, et à cet effet, de ne recevoir jamais, ni porter parole, pour quelque occasion, et offense que ce soit, me réservant néanmoins dans les occasions des injures, qui me pourront être faites, de me prévaloir des moyens qui ne sont point désapprouvées par les lois, et qui sont convenables à ma réputation⁴².

Cercando di far percepire questa azione come qualcosa di disonorevole, che avrebbe implicato il venir meno ad un solenne giuramento prestato all'autorità ducale, si era quindi tentato di annullare il principale effetto che solitamente gli sfidanti intendevano ottenere, ovvero recuperare la reputazione perduta a seguito di una offesa. La «vaine apparence de réputation»⁴³ che questa pratica riscuoteva tra i sudditi non era facile da eradicare ed infatti Carlo Emanuele II era poi tornato sul tema con un nuovo editto che imponeva a chi si considerava leso nel proprio onore di non farsi giustizia privatamente, e di rivolgersi alla mediazione di appositi ufficiali ducali. Per guidare questi ultimi nella risoluzione delle controversie insorte e punire chi vi aveva dato causa, il duca aveva incluso nel suo provvedimento una nutrita casistica di possibili fattispecie (dalle percosse, all'insulto, ad altri sfregi più particolari) con le relative sanzioni "riparatrici"⁴⁴.

⁴¹ F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti*, cit., t. 6, vol. VIII, pp. 84-85; Pure in italiano, di analogo tenore, in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 731.

⁴² F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti*, cit., t. 6, vol. VIII, p. 86.

⁴³ *Edit de S.A.R., concernant les satisfactions des offenses entre Gentilhommes à médiation des Officiers superieurs*, 1 marzo 1662, in F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti*, cit., t. 6, vol. VIII, p. 87.

⁴⁴ *Edit de S.A.R., concernant les satisfactions des offenses entre Gentilhommes*, cit., pp. 88-90.

Naturalmente, per chi invece avesse deciso di non seguire questa strada optando per battersi e farsi giustizia da solo, venivano confermate le consuete pene, compresa quella di morte nei casi più gravi.

Tra le altre iniziative prese sulla questione, sempre a Carlo Emanuele II si dovette la creazione di un “*Consiglio Cavalleresco e Militare*” formato da militari e membri dell’ordinamento giudiziario per sanzionare i duellanti⁴⁵.

Dall’esame di questa normativa, la posizione della dinastia ducale sembrava netta e piuttosto decisa. Tuttavia le cose erano probabilmente più complesse e ambigue di come, in apparenza, potrebbero sembrare. L’antica “etica” cavalleresca era ampiamente diffusa e ritenuta in molti casi più cogente dello stesso diritto, come prova il fatto che fra gli stessi membri della dinastia sabauda non erano mancati esempi di duelli, finiti talvolta tragicamente⁴⁶. Ciò permette di giustificare l’osservazione che fece, alla fine del XIX secolo, Claretta, ad avviso del quale: «il vigor nel governo mancava spesso, e quella piaga sociale incancrenivasi ognora più, onde nuovi editti della reggente Giovanna Battista erano necessari poco dopo per reprimerne la funesta usanza»⁴⁷.

Riprendendo quindi le strategie inaugurate dal marito, la seconda Madama reale ribadì innanzi tutto l’osservanza dei precedenti ordini con l’*Editto per il giuramento di fedeltà*, pubblicato il 12 settembre 1675 all’inizio del suo governo⁴⁸, e poi vi provide direttamente con la già citata legislazione del 10 giugno 1677⁴⁹ (trascritta in appendice

⁴⁵ Come è stato osservato, può anche essere «che esso potesse, oltre che reprimere e punire, anche recepire e fare tesoro degli esiti della multisecolare trattatistica “cavalleresca” e dei codici comportamentali in materia di duelli finalizzati a ricondurre a miti consigli gli sfidanti, dirimendo questioni d’onore, promuovendo pacificazioni e limitare il ricorso allo scontro», G. Mola di Nomaglio, *Il duello in Piemonte*, cit., p. 62.

⁴⁶ Cfr. G. Mola di Nomaglio, *Il duello in Piemonte*, cit., p. 64.

⁴⁷ G. Claretta, *Storia del regno e dei tempi di Carlo Emanuele II duca di Savoia*, Genova, Tipografia del R. Istituto de' sordo-muti 1878, p. 107.

⁴⁸ «In oltre confermiamo quello che è stato dalla medesima A.R. di glor. mem. ordinato, e stabilito per estirpare l'uso perniciosissimo de' duelli veri, e presenti, non solamente propri, ma impropri, et ogni atto approssimante a questi, si e come si trova espresso, e proibito nelli Editti, e stabilimenti promulgati sopra questa materia, et in occasione di essa, quali vogliamo, che s'habbiano per sufficientemente espressi, come se fossero qui tenorisati di parola in parola, e restituendogli contro ogni inosservanza, tolleranza, od altra cosa contraria per quanto sia di bisogno nel miglior modo dalla ragione permesso con le presenti gli rinoviamo», *Editto per il giuramento di fedeltà da prestarsi per la morte dell'A.R. di Carlo Emanuel II di glor. mem. con altre provisioni contro le bestemmie, duelli, incantesimi, e dichiarazioni per il buon governo del Paese* (12 settembre 1675), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 853.

⁴⁹ *Ordine di Madama Reale contro li Duelli*, cit.

a questo volume). Essa confermava l'erezione del *Consiglio cavalleresco e militare*, rinnovava la necessità del giuramento per chi portava spade introdotto nel 1661⁵⁰ e chiariva ulteriormente le competenze giurisdizionali in materia.

Più interessante era però l'*Istruzione* indirizzata agli ufficiali e mediatori incaricati di punire le offese private che fu allegata a questo atto e nella quale si trovano minuziosamente regolate e punite diverse fattispecie.

Si cominciava con la disciplina delle aggressioni fisiche, e si sanzionava l'autore di una percossa («schiaffo») con sei mesi di detenzione e una ammenda pecuniaria che sarebbe stata versata in beneficenza a favore degli indigenti che si fossero convertiti al cattolicesimo. Ma siccome queste sole sanzioni non sarebbero state in grado di risanare la lesione all'onore, si obbligava anche l'autore di essa a chiedere perdono⁵¹.

All'aumentare della gravità e della violenza dell'offesa subita corrispondeva anche un inasprimento della reazione dell'ordinamento e un arricchimento dell'apparato simbolico predisposto per ristabilire la pace. Se ad esempio si fosse colpito con un bastone un soggetto, l'aggressore avrebbe dovuto presentare richiesta di perdono seguendo particolari modalità, ovvero: «stando inginocchiato col capo scoperto» di fronte alla vittima «che starà a sedere sopra d'una sedia col cappello in testa, et un bastone alla mano», e le scuse avrebbero dovuto essere accompagnate dall'offerta «di riceverne altre tante [di bastonare; n.d.r.] quante ne diede»⁵². Una sorta di pena del contrappasso che, come si può agevolmente intuire, per poter funzionare e non dare adito a nuove recriminazioni e possibili abusi richiedeva un'attenta mediazione degli

⁵⁰ Il testo del giuramento era il seguente: «Io sottoscritto giuro e prometto di non battermi in duello et a tal effetto di non ricevere, nè portare parole per qualunque occasione et offesa che si sia; riservandomi nulla di meno in occasione d'ingiurie ricevute di potermi prevalere di quei mezzi che non sono proibiti dalle leggi, e che riescono di convenienza alla mia riputatione», *Si conferma l'ordine di Carlo Emanuel II del primo di Settembre 1667 concernente l'erezione del Consiglio Militare, e Cavalleresco, sopra la cognitione, e castigo de' Duellanti. Si proibiscono nuovamente i Duelli, e si prescrivono le forme, e regole da osservarsi dal detto Consiglio nella cognitione suddetta, e le pene a' Contraventori* (10 giugno 1677), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 733. Esso avrebbe dovuto essere sottoscritto e presentato al Primo Segretario di Stato (per chi abitava nelle zone terre subalpine) o presso il governatore Antonio di Savoia (per chi invece risiedeva in Savoia o nel contado nizzardo) entro appena un mese dall'emanazione dell'editto, in modo da poter essere raccolti e pervenire a Torino in poco tempo.

⁵¹ *Ordine di Madama Reale contro li Duelli*, cit., capo Primo.

⁵² Ivi, capo Secondo

ufficiali preposti oltre che, auspicabilmente, il reciproco buon senso delle parti coinvolte.

I capi successivi, dodici in tutto, contemplavano poi una nutrita serie di azioni che andavano da offese piuttosto gravi e specifiche - come lo sfregio al viso di una donna - fino alle semplici ingiurie verbali e «burle sprezzevoli»⁵³.

Pur non trattandosi di una normativa del tutto originale (riprendendo in molti aspetti il contenuto di un precedente editto del 1662), questa *Istruzione* ci consente di fare alcune riflessioni.

Da un lato rappresentava un'eloquente testimonianza di politica criminale di Antico Regime, in quanto l'approccio prettamente casistico di questo testo costituisce un efficace esempio della difficoltà del legislatore penale seicentesco di individuare concetti ed istituti generali e l'attitudine a soffermarsi piuttosto sulle singole condotte che quotidianamente accadevano. Dall'altro, proprio grazie al modo in cui è strutturato, esso offre uno spaccato delle circostanze più diffuse che portavano la nobiltà sabauda a scontrarsi per questioni d'onore.

I provvedimenti finora esaminati restituiscono l'immagine di una gestione per così dire "ordinaria" della sicurezza interna; tuttavia, l'analisi dell'azione della reggenza nei confronti dell'ordine pubblico non potrebbe dirsi completa se si omettesse di esaminare il modo in cui venne fronteggiata l'emergenza che scoppiò nel Monregalese, territorio che fece da scenario - nell'ultimo ventennio del XVII secolo - della più significativa rivolta anti-fiscale di area italiana⁵⁴.

Tra il 1680 ed il 1681 Mondovì e la sua provincia, adducendo l'eccessivo carico della gabella del sale, insorsero contro il governo di Torino.

Le antiche pattuizioni tardo medievali, in virtù delle quali nel 1347 il Comune e l'area limitrofa erano entrati nella sfera di influenza dei Savoia dopo le dominazioni viscontee, monferrine ed angioine, prevedevano che il potere di imporre dazi e pedaggi restasse di esclusiva prerogativa locale. A riprova di ciò, ancora nel 1570 la Città provide

⁵³ Ivi, capo Undicesimo.

⁵⁴ Cfr. G. Lombardi, *La Guerra del Sale trecento anni dopo. Cronaca di un Convegno. Fatti ed interpretazioni*, in *La Guerra del Sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, a cura di G. Lombardi, Milano, Franco Angeli 1986, I, p. 40.

direttamente a determinare l'ammontare dei tributi dovuti, inserendoli nell'edizione a stampa degli Statuti⁵⁵. Ancora nel corso della seconda metà del Cinquecento, pur in un contesto di progressiva affermazione del potere ducale anche in ambito tributario, Mondovì era quindi riuscita a mantenere ed anzi a consolidare i propri privilegi sulla gabella del sale, particolarmente rilevanti in ragione della sua posizione geografica di confine con la Repubblica di Genova⁵⁶. La situazione era tuttavia era destinata a cambiare all'inizio del XVII secolo, quando la fisionomia dell'autonomia fiscale monregalese cominciò a perdere progressivamente la primigenia connotazione "pattizia" per assumere la veste, ideologica prima ancora che giuridica, di «concessione sovrana»⁵⁷, fino ad arrivare al 1677 e alla pretesa sabauda di imporre anche a quelle zone la gabella in questione.

Iniziava quindi la cd. Guerra del sale cha, da un punto di vista militare, ebbe due momenti cruciali: il 1681 con la battaglia di Montaldo, che si concluse con una pacificazione con Torino nel 1682, e il 1698-1699 che portò alla definitiva e totale affermazione del potere ducale in quelle zone⁵⁸.

Maria Giovanna Battista si trovò quindi a dover intervenire nella prima fase, e la sua reazione normativa si sviluppò intorno a due punti. Innanzi tutto vennero ribaditi e resi ancora più stringenti i divieti relativi al porto d'armi da fuoco e altre prescrizioni volte a prevenire disturbi all'ordine pubblico.

A questo proposito, il 18 luglio 1681 venne imposto ai sudditi della provincia di Mondovì di fare una "consegna giurata" delle armi esistenti al loro governatore (Carlo

⁵⁵ Cfr. G.S. Pene Vidari, *La Gabella del Sale e le antiche franchigie monregalesi: un caso di esercizio del diritto di resistenza?*, in *La Guerra del Sale (1680-1699)*, I, cit., pp. 367-368.

⁵⁶ Cfr. *ivi*, p. 371.

⁵⁷ *Ivi*, p. 374.

⁵⁸ Facendo riferimento a questi due momenti si è perciò a lungo parlato nella storiografia di una "prima" e di una "seconda" Guerra del Sale. Questa visione "bifasica" è stata però abbandonata da studi più recenti e approfonditi, che hanno messo in evidenza come questo ventennio della storia sabauda sia stato continuamente caratterizzato da rivolte e insurrezioni (seppur minori) che ne rendono necessaria un'analisi ed una considerazione complessiva ed unitaria. Sul punto si veda G. Lombardi, *Note sul controllo degli atti del sovrano negli Stati sabaudi ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell'assolutismo*, in «Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», II (1962), 1, pp. 22-23 (nota 47). Per una bibliografia essenziale di questa guerra si rimanda a G. Lombardi, *I Ferrero nelle Guerre del sale (1680-1699): l'obbligo politico dalla «patria» cittadina allo Stato*, in *Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d'Ormea*, a cura di A. Merlotti, atti del convegno Torino-Mondovì 3-5 ottobre 2001, Torino, Silvio Zamorani editore 2003, pp. 185-206, ed ai contributi pubblicati nei tre volumi curati da Giorgio Lombardi ed editi nel 1986 (*La Guerra del Sale (1680-1699)*, cit.).

Girolamo del Carretto)⁵⁹, fu inibito l'esercizio della professione di armaiuolo e imposto di sigillare le feritoie che molti fabbricati presentavano e che si prestavano evidentemente ad azioni di guerriglia e resistenza⁶⁰. Sempre per tale ragione, pochi mesi dopo si impose di svolgere i mercati sempre nella piazza maggiore «ove l'occhio vigilante di chi governa, e l'assistenza della giustizia» avrebbero potuto prevenire «qualsivoglia disordine e mantenere tanto i Popoli di quella Provincia, quanto gli altri che vi concorreranno in quella buona corrispondenza, e sicurezza che si richiede [...]»⁶¹. Costituiva d'altronde esperienza comune che nei giorni di mercato il rischio di possibili rivolte fosse più concreto rispetto agli altri, anche in ragione della maggior difficoltà di intervento immediato che la caoticità dell'occasione generava.

Ma oltre a questi interventi di carattere punitivo/preventivo era anche opportuno cercare di "spegnere" le spinte insurrezionali. Per acquietare gli animi, furono quindi emanati tra l'agosto del 1681 e l'anno successivo una serie di provvedimenti - individuali e collettivi - finalizzati a concedere la grazia ai ribelli delle comunità coinvolte. Il 18 luglio 1681 venne ad esempio accolta la seguente supplica proveniente dagli abitanti della città di Montaldo:

A.R., Gl'huomini di Montaldo Provincia del Mondovì se ne vengono a piedi di V.A.R. confessando l'enormità de' loro delitti, nell'haver ordito temerariamente di prender l'armi contro del suo sovrano; sanno benissimo che la giustizia gli sottomette a qualsivoglia, più severe castigo, et che la vita loro, et de' figlioli dipende intieramente dalla clemenza Reale, che se ben l'habbino intieramente demeritata, tuttavia pentiti della gravità de' loro delitti, con le lagrime agl'occhi sono a chieder misericordia. Supplicando umilmente la generosità dell'A.V.R. a perdonarli un eccesso tanto enorme, col concederli amnistia del commesso delitto, et rimetterli nella sua gratia, assicurando che sono pronti a sparger tutto il sangue per

⁵⁹ Cfr. G. Quazza, *Bagnasco, Carlo Girolamo del Carretto marchese di*, in «DBI», 5 (1963), pp. 256-257.

⁶⁰ *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'ordine delli 17 settembre 1673 proibitivo il porto e ditenzione d'Armi nella città, e provincia del Mondovì; Con obbligo di quelle consignare nelle mani di chi sarà per tall'effetto destinato: con proibizione dell'esercizio d'armajuolo in tutta detta provincia; E con obbligo di otturare tutti li buchi, o siano archere esistenti nelle loro Case* (18 Luglio 1681), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 6.

⁶¹ *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento, che li tre mercati soliti farsi in ogni settimana nella città del Mondovì, dovessero in avvenire farsi dalla piazza maggiore sino a nuovo ordine* (27 Novembre 1681), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 17.

lavar le macchie contratte, et dar testimonianze vive di loro fedeltà, in ogni riscontro del suo Real servitio, promettendo un'obediencia per sempre sommessissima in avvenire⁶².

Proprio nei dintorni di questo paese si erano infatti verificati episodi particolarmente cruenti nei confronti delle truppe ducali inviate per riportare all'ordine i rivoltosi⁶³; l'accoglimento della suddetta richiesta consentiva inoltre di sancire - anche se a livello puramente ideologico - la supremazia di Torino su quei territori, mai pienamente raggiunta fino a quel momento. Come d'altronde si faceva presente in un successivo ordine «La grandezza d'un Principe clemente, e generoso non consiste tanto nel reprimere con la forza delle sue Armi l'impeto degl'inimici, e con il vigore e severità de' castighi contenere nell'ubbidienza i Popoli, quanto nel fare risentire gli effetti della sua bontà a quelli i quali prostrati con intiera, e reverentissima sommissione a' suoi piedi, e riconoscendo con detestare la gravezza de' falli commessi implorano la sua clemenza con ogni humiltà più profonda»⁶⁴. I principali comportamenti che la magnanimità principesca arrivò a perdonare furono meglio individuati in un successivo editto che parlava espressamente di "sedizione", "squadriglia con porto d'armi", "insulto alle regie truppe" e "rovina del ridotto di Vico"⁶⁵. A chi si era reso responsabile di tali delitti e ai loro complici veniva quindi ribadita la concessione dell'amnistia, salvo che fosse stata già stata pubblicata una sentenza definitiva di condanna.

Si assistette nel complesso ad una gestione piuttosto conciliante di questa fase della Guerra (confermata dalle proroghe che vennero concesse per il godimento degli

⁶² *Supplica a S.A.R. per li poveri huomini di Montaldo*, allegata a Patenti del duca Vittorio Amedeo II di perdono agl'uomini di Montaldo provincia del Mondovì esclusi quelli, che sono in prigione per il delitto da loro commesso per aver temerariamente preso l'armi contro detto duca (18 Luglio 1681), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 7.

⁶³ G. Amoretti, *La guerriglia e le operazioni militari nel periodo della Guerra del sale nella Provincia di Mondovì (ultimi decenni del XVII secolo)*, in G. Lombardi (a cura di), *La Guerra del Sale (1680-1699)*, cit., I, pp. 410-412.

⁶⁴ *Patenti del duca Vittorio Amedeo II d'intiera amnistia, grazia, e perdono agli uomini di Vico, Briaglie, Montaldo, Roburent, e Monastero di Vasco, di tutti gl'eccessi da loro commessi dal principio de' torbidi in detti luoghi, e città del Mondovì* (20 settembre 1681), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 13.

⁶⁵ *Ordine del Duca Vittorio Amedeo II d'indulto, ed amnistia generale a tutti i complici dei delitti di sedizione, squadriglia con porto d'armi, insulto alle regie truppe e rovina del ridotto di Vico alla ricerca di quelli contro de' quali resta di già la sentenza pubblicata* (27 settembre 1681), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 13, n. 18.

indulti)⁶⁶ che fu criticata dalla storiografia più risalente anche per il fatto di non essere riuscita a realizzare una stabile pacificazione. Per “normalizzare” definitivamente tale zona fu infatti necessario attendere ancora un decennio e la salita al trono di Vittorio Amedeo II.

Proprio questo ritardo e la "precarietà" nella quale rimase questa parte del Ducato attirarono sulla Madama giudizi non positivi, come quello di Carlo Botta, ad avviso del quale essa era stata incautamente remissiva di fronte alle pretese ricevute. Come egli osservò infatti:

La debolezza della Reggente ne era cagione. Con la improvvida condiscendenza, con rigori inopportuni, con l'insufficienza delle forze mandate, aveva lasciato crescere ed inciprignire la piaga del Mondovì talmente che diveniva dubbio, se con le sole forze piemontesi si sarebbe potuta sanare⁶⁷.

II.2 La progressiva egemonizzazione della giustizia criminale

La procedura criminale e la ragione delle pene erano in Piemonte quali in tutto il Continente europeo. La procedura, segreta fra il giudice e l'accusato; non confronto di testimoni, non piena comunicazione delle accuse. In fiore la tortura per strappare dal reo la confessione del delitto dove mancassero o non bastassero le prove. Le pene quasi sempre in arbitrio del giudice, senza graduazione, senza discernimento; la confisca in pieno ed assoluto vigore; atroci, orribili i supplizi. Vedevansi processi, vedevansi condanne per magia, sortilegi, fattucchiere, bestemmie. La superstizione, l'ignoranza, il fanatismo non rare volte tingevano di sangue i giudizi⁶⁸.

Con queste parole, nel 1856, Domenico Carutti riassume lo stato della giustizia penale ai tempi di Carlo Emanuele II. La forte critica che da esse traspare non stupisce. Siamo infatti in un periodo, alle soglie dell'Unità italiana, che aveva appena visto mutare profondamente i paradigmi punitivi dell'ordinamento giuridico sabauda con

⁶⁶ Cfr. ad esempio *Ordine del duca Vittorio Amedeo di proroga di giorni 40 ai banditi, ed inquisiti delle città, e provincia del Mondovì, per rimettere o mandare al presidente Chiesa le suppliche continenti li delitti da caduno rispettivamente commessi, e per i quali desidereranno gioire della grazia accordatali da detta Sua Altezza Reale, accio possa in seguito il senato concedere le declaratorie* (23 luglio 1682), in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, marzo 13, n. 26.

⁶⁷ C. Botta, *Storia d'Italia continuata da quella di Francesco Guicciardini*, V, Milano, Giovanni Silvestri 1843, pp. 259 ss.

⁶⁸ D. Carutti, *Storia di Vittorio Amedeo II*, cit., 1856, p. 14. Giudizio analogo fu riproposto poi dall'Autore anche nell'ultima edizione della sua opera, cfr. Id., *Storia di Vittorio Amedeo II*, cit., 1897, p. 17.

l'introduzione del codice penale del 1839, seguito poi nel 1847 dal codice di procedura e, l'anno successivo, dallo Statuto.

Gli ultimi due testi in particolare proponevano un nuovo modello di giustizia e di rito criminale che, introducendo una fase dibattimentale, riconosceva maggiore spazio alla difesa e alle garanzie dell'imputato, ponendosi quindi maggiormente in linea con il formando sistema monarchico costituzionale⁶⁹.

Carutti, che in età giovanile aveva ricevuto una formazione giuridica e aveva anche preso parte con fervore ai cambiamenti politici avvenuti nel regno di Sardegna come membro dell'Associazione agraria e poi come collaboratore del giornale democratico la *Concordia*⁷⁰, non poteva che concepire la nuova legislazione come il raggiungimento di un importante risultato di civiltà giuridica; come egli stesso annotò: «La separazione della podestà giudicatrice dalla legislativa ed esecutiva - l'indipendenza dei giudici mediante l'inamovibilità della carica - la pubblicità dei dibattimenti - l'unità dei giudizi per cui si vieta la creazione di tribunali e di commissioni eccezionali - sono le salvaguardie che domanda il libero reggimento nella amministrazione della giustizia»⁷¹.

La mancanza di un "distacco storico" che pare caratterizzare il testo citato in apertura deve quindi essere contestualizzata tenendo conto di questi fattori.

Al netto però degli eccessi retorici che pur permeano la prosa caruttiana, bisogna riconoscere che essa riusciva comunque ad intercettare alcune delle caratteristiche principali del modello processuale criminale vigente negli Stati sabaudi alla fine del XVII secolo: segretezza, poco spazio destinato alla difesa, ampio ricorso alla tortura, etc...si trattava di un rito di stampo prettamente inquisitorio la cui disciplina, coerentemente con il sistema plurifontico di diritto comune nel quale era inserito, risultava dall'incrocio della normativa romano-canonica e dei molteplici provvedimenti legislativi consolidatesi almeno a partire dal Quattrocento.

⁶⁹ Cfr. F. Venturini, *La magistratura sabauda di fronte allo statuto albertino: equilibrio tra i poteri o primato della politica?*, in «Le Carte e la Storia», 1 (giugno 2021), pp. 12-20; I. Soffietti, *Il codice di procedura criminale sardo del 1847-48: dai modelli a modello*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 80 (2007), pp. 431-443.

⁷⁰ Cfr. M. Fubini Leuzzi, *Carutti di Cantogno, Domenico*, in «DBI», vol. 21 (1978), pp. 21-28.

⁷¹ D. Carutti, *Dei principii del Governo libero e saggi politici*, Firenze, Felice Le Monnier 1861, p. 204.

In effetti, quando la seconda Reggente assunse il governo dello Stato, molti suoi predecessori avevano dedicato diversi apporti normativi alla procedura penale, sia di carattere più "strutturale" (volti cioè a cercare di dare una regolamentazione di una certa organicità al suo funzionamento) sia di carattere più limitatamente "novellistico".

Tra i primi si deve senz'altro annoverare la disciplina contenuta nei *Decreta seu statuta* di Amedeo VIII⁷² del 1430, la «prima vera "consolidazione" di leggi dello Stato sabauda»⁷³. Nel libro II di questa raccolta (che seguiva due altri testi statutarî realizzati nel 1403 e nel 1423)⁷⁴ fu infatti inserito un *corpus* di articoli di natura prettamente processuale⁷⁵.

Significative erano ad esempio le disposizioni sulla fase iniziale dell'azione penale. Veniva infatti stabilito che:

Ne maleficia impunita remaneant, hoc edicto statuimus quod bailivi et castellani nostri, ac eorum locatenentes de et super omnibus delictis criminibus et offensis intra castellanis sibi commissas perpetratis per accusationem, denunciationem, vel famam publicam, secretam informationem, vel alias legitime et iuxta statutorum nostrorum moderamen ad notitiam ipsorum bailivorum, castellanorum, eorumque locatenentium de dictis per scribas curiarum suarum castellaniarum, diligenter inquirent faciant⁷⁶.

Come si può notare, negli *Statuta* era riconosciuto alla denuncia pubblica il medesimo valore, quale condizione di procedibilità, dell'accusa privata, dato che manifestava il

⁷² Su questa fondamentale opera legislativa si rimanda alla bibliografia citata nell'introduzione alla recente edizione critica curata da Franco Morenzoni, cfr. G. Castelnuovo, *Introduction*, in *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430). I. Les Statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430. Une oeuvre législative majeure*, a cura di F. Morenzoni con la collaborazione di M. Caesar, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria 2019, I, pp. 11-21. Si veda pure I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 7-19.

⁷³ Ivi, p. 7.

⁷⁴ Cfr. ivi, p. 8.

⁷⁵ M. Ostorero, *Amédée VIII et la répression de la sorcellerie démoniaque: une hérésie d'État*, in *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, cit., I, p. 325. All'esame del rito penale disegnato in questi Statuti è dedicata la tesi di laurea di M. Massaia, *Il processo inquisitorio negli Statuti del Duca di Savoia Amedeo VIII*, tesi di Laurea in Egesi delle fonti del Diritto Italiano, relatore prof. Isidoro Soffietti, a.a. 2005/2006, consultabile presso il Settore Antichi e Rari della Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università di Torino con collocazione A*TESI S.D. 1782.

⁷⁶ *Statuta Amedei VIII*, lib. II, Cap. LXXXIV, "De processibus inquisitionibus fiendis per scribas curiarum", in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi*, cit., t. V, v. VII, Torino, Vittorio Picco 1829, pp. 329-330.

carattere inquisitorio conferito al processo⁷⁷. Anche la *fama publica* costituiva un presupposto idoneo e sufficiente per mettere in moto la procedura *ex officio*, seguendo l'indicazione già indicata dai criminalisti medievali⁷⁸.

Questa normativa rappresentò un primo tentativo di messa a punto del rito, che si basava in parte su quanto già aveva stabilito lo stesso Amedeo VIII qualche anno prima, nel 1423, e sulla procedura straordinaria (che consentiva di sottrarsi alle lungaggini di quella ordinaria) ben delineata, nei suoi aspetti fondamentali, dalla celebre decretale *Saepe* emanata da Clemente V.

Un ulteriore impulso alla razionalizzazione delle forme penali nel ducato venne realizzato da Emanuele Filiberto⁷⁹ nella seconda metà del secolo successivo.

Riottenuto il territorio savoiaro e parte di quello piemontese a seguito della pace di Cateau-Cambresis e alla fine delle Guerre d'Italia, questo duca cercò infatti di dare ai propri domini una organizzazione più moderna. In quest'opera riformistica Emanuele Filiberto, pur essendo sul piano della politica estera vicino alla Spagna, si ispirò all'esempio piuttosto accentratore del regno di Francia e, in particolare, di Francesco I e del suo successore Enrico II.

⁷⁷ Tra l'ampia bibliografia che si è occupata del tema si rimanda a E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University press 2013, pp. 1-8, e Id., *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè editore 1989, p. 10; cfr. anche A. Langui e A. Lebigre, *Histoire du droit pénal. II. La procédure criminelle*, Parigi, Cujas 1979, pp. 45-55, e pure la classica voce enciclopedica di P. Fiorelli, *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, Giuffrè editore 1958, pp. 330-334.

⁷⁸ Sull'importanza del concetto di *fama* nella società e nella cultura (anche non giuridica) medievale e poi moderna, sia da un punto di vista individuale che collettivo, cfr. F. Migliorino, *"La Grande Hache de l'histoire". Semantica della fama e dell'infamia*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, (atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del "Premio internazionale Ascoli Piceno", Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo 2011, pp. 5-21, che riprende quanto già rilevato e approfondito in Id., *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta 1985, pp. 263. Per un approfondimento specifico delle implicazioni processuali della fama publica (che, come fa notare lo stesso Autore, «prend une place croissante dans les sources judiciaires du Moyen Age à partir des dernières décennies du xiiie siècle ou de la première moitié du XIII^e siècle, selon les régions») cfr. J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII^e-XIV^e)*, in *Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 2015, pp. 119-147; e ancora M. Vallerani, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechts geschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.

⁷⁹ Per un approfondimento della figura e del ruolo di Emanuele Filiberto nella costruzione, in chiave moderna, degli Stati sabaudi è ancora imprescindibile lo studio di P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, SEI 1995, oltre alla voce curata da E. Stumpo, *Emanuele Filiberto, duca di Savoia*, in «DBI», vol. 42 (1993), pp. 553-566.

Un ambito su cui si volle incidere profondamente fu rappresentato dall'ordinamento giudiziario, completato con l'introduzione di due Grandi Tribunali e di un sistema di prefetture. Per sostituire le *Cours de Parlement* che erano state create nel periodo dell'occupazione francese (1536-1559), furono infatti stabiliti un Senato a Chambéry nel 1559 e, l'anno successivo, uno con sede a Torino⁸⁰.

Negli Stati sabaudi esistevano già in precedenza alcune istituzioni giudiziarie di vertice, ma esse, rispetto ai "nuovi" Senati, presentavano ancora evidenti legami con un passato feudale e medievale da cui Emanuele Filiberto cercò costantemente (e faticosamente) di emancipare il suo ducato.

Trattandosi di Corti sovrane, i Senati avevano molteplici funzioni: non solo giudiziarie, ma anche amministrative e regolamentari⁸¹. Non costituivano quindi solo un esempio di giustizia delegata dal sovrano, ma rappresentavano uno dei perni del governo e dell'amministrazione dello Stato⁸².

Le innovazioni registrate nel corso del Cinquecento nell'esperienza giuridica sabauda palesavano quindi diverse analogie «con i fenomeni che caratterizzano, più o meno nello stesso periodo, il processo di formazione dello Stato moderno in Europa»⁸³; questa considerazione pare in effetti trovare conferma anche se si guarda alle riforme realizzate in campo legislativo e, soprattutto, processuale.

⁸⁰ Cfr. I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 42-51.

⁸¹ Un eloquente esempio era rappresentato dalla prerogativa dell'interinazione, tramite la quale (come si è avuto modo di vedere nel capitolo precedente) nel XVII secolo le Supreme Magistrature sabaude modificarono o rettificarono in diverse occasioni il testo degli editti ducali. Su questa particolare funzione senatoria e in generale sulle attribuzioni "costituzionali" dei Grandi Tribunali subalpini si veda G.S. Pene Vidari, I Senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso dei secoli, in *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires*, cit., pp. 75-83; I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 29-51, 75-95; P. Merlin, *Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 35-94; G. Lombardi, *Note sul controllo degli atti del sovrano*, cit., pp. 1-40; A. Lattes, *L'interinazione degli editti: studio di storia del diritto pubblico piemontese*, Torino, Clausen 1908, pp. 1-47.

⁸² Per garantire una più uniforme applicazione del diritto per mezzo di queste nuove Magistrature, il successore di Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I, riconobbe alle loro sentenze il valore di precedente vincolante: in sostanza le "decisiones" di queste Corti superiori divennero delle fonti del diritto a tutti gli effetti per i "casi dubbi", in cui vi era incertezza sulle norme giuridiche da applicare. Cfr. I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, pp. 48-49). Nel 1614 venne poi creato anche un terzo Senato a Nizza, con competenza su tutto il suo contado e sulle zone liguri soggette al dominio sabauda.

⁸³ P. Merlin, *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, in «Studi Storici», anno 29, n. 2 (apr.-giu., 1988), p. 504. Cfr. pure G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli editore 1967, I, pp. 376.

D'altronde, negli stessi anni in cui Emanuele Filiberto stava governando, da Parigi Jean Bodin affermava solennemente (intercettando a ben vedere quanto già da tempo era attuato dai monarchi francesi) che legiferare, nella sua accezione letterale di "dare leggi" ai propri sudditi, rappresentava la principale prerogativa del principe⁸⁴, mentre François Hotman, nell'*Antitribonian*, auspicava ancora più chiaramente che il sovrano si facesse promotore della realizzazione di una compilazione tendenzialmente complessiva, formata da «unum aut duo bona volumina»⁸⁵, pensata per imporsi e soppiantare integralmente il diritto romano, finanche come fonte sussidiaria⁸⁶.

Al di là delle pionieristiche (ma in quel momento irrealistiche) ambizioni di alcuni esponenti dell'umanesimo giuridico (destinate a trovare concretizzazione solo secoli dopo con la stagione codicistica ottocentesca), nel corso del XVI secolo emersero diverse raccolte legislative in ambito penale di carattere spiccatamente egemonico che portarono in fondo a compimento quanto già iniziato nei secoli precedenti⁸⁷. Il concetto, ormai largamente riconosciuto, che chi integrava una fattispecie criminale non danneggiava solo la sua vittima, ma finiva per offendere la stessa *respublica* e, in ultima analisi, il principe, obbligava in un certo senso quest'ultimo a predisporre un sistema punitivo e di repressione dei reati efficiente, con limitati spazi all'intervento di altri mediatori sociali⁸⁸. In tale settore più che in altri infatti, la legge (intesa nel senso di comando posto dall'autorità) andò progressivamente ad imporsi come «il fondamento primario per una giustizia che, meno curandosi del consenso, privilegia la via della certezza»⁸⁹.

⁸⁴ «La première marque de souveraineté, est donner loi à tous en general, & à chacun en particulier», J. Bodin, *Les six livres de la Republique*, p. 197.

⁸⁵ Come è noto quest'opera, pubblicata nel 1603, fu in realtà redatta trentasei anni prima da Hotman, nel 1567; per una sua contestualizzazione storico-giuridica si veda C. Pedrazza Gorlero, *Hotman "iconoclasta": diritto e storia nell'Antitribonian (1567)*, in G. Rossi (a cura di), *Il Rinascimento giuridico in Francia. Diritto, politica e storia*, (atti del Convegno internazionale di studi, Verona 29 giugno-1 luglio 2006), Roma, Viella 2006, pp. 285-311.

⁸⁶ Cfr. P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè editore 1998, p. 15.

⁸⁷ Sul concetto di diritto penale egemonico si rimanda alla lettura di M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza 2002, ora ripubblicato in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007) di Mario Sbriccoli*, cit., I.

⁸⁸ Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 170 ss., ora ripubblicato in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007) di Mario Sbriccoli*, cit., I, pp. 8 ss.

⁸⁹ *Ivi*, p. 10.

Sulla scorta di queste suggestioni e sulla considerazione della crisi nella quale versava la giustizia penale nello Stato, Emanuele Filiberto intervenne direttamente sul proprio diritto patrio, dando precedenza a questo settore rispetto ad altri⁹⁰. Ciò avvenne con l'emanazione del libro quarto degli "Ordini Nuovi", interinati dal Senato di Piemonte il 26 maggio 1565⁹¹.

Redatto in lingua volgare (sull'esempio della più nota *ordonnance* di Villers-Cotterêts di Francesco I del 1539⁹²), esso si componeva di tre sezioni, le prime due principalmente rivolte alla regolamentazione degli aspetti processuali e la terza contenete la disciplina dell'esecuzione e quella (piuttosto sommaria) di alcune "macrofattispecie" sostanziali⁹³. Tale legislazione, «volta a fissare a livello statuale gli assetti definitivi delle forme processuali inquisitorie»⁹⁴, si poneva armonicamente nel sistema dello *ius commune*, eventualmente derogandolo solo per gli specifici istituti in essa trattati, ma ammettendo espressamente, per tutto il resto, la vigenza delle fonti romano-canoniche e delle altre forme giuridiche locali⁹⁵.

⁹⁰ Cfr. C. Benedetti, *Sulla crisi della giustizia sabauda nel sec. XVI. Le proposte di Melchiorre Scaravelli*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIII (1990), pp. 373-408 e pure C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli editore 1989, p. XV.

⁹¹ Cfr. C. Pecorella, *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli editore 1992, p. XVII. Il testo di questo libro quarto, nell'edizione ufficiale del 1568, è stato pubblicato da Corrado Pecorella in appendice al citato testo, cfr. *ivi*, pp. 9-72. Per una descrizione sintetica delle forme processuali regolate in questa normativa si veda anche E. Dezza, «*Pour pourvoir au bien de nôtre justice*». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in «Diritto@storia», 3 (2004), Memorie, on line al sito https://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Dezza-Processo-penale-modulo-inquisitorio.htm#_ftn84.

⁹² Su questa legislazione, che, insieme all'*Ordonnance sur la réformation de la justice et l'utilité générale du Royaume* emanata a Blois nel 1498 da Luigi XII, costituì la base del processo penale nel regno di Francia fino alle riforme seicentesche di Luigi XIV, si rimanda a E. Dezza, *Lezioni di storia del processo penale*, cit., pp. 33-37; A. Laingui e A. Lebigre, *Histoire du droit pénal. II*, cit., pp. 79-83; J.M. Carbasse, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Parigi, Presses Universitaires de France 2000, pp. 67-78. Sulla scelta di Emanuele Filiberto di adottare la lingua volgare, maggiormente comprensibile da tutti e forse meno suscettibile rispetto al latino a dar luogo a incertezze interpretative, si veda C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi"*, cit., pp. XXII-XXIII.

⁹³ Si trattava in particolare del banditismo, della bestemmia e dell'insulto con animo deliberato. Come è stato osservato, la loro disciplina - contenuta nelle ultime tre rubriche di questa raccolta ("Delli ricettatori de' banditi", "Della biastema" e "Dell'insulto con animo deliberato") - non alterano di per sé l'unità sistematica del libro, che rimaneva sostanzialmente «tutto o quasi dedicato ai problemi processuali», C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., p. XVII.

⁹⁴ Cfr. E. Dezza, «*Pour pourvoir au bien de nôtre justice*», cit.; oltre al già citato Corrado Pecorella, per un esame complessivo dei principali aspetti di questa legislazione si veda C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., I, pp. 111-116.

⁹⁵ Cfr. *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., p. 10.

La volontà di Emanuele Filiberto di realizzare «quel processo di gerarchizzazione fra i giudici che è alla base della moderna figura di giudice-funzionario»⁹⁶ emergeva chiaramente dalla prima parte di quest'opera, che individuava i soggetti deputati ad amministrare la giustizia penale. La soluzione scelta fu di affidare le cause criminali agli stessi giudici «che sono deputati et che procederanno per i medesimi gradi che nelle civili [...] essendo ben giusto di non dar menor addito di diffendersi nelle criminali che nelle altre, poiché sono di maggior importanza e danno per la maggior parte irreparabile»⁹⁷. Fatta salva la giustizia feudale e altre eccezioni dettate da privilegi locali, si cercava in questo modo di organizzare una giurisdizione "ordinaria" penale che fosse omogenea a quella civile che aveva già trovato la sua disciplina nel terzo libro degli *Ordini Nuovi*.

Il sistema giurisdizionale si presentava gerarchicamente ordinato su tre livelli: la cognizione in prima istanza era affidata ad un complesso di podestà e giudici ordinari⁹⁸, l'appello poteva essere proposto (a determinate condizioni) ai Prefetti delle province o al giudice feudale di seconda istanza⁹⁹ e, infine, si poteva ancora adire in ultima istanza i Senati. Era però anche consentito al condannato di rivolgersi direttamente ai Supremi tribunali sabaudi¹⁰⁰, una sorta di appello "*per saltum*" pensato per accelerare la definizione della causa. Come fu espressamente ammesso in una successiva patente dell'agosto 1565 (emanata quindi pochi mesi dopo il libro quarto) la dilatazione delle tempistiche processuali - soprattutto nelle terre immediate - più che l'eccezione costituiva la regola, in quanto: «per negligenza, o difetto de' fiscali, si conosce per esperienza, che le cause criminali sono tirate in lungo per mesi, et anni, dovendo passare per due instancie»¹⁰¹. Per ovviare a questo problema si arrivava quindi a

⁹⁶ C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., p. X.

⁹⁷ *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., p. 10.

⁹⁸ Cfr. *De gli Ordini Nuovi libro terzo. Della forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili*, pubblicato in appendice a C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi"*, cit., "*Del Tribunale competente*", p. 18.

⁹⁹ Cfr. *ivi*, pp. 66-67.

¹⁰⁰ «Potrà ogn'uno appellarsi al suo volere per gradi, ovvero lasciando il Giudice di mezzo andar dal Senato acciò che più presta sia l'ispeditione del processo, eccetto che fosse causa d'un suddito de Feudatarii quali havessero la seconda cognitione», *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "*Delle Appellationi*", p. 27.

¹⁰¹ Cfr. C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., pp. XVII ss.

interdire ai fiscali e ai rei di impugnare dinnanzi al Prefetto le sentenze comportanti pena corporale o pecuniaria di rilievo (salvo che risiedessero in una città che fosse sede prefettizia), obbligandoli a coinvolgere immediatamente il competente Senato¹⁰².

La recente occupazione francese di inizio secolo (che, in effetti, in ampie zone dell'area subalpina non era mai cessata), la presenza di un sistema di giurisdizioni piuttosto composito e, da ultimo, una situazione sociale non facile, acuita da momenti di carestia e dalla fisiologica mancanza (deficitando ancora un apparato statale in senso proprio) di un corpo di pubblica sicurezza favorivano l'incremento e la diffusione di fenomeni criminali¹⁰³.

Per contrastare in modo efficace questa piaga era quindi necessario cercare di imporre, pur nel ricordato contesto di "pluralismo giurisdizionale", alcune linee direttrici unitarie all'azione repressiva, che consentissero di conseguire un certo coordinamento nell'azione di tutti i soggetti e le istituzioni (tanto mediate quanto immediate) coinvolte.

Ciò fu in parte realizzato individuando innanzi tutto alcune "regole di ingaggio", ovvero delle disposizioni che dovevano indicare in modo univoco le tempistiche di inizio dell'azione penale dal momento di arrivo della notizia di reato. Fu quindi stabilito: «c'ogni Officiale a quali spetterà debba proceder contra i delinquenti et principiar il processo per l'informatione et captura, se si potrà et il caso la meriti, subito overo fra due giorni doppo la notitia del delitto, et fornirà il processo fra li sessanta giorni seguenti al più lungo, salvo che non fosse impedito dalle deffensioni del reo o altra causa legittima»¹⁰⁴.

¹⁰² L'appello "omisso medio" al Senato rimaneva invece interdetto nel caso in cui la magistratura di secondo grado competente fosse di carattere feudale. D'altronde, come chiaramente espresso nel libro terzo, pur nel contesto di un accentramento del controllo della giustizia, non era ancora in potere e - forse - nemmeno nella stessa volontà di Emanuele Filiberto «che si faccia cosa in pregiudicio delle altrui iurisdittioni», a cominciare da quelle dei propri vassalli. *De gli Ordini Nuovi libro terzo. Della forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili*, pubblicato in appendice a C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi"*, cit., "Del Tribunale competente", p. 18.

¹⁰³ Cfr. A. Lupano, «Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia». *Aspetti penalistici nei territori sabaudi e subalpini d'età moderna*, in M. Cavina (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Pàtron editore 2012, pp. 96-97; P. Merlin, *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, cit., pp. 514 ss.

¹⁰⁴ *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "In qual tempo si debano formar i processi criminali", pp. 11-12.

Garantire una giustizia celere ed efficiente costituiva d'altronde un problema oggettivo che, sia per l'endemica mancanza di fondi da parte delle giurisdizioni locali, sia per la negligenza o la malafede degli ufficiali a ciò preposti, trascendeva il mero aspetto processuale.

Ad esso il duca tentò di porre freno ben prima della pubblicazione del libro quarto dei suoi *Ordini*. Già nel 1559 da Nizza (essendo in quel momento il Piemonte ancora sotto l'occupazione francese) egli diede infatti alle stampe un editto con cui dichiarava nulli i privilegi e le disposizioni locali che sanzionavano in modo eccessivamente leggero gravi fattispecie come l'omicidio, il contrabbando e altri crimini di natura violenta¹⁰⁵. La deroga alla normativa statutaria che questo ordine portava veniva significativamente giustificata dalla necessità di mantenere la sicurezza pubblica «la quale si deve anteporre ad ogni altro statuto et privilegio che sia per il passato concesso et controfirmato»¹⁰⁶. Tuttavia, la salvaguardia della *pax* era solo uno degli aspetti che venivano in rilievo; come a suo tempo notato da Mario Sbriccoli in relazione all'avanzamento delle forme inquisitorie nella realtà comunale medievale, operando in questo modo si voleva anche accrescere la «credibilità (autorità) del potere politico»¹⁰⁷.

Ma c'era anche un altro aspetto che preoccupava non poco Torino ed era rappresentato dalla tendenza, palesatasi soprattutto nelle zone soggette all'amministrazione feudale, di comporre le cause criminali (anche in relazione a reati piuttosto gravi) così da evitare i costi della procedura e della eventuale successiva punizione dell'inquisito. Per tali ragioni, nel tentativo di impedire questa prassi, che finiva per lasciare impuniti soggetti socialmente piuttosto pericolosi e nel contempo per

¹⁰⁵ «Essendo adunque informati che negli statuti e privilegi d'alcune comunità s'impongono pene pecuniarie sì leggere nelli casi d'homicidii, sforzi, violenze, et altri delitti gravi, che danno ad alcuni audaci et cagione di delinquere; per soddisfar a Dio et a' nostri popoli, et perché ogni malvagio et corrotto animo si ritegna di mal fare dal timore delle pene statuite dalle legge comune [...] per le presenti di suprema autorità dechiariamo, et decerniamo, che simili articoli di statuti et privilegi quali siano, che fanno contro l'honor et riverenza di Dio, e che danno causa a' delitti et occasione di delinquere, s'intendano nulli, di nessun valore, nè si abbiano da osservare in modo alcuno», *Editto del 29 dicembre 1559*, pubblicato in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "Che non si faciano compositioni inanti la sentenza", p.1.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ M. Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in, *La parola all'accusato*, a cura di J.C. Maire-Vigueur e C. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio 1991, pp. 17-32; ora ripubblicato in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007) di Mario Sbriccoli*, cit., I, p. 116.

gravare gli innocenti di un peso economico che appariva indebito e ingiusto, gli *Ordini Nuovi* stabilirono quanto segue:

Et perchè habbiamo inteso che alcuni officiali nostri, sì immediati come mediati, abusano della loro giuriditione vengano molte volte a componer et accordare li delitti massime di pena corporale meritevoli, Volendo noi che la giustitia nelle cause criminali habbi suo debito corso per modo di assolutione o condennatione secondo il merito o demerito delli rei, Non sarà lecito per l'havenire ad alcuno ufficiale mediato o immediato di qualunque conditione o grado si sia di poner nè accordar alcuna causa criminale inanti che sia finito il processo per sentenza, anzi, glielo prohibiamo espressamente, sotto pena alli vassalli che s'intrometteranno di far simili compositioni dove per il titolo del delitto si richiedesse pena di sangue o di duecento scudi per la prima volta, per la seconda che contrafaranno di cinquecento, et per la terza della privatione del feudo, se così parerà al Senato, secondo la qualità delle cause, oltre la nullità dell'accordo¹⁰⁸.

L'evidente riprovazione delle pratiche compositive portata da questa disposizione va letta come l'ennesimo segnale della volontà del principe di ridimensionare lo spazio decisionale lasciato ai suoi vassalli e ai suoi ufficiali di giustizia e, di conseguenza, come un ulteriore passo verso una piena realizzazione di un concetto di giustizia egemonica. Oltre ad essere sovente dettata da una finalità puramente economica, il raggiungimento di una transizione tra offeso ed offensore poteva in effetti apparire, soprattutto nelle piccole comunità, «più utile della vendetta a realizzare la pace sociale»¹⁰⁹, ma finiva anche per esautorare il potere di intervento dell'autorità pubblica. Risultato certamente non in linea con le aspettative ducali.

Gli *Ordini* filibertini hanno quindi rappresentato un importante passo avanti rispetto alla legislazione del secolo precedente, sia per efficacia che per completezza, anche perché costituirono uno dei primi esempi di regolamentazione principesca rivolta anche

¹⁰⁸ *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "Che non si faciano compositioni inanti la sentenza", pp. 13-14.

¹⁰⁹ C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., p. X; cfr. A. Lupano, «Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia», cit., p. 99.

ai territori subalpini, laddove invece i *Decreta seu Statuta* si rivolgevano principalmente alla zona savoiarda del ducato¹¹⁰.

A ben vedere è probabile che Emanuele Filiberto avesse in mente un progetto ancora più ambizioso, ovvero procedere ad una riforma complessiva del *ius proprium* sabauda con la predisposizione di un testo capace di sostituire *in toto* i precedenti *Decreta amedeani*¹¹¹ che in effetti rimasero in buona parte ancora in pieno vigore salvo che per le parti derogate o sostituite dagli editti successivi¹¹².

In ogni caso gli interventi sul sistema penale non si fermarono agli *Ordini Nuovi*. Tra il 1565 e il 1580 furono infatti pubblicati altri editti che andarono ad implementare e completare la normativa processuale e a rafforzare l'azione di repressione dei crimini. Un esempio in questo senso fu lo sforzo profuso per la riorganizzazione degli uffici segretariali dei vari tribunali, ordinando ad essi di relazionare periodicamente alla Camera dei conti sullo stato delle cause criminali, comunicando le condanne sentenziate, le pene, le multe, gli arresti e le generalità dei soggetti giudicati¹¹³.

Anche i successori di Emanuele Filiberto continuarono in questa direzione di governo. Nel 1582, appena due anni dopo la sua morte, Carlo Emanuele I pubblicò le *Nuove Costituzioni criminali*¹¹⁴, testo che - composto da quattordici capi - presentava la stessa tripartizione degli *Ordini* del padre (Giudici, forma del giudizio, esecuzioni)¹¹⁵ e che ne riproponeva quasi pedissequamente la disciplina¹¹⁶.

¹¹⁰ Come ricorda infatti Merlin, «La sintesi legislativa operata dal duca Amedeo VIII nel 1430 con i *Decreta seu Statuta*, rispecchiava una realtà politica precedente all'annessione delle terre piemontesi», P. Merlin, *Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, cit., p. 505.

¹¹¹ A. Lupano, «*Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia*», cit., p. 95.

¹¹² Cfr. I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, p. 43.

¹¹³ Cfr. le patenti del 2 maggio 1580 che prescrivevano il modo "*col quale i Segretarii de' Tribunali debbono tenere li registri criminali, e trasmettere la nota dei debitori del Fisco al Procuratore Patrimoniale; e portanti obbligo ai Procuratori Fiscali generali di mandare i processi alla Camera dopo la sentenza*" pubblicata in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi*, cit., t. III, parte III, Torino, Davide e Picco 1827, pp. 1728-1730.

¹¹⁴ Cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., I, p. 129.

¹¹⁵ Cfr. G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 103.

¹¹⁶ Si comprende quindi l'osservazione che fece Lupano sulla situazione della giustizia penale sabauda a cavallo tra XVI e XVII secolo: «[...] si rinnovano ordini, editti e provvedimenti analoghi a quelli di Emanuele Filiberto, un po' alla stessa maniera, ricordata dal Manzoni, che vedeva i governatori del ducato di Milano ripubblicare le gride contro i bravi». A. Lupano, «*Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia*», cit., p. 103.

Il 22 gennaio 1619 il medesimo duca emanò poi altre e più ampie *Costituzioni sopra la giustizia, le finanze e il pubblico governo*, ricordate soprattutto per le disposizioni relative alla disciplina dei Grandi Tribunali sabaudi¹¹⁷, e il 23 dicembre 1632 - in un ducato duramente provato dall'epidemia di peste appena superata - fu Vittorio Amedeo I ad approvare una nuova raccolta (sempre nominata *Costituzioni*) relativa alla materia processuale, civile e criminale.

Le turbolente vicende che interessarono lo Stato nel corso del XVII secolo spinsero i duchi a realizzare interventi piuttosto settoriali, volti a fronteggiare specifiche criticità quasi sempre ripubblicando ordini già formalmente vigenti.

Questo era quindi lo stato in cui si trovava la giustizia penale nel momento in cui Maria Giovanna Battista emanò, a sua volta, le proprie *Costituzioni criminali* che, pur presentandosi per certi versi più articolate, si collocavano a pieno titolo nel solco delle altre riforme legislative seicentesche di carattere piuttosto novellistico.

Sarà poi il figlio, Vittorio Amedeo II a portare a compimento il lungo percorso, iniziato con Amedeo VIII, emanando le *Regie Costituzioni* del 1723, considerate giustamente dalla storiografia come uno degli esempi più organici di consolidazione di Antico Regime.

¹¹⁷ Cfr. I. Soffietti e C. Montanari, *Op. cit.*, p. 48.

III

LE COSTITUZIONI CRIMINALI 1677

Un'analisi complessiva

III.1 Le Costituzioni di Maria Giovanna Battista e i problemi della giustizia sabauda

Nel concludere questo volume, si intende offrire una analisi complessiva della principale normativa emanata dalla Reggente sul processo penale dei suoi Stati.

Il primo gennaio del 1677 Maria Giovanna Battista pubblicava le sue *Costituzioni criminali*. Esse si componevano di quarantatré capi, dedicati alla disciplina di diverse questioni di ambito penale, principalmente processuale.

Nonostante l'indubbia eterogeneità di questo provvedimento, esso intendeva raggiungere un dichiarato obiettivo, che è opportuno presentare prima di passare ad un esame più puntuale. Per questa preliminare operazione è utile soffermarsi sul breve proemio nel quale - con una fisiologica retorica - la Madama reale riassunse quelli che, a suo giudizio, erano stati i più importanti successi raggiunti nei primi due anni della reggenza: il progressivo superamento della carestia, il rilancio dell'agricoltura e la ripresa ed il potenziamento del commercio, con la realizzazione della Piazza di Cambio e del Consolato.

Nel prosieguo di questa narrazione si faceva però presente che restava ancora da realizzare un'aspirazione fondamentale per la sicurezza e la felicità dei suoi sudditi, ovvero «il render più vigoroso il braccio della giustizia alla difesa delle facoltà, e delle vie de' buoni, come al castigo irremissibile de' cattivi, col somministrare li mezzi più atti all'interrompere il corso a quelli abusi, che fanno trionfare nell'impunità la sceleratezza, e gemere nell'oppressione l'innocenza»¹.

¹ *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'aggiunta di nuovi Decreti alli Ducali Criminali* (1 Gennaio 1677), d'ora innanzi solo *Costituzioni criminali 1677*, in ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, *Editti originali*, mazzo 12, n. 1.

Se si collega questo *incipit* con quelli presenti negli editti, di carattere giudiziario e criminale, dei suoi predecessori - da Amedeo VIII fino a Carlo Emanuele II - ci si rende conto che di originale in esso c'era ben poco. D'altronde, nonostante i tentativi effettuati, il tema del contrasto alla delinquenza rimaneva ancora in primo piano e, sostanzialmente, irrisolto².

Di fronte a questa difficoltà, Maria Giovanna Battista rispose predisponendo una politica piuttosto aderente alla tradizione normativa sabauda, anche con la materiale riproposizione di disposizioni teoricamente ancora in vigore, ma evidentemente disapplicate nella prassi³.

Quanto appena affermato trova ad esempio conferma nella rinnovazione, contenuta in queste *Costituzioni*, dell'ordine di interdizione di qualunque transazione delle cause criminali, vera e propria "piaga" contro la quale - come si è esposto sopra - si era già scagliato Emanuele Filiberto e diversi altri duchi⁴. Tuttavia, proprio l'esame di questa disposizione, consente di apprezzare la parte maggiormente innovativa della legislazione battistiana che - è innegabile - confermava nella sostanza e nel contenuto scelte e percorsi già provati in passato, ma tentava anche di agevolarne il funzionamento implementandone e correggendone la disciplina per ovviare alle criticità che ne avevano scemato l'efficacia e l'applicazione.

Nel caso di specie, non ci si limitò infatti a ribadire il divieto di composizione, ma, comprendendo che questa pratica si verificava soprattutto quando i funzionari che formavano i processi erano anche i soggetti "accensatori", ovvero concessionari di appalti per la riscossione delle confische e di altre pene pecuniarie, si aggiunse una specifica previsione per impedire questa commistione deleteria di ruoli che determinava un evidente conflitto di interessi⁵.

² A. Lupano, «*Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia*», cit., p. 105.

³ Come ha notato Lupano si trattava di «un metodo di governo abbastanza singolare: non si richiama la vigenza, allora ancora implicita, dei precetti dei predecessori, risalenti al secolo precedente, ma si riproducono regole che disciplinano il settore come se si trattasse di novelle legislative, riunite in apposite consolidazioni», *ibidem*.

⁴ *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "Che non si faciano compositioni inanti la sentenza", pp. 13-14.

⁵ *Costituzioni criminali 1677*, capo 37: «L'esperienza fa conoscere che le composizioni; e suppressioni delle cause criminali per il più procedono dalli accensamenti, che si fanno delle confische, et altre pene, e multe pecuniarie alli procuratori fiscali, e secretari de' tribunali non havendo li accensatori altro fine nel loro

Delineato quello che fu lo "spirito" di queste *Costituzioni* e volendo ora presentarne gli aspetti più interessanti, possiamo dire che essi furono almeno tre e che attenevano: alla speditezza dei processi, alla selezione del personale giudiziario dei gradi inferiori e, infine, alle regole probatorie e difensive.

III.2 La Speditezza dei processi

La risoluzione del problema delle tempistiche eccessivamente lunghe della giustizia ha rappresentato un aspetto costante nelle riforme processuali cinque-seicentesche. Più in generale si potrebbe anzi dire - senza rischiare di esagerare - che esso ha costituito (e costituisce ancora oggi) uno dei veri e propri *leit motiv* dell'intera storia giuridica occidentale.

Anche le *Costituzioni* del 1677 se ne occuparono, agendo principalmente su due piani.

Innanzitutto su quello della procedura, ponendo dei termini più stringenti per la celebrazione dei processi penali. Ciò emerge ad esempio dal capo 19, nel quale fu stabilito che «si dovranno tenere all'avvenire tutte le cause criminali d'otto in otto giorni indispensabilmente, in modo che tra l'una e l'altra assegnazione vi passino soli giorni sei»⁶. A salvaguardia del rispetto di questo ordine, fu inoltre imposto ai giudici ordinari, ai prefetti e a tutti gli altri ufficiali di giustizia (compreso l'auditore generale di guerra) di inoltrare con cadenza bimestrale una nota (sottoscritta - oltre che dai predetti soggetti - anche dai procuratori fiscali e dai segretari dei tribunali) al presidente ed al procuratore fiscale generale della Provincia, in cui doveva essere segnato l'elenco di tutte le cause pendenti dinnanzi ai rispettivi uffici, lo stato e il grado in cui ciascuna si trovava e il delitto per il quale si stava procedendo⁷.

Il capo successivo (20) provvedeva poi a estendere i termini predetti anche alla giurisdizione senatoria, imponendo inoltre ai procuratori fiscali generali (sotto pena di

operare, che l'interesse pecuniario, e non della giustizia: proibiamo perciò alli vassalli; città, comunità, et ogn'altro, a' quali spettano dette confische, e pene multe, di quelle accensare in avvenire alli procuratori fiscali, e secretarij, o pure a' giudici, sotto pena in caso di contraventione della perdita della ragione di dette pene, e devolutione d'esse al fisco regio [...].»

⁶ *Costituzioni criminali 1677*, capo 19.

⁷ *Costituzioni criminali 1677*, capo 19; qualora non fossero stati inclusi alcuni processi in questa nota la pena prevista consisteva, la prima volta, in dieci scudi d'oro oltre all'assegnazione delle cause mancanti ad altro giudice mentre, in caso di recidiva, poteva arrivare fino alla privazione della carica.

sospensione dall'ufficio) di inviare a loro volta una nota dei processi in corso al primo presidente del Senato e al presidente della Provincia in cui si trovava il luogo di commissione del reato⁸.

Sempre relativo alla rapida trattazione dei giudizi penali dinnanzi alla magistratura senatoria era ancora il capo 13, con il quale si volle introdurre una sessione quindicinale aggiuntiva *extra ordinem* per la disamina delle cause che comportavano l'applicazione di una pena pecuniaria⁹.

Effettivamente gli affari criminali erano sempre stati un po' trascurati dai Supremi Tribunali sabaudi¹⁰. Nei primi decenni della sua costituzione ad opera di Emanuele Filiberto, il Senato di Torino non presentava neppure una classe apposita per essi e le due in cui era suddiviso si occupavano entrambe dei processi civili, mentre quelli criminali venivano giudicati in una seduta congiunta¹¹. Per colmare questa lacuna, con un editto del 12 agosto 1620 Carlo Emanuele I aveva aggiunto una terza classe proprio dedicata alle cause penali ("*classe de 'Criminali'*") nominando contestualmente come presidente della stessa Francesco Fauzone¹² e assegnandogli sei senatori¹³.

Giovanna Battista incrementò e "scadenziò" le sessioni criminali di questa istituzione al fine di accelerare la definizione dei reati per cui erano previste sanzioni economiche.

⁸ *Costituzioni criminali 1677*, capo 20.

⁹ *Costituzioni criminali 1677*, capo 13.

¹⁰ Per una presentazione dell'evoluzione delle attribuzioni penali senatorie tra XVII e XVIII secolo, ci si permette di rimandare a M. Traverso, *New Laws, old problems. The conflicts of jurisdiction in criminal matters between the Senate of Turin and the Chamber of Auditors in the first half of the 18th century*, in «Politica.eu», 7 (dicembre 2021), n. 2, pp. 161-168.

¹¹ E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria 1983, p. 3. Grazie alla testimonianza di un importante senatore del Cinquecento, Antonino Tesauro, conosciamo anche come venivano suddivisi i lavori di questa istituzione nel corso della settimana: essa si riuniva il lunedì ed il venerdì in classi separate per l'esame delle cause civili, il martedì ed il sabato in seduta congiunta per esaminare quelle criminali ed il mercoledì in seduta pubblica per occuparsi di quegli affari che potevano essere decisi con giudizio sommario. Il lunedì era invece il giorno di vacanza, mentre il giovedì era chiusa al pubblico per consentire lo studio delle cause ai giudici, cfr. P. Casana, *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività*, Torino, Giappichelli editore 1995, p. 40. Su Tesauro si rimanda inoltre a Ead., *Tesauro, Gaspare Antonio*, in «DBI», 95 (2019), pp. 471-473 e ancora a Ead., *Tesauro (Thesauro), Antonino*, in DBGI, II, pp. 1948-1949.

¹² Per una biografia di Francesco Fauzone, presidente della classe criminale del Senato e futuro presidente della Camera dei conti (1624) e poi del Consiglio di Stato (1625), si rimanda a C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., II, p. 281.

¹³ *Raccolta per ordine di materie delle Leggi*, cit., t. III, parte I, Torino, Davide e Picco 1826, pp. 342-345. Si colmava così una lacuna che caratterizzava il Senato di Torino, dal momento che a quello di Savoia era già stata aggiunta una classe apposita per gli affari penali con editto del 16 maggio 1600; *Raccolta per ordine di materie delle Leggi*, t. V, v. VII, cit., pp. 315-316; E. Genta, *Senato e senatori*, cit., pp. 3-4.

Dal tenore delle *Costituzioni* della Reggente sembra in effetti che i maggiori ritardi si registrassero proprio in relazione alla cognizione di essi; infatti questa disposizione non fu volutamente estesa alle sessioni delle Classi riunite del Senato¹⁴ che avevano la competenza a giudicare i reati "capitali" e quelli che implicavano la comminazione di pene corporali, oltre che l'interinazione delle nomine, delle grazie e dei salvacondotti¹⁵.

L'altro piano su cui si agì fu quello della corretta registrazione e conservazione degli atti criminali, cosa non agevole, nel contesto di un sistema di corti giudiziarie ancora lontano da potersi dire omogeneo, ma essenziale per poter tenere sotto controllo il corretto svolgimento dei processi.

Si stabilì quindi che tutti i giudici, compresi quelli dei luoghi soggetti a giurisdizione vassallatica, dovessero predisporre un inventario delle cause vertenti dinnanzi ad essi e aggiornarlo periodicamente.

Tale previsione non era solo finalizzata a render più efficace la vigilanza sul buon funzionamento della giustizia ma soprattutto ad agevolare i magistrati nel "passaggio di consegne", evitando che qualche caso finisse per non esservi erroneamente incluso¹⁶.

III.3 Il Personale giudiziario

Con queste *Costituzioni* si misero anche in campo diverse disposizioni volte a razionalizzare la selezione del personale incaricato di amministrare la giustizia penale.

Attenzione particolare fu rivolta ai procuratori fiscali, figure centrali nelle fasi iniziali delle indagini e dell'istruttoria ma spesso ricoperte da soggetti non adeguati e privi delle competenze necessarie per svolgerne i compiti.

Infatti, secondo quanto si affermava nella normativa battistiana, nella maggior parte del ducato si potevano trovare «Procuratori fiscali, che non sanno scrivere, anzi le parti di questo importante ufficio in diversi luoghi sostenersi da Messi, et altra gente vile, et

¹⁴ Cfr. *Costituzioni criminali 1677*, capo 14.

¹⁵ Cfr. *Raccolta per ordine di materie delle Leggi*, cit., t. III, parte prima, p. 342.

¹⁶ «Prefetti, et Ordinarij, quali finito l'ufficio loro saranno tenuti ritirare tutti li processi avanti essi vertenti non ancora terminati, per quelli rimetter al loro successore, il quale, precedente la descriptione delli medesimi, doverà conceder in discarico del suo Predecessore testimoniali della presentatione, e remissione, che a lui verrà fatta, o se meglio stimarà, al secretario dell'istesso tribunale rinovandosi di successore in successore tal atto di presentatione, remissione, e descriptione, o sia Inventaro», *Costituzioni criminali 1677*, capo 1.

illeterata»¹⁷ e che, oltretutto, non assolvevano sovente i loro doveri, mancando di presenziare direttamente alla formazione degli atti criminali pur talvolta sottoscrivendone fraudolentemente i verbali come se vi avessero assistito¹⁸.

Da un lato, quindi, si doveva cercare di alzare il livello dei procuratori e, dall'altro, reprimere gli abusi che si verificavano durante le indagini. Fu quindi ordinato ai vassalli (e agli altri soggetti che avevano il compito di assegnare queste cariche) di scegliere per tale ruolo - pena venticinque scudi d'oro da versare al regio fisco - esclusivamente persone capaci di leggere e scrivere e di ottenere per esse l'approvazione del presidente della Provincia e, nel caso in cui invece ciò non fosse possibile, di ottenere una specifica dispensa senatoria¹⁹.

Quest'ultima previsione consente di apprezzare un'ulteriore problematica che rendeva difficoltosa l'organizzazione del sistema giudiziario, ovvero la diffusa mancanza di soggetti dotati di istruzione sufficiente e propensi ad accettare la nomina a ruoli che non erano considerati abbastanza prestigiosi ed economicamente redditizi. Oltre al potenziamento degli studi giuridici (che si è presentato nel primo capitolo di questo studio), per ovviare in parte a questa situazione, e così «invitare le persone capaci, e di sufficienti qualità ad accettare il carico di Procurator fiscale da molti rifiutato come se fosse ignominioso»²⁰, la Reggente concesse ad essi il privilegio di aver la precedenza nelle funzioni pubbliche rispetto ai notai locali e, d'altro canto, proibì a chi avesse rifiutato tale nomina nei luoghi mediati di potervi ricoprire altri pubblici impieghi.

Quanto al contrasto delle cattive prassi che continuavano a caratterizzare le istituzioni sabaude, fu previsto che in ciascun Tribunale si potesse eleggere «un solo Secretaro in capo»²¹, scegliendolo tra candidati che possedessero buone qualità e noti per il senso di responsabilità; l'esperienza aveva infatti insegnato che la presenza di più segretari per ufficio giudiziario aumentava (anziché diminuirlo) il rischio di inefficienze, soppressioni indebiti dei processi e casi di smarrimento degli atti.

¹⁷ *Costituzioni criminali 1677*, capo 8.

¹⁸ *Costituzioni criminali 1677*, capo 8: «da che grandi aggravij ne possono succedere, come in varij casi è occorso che li delitti o sono restati impuniti, o aggravati gli inquisiti per la mala fede, e connivenza de' Giudici».

¹⁹ Cfr. *Costituzioni criminali 1677*, capo 12.

²⁰ *Costituzioni criminali 1677*, capo 9.

²¹ *Costituzioni criminali 1677*, capo 6.

Si intervenne inoltre sulla questione del corretto svolgimento della fase di raccolta delle informazioni, momento iniziale del processo penale. Come si è già accennato, una anomalia che sovente accadeva in proposito era la mancata partecipazione, a queste incombenze, del procuratore fiscale; essa, però, non era la sola e le *Costituzioni* costituiscono, in questo senso, un'importante testimonianza. Esse infatti esponevano che, talvolta, ad essere assente era lo stesso giudice, con la conseguenza che le risposte date dall'interrogando venivano sostanzialmente registrate ed annotate esclusivamente dal rappresentante dell'accusa, violando così il disposto della legislazione penale di Carlo Emanuele I nel 1582²², secondo cui:

Havuta notitia del delitto, subito se ne prenderanno informazioni, e per evitare ogni sospetto, non vogliamo che li Fiscali, tanto Avvocati, come Procuratori, e Chiavari, piglino l'esame de' testimonij nella Cause criminale; ma intendiamo, che siano esaminate da un Senatore, Prefetto, o Giudice ordinario, o Delegato rispettivamente, secondo che la causa si tratterà avanti il Senato, Prefetto, o Giudice, con l'assistenza però d'uno de' Fiscali [...]»²³.

La conseguenza era quindi piuttosto grave: «da che ogn'uno ben vede» - osservava la normativa battistiana - «quanto pericolo sovrasti agli inquisiti in tali casi havendo per Giudice quello stesso che fa parte contro de' medesimi»²⁴.

Per evitare il fenomeno prospettato in quest'ultima citazione (permeata di quell'apparente garantismo si incontra piuttosto sovente nelle normative penale di Antico Regime), fu quindi ordinato che, salvo eccezioni, «alle informazioni, et altri atti criminali debbino sempre assistere tre persone, cioè il Giudice, Segretario, e Procuratore fiscale, sotto pena della nullità d'ogn'atto contrario e di scudi cento d'oro al fisco regio applicandi, quanto al Giudice, e di cinquanta quanto al Segretario, oltre alla maggiore corporale all'arbitrio del Senato»²⁵. Affinché tuttavia nessun elemento andasse perduto,

²² Poi ribadito dal capo 21 delle *Costituzioni* di Vittorio Amedeo I del 23 dicembre 1632, cfr. *Proibitione a' Fiscali di prender sorte alcuna d'informationi senz'assistenza e presenza del Giudice, al quale apparterrà la causa, o di qualche suo Luogotenente*, in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 106.

²³ *Come s'habbi da proceder alle informationi, Carlo Emanuel I nell'anno 1582*, in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 105.

²⁴ *Costituzioni criminali 1677*, capo 10.

²⁵ *Costituzioni criminali 1677*, capo 8.

si consentì comunque ai fiscali e ai segretari di poter suggerire al giudice di colmare eventuali omissioni nella verbalizzazione delle testimonianze e di poter intervenire per correggere aspetti riguardanti la formalità estrinseca degli atti²⁶.

III.4 Altri aspetti delle Costituzioni battistiane

Tre capi di queste Costituzioni erano specificamente dedicati alla disciplina di contrasto al banditismo. Esso rappresentava infatti un'annosa emergenza criminale degli Stati sabaudi di Antico Regime e, per avvedersi di ciò, è sufficiente soffermarsi sui numerosi interventi in materia realizzati a partire dal Cinquecento. Emanuele Filiberto, nel libro quarto dei *Nuovi Ordini*, aveva vietato espressamente a tutti i sudditi di dar ricovero a questo tipo di soggetti e a coloro che avessero riportato una condanna in contumacia alla pena di morte (civile o naturale) o alla mutilazione di un membro, minacciando anche i vassalli - in caso di contravvenzione - di essere colpiti con la perdita del proprio feudo²⁷.

Anche il suo successore, Carlo Emanuele I, si era occupato ampiamente del tema, stabilendo diverse regole per le comunità locali²⁸ e accrescendo il numero dei soldati di giustizia («Tanta è la frequenza degli homicidij, riscatti, e grassationi, et altri delitti, che si commettono da' Banditi, Stradaroli, et altri Malviventi [...]») ²⁹, mentre, qualche decennio dopo, Vittorio Amedeo I si era premurato di aumentare i premi e i privilegi connessi alla loro cattura³⁰.

Come si è visto nel capitolo precedente, in mancanza di un efficiente sistema accentratore di controllo del territorio, pure il contrasto a questo tipo di fenomeno - che turbava gravemente l'ordine pubblico - veniva attuato assumendo una logica di gestione

²⁶ *Costituzioni criminali 1677*, capo 11.

²⁷ Cfr. *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "Delli recettatori de' banditi", pp. 30-31.

²⁸ Cfr. *Per cattivar i banditi, assassini, e stradaruoli, qual diligenza debbano usare i Sindici, Consiglieri, et Huomini de' Luoghi* (2 dicembre 1596), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 160-161. Sempre nel medesimo provvedimento si prevedeva inoltre che se le comunità non avessero provveduto a porre in essere le contromisure imposte dal duca sarebbero state ritenute responsabili dei danni realizzati dai banditi.

²⁹ *Accrescimento delli soldati di Giustizia* [...] (28 settembre 1618), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 126-127.

³⁰ *Premio de' soldati di Giustizia* [...] (17 agosto 1634), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 131.

tipicamente "partecipata". Tutti i sudditi erano in sostanza chiamati a contribuire alla repressione del banditismo, compresi gli stessi criminali, tramite un utilizzo piuttosto disinvolto di istituti premiali e di impunità³¹.

Presentando al giudice un altro delinquente, condannato ad una pena uguale o superiore a quella da cui si era attinti, si poteva infatti elidere integralmente il proprio debito con la giustizia, anche a fronte della commissione di atti di sangue e di condotte assai lesive dell'altrui integrità fisica e patrimoniale³². Inoltre, per incentivare ulteriormente tali azioni, fu presto ammesso che l'impunità conseguente alla consegna di un criminale vivo potesse essere liberamente "ceduta" ad altri soggetti³³.

Si trattava quindi di un vero e proprio scambio di persone (non privo di aspetti paradossali e contraddittori) che, pur in parte oggetto di critica da parte degli esponenti dell'illuminismo giuridico settecentesco³⁴, continuò a caratterizzare l'ordinamento sabauda fino alla metà del XIX secolo³⁵.

Già Carlo Emanuele II si era però avveduto delle conseguenze negative che da ciò potevano derivare. Promettere infatti sicurezza e impunità come "prezzo" per l'aiuto prestato alla cattura di un criminale rischiava di trasformare «in pestifero veleno ciò, che [...] ad esempio d'altri Potentati d'Italia, fu col mezzo di salutifere Leggi, ad estirpazione

³¹ Sul diritto penale premiale cfr. L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè 1988, *passim*, ma in particolare pp. 291 ss.; M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI– XVIII*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo*, Roma, Jouvence 1986, pp. 479–500 (ora ripubblicato anche in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007) di Mario Sbriccoli*, cit., I, pp. 297-320).

³² *Libro quarto delle cause criminali, et il modo di procedere in esse*, in appendice a C. Pecorella, *Il libro quarto*, cit., "Delli recettatori de' banditi", p. 31: «Et per dar maggior terrore ai malfattori vogliamo che sia in facoltà d'ogni bandito liberarsi dal bando facendo prigionie et presentando al Giudice che gli sarà più commodo un altro bandito per simile o maggior del suo, mentre però che non habiti nel luogo dove siano gli offesi senza la pace loro, ovvero senza particolar ordine nostro in caso che fatta la debita diligenza et interposti mediatori opportuni non la potesse havere».

³³ Cfr. *Premio a chi cattiverà, od ucciderà qualche bandito [...] (2 dicembre 1596)*, in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 161.

³⁴ Tanto era connaturato con il sistema repressivo coevo che lo stesso Beccaria manifestò un giudizio piuttosto ambiguo sull'uso del diritto penale premiale, disapprovandone il carattere non etico ma riconoscendone una certa utilità, cfr. C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, (edizione a cura di Franco Venturi, Torino, Einaudi 1965) pp. 89-90.

³⁵ Per un approfondimento sull'evoluzione del diritto penale nel regno di Sardegna nel corso del Settecento e dell'Ottocento si rimanda a M. Traverso, *Sicurezza e libertà nelle strategie di contrasto al banditismo nel regno di Sardegna tra XVIII e XIX secolo*, in «Italian Review of Legal History», 4 (2018), paper 2, pp. 1-22.

de' Facinorosi stabilito»³⁶. Con un provvedimento del 1657 furono quindi introdotte diverse limitazioni ai meccanismi premiali, escludendo ad esempio dalla possibilità di cessione dell'impunità alcune fattispecie come il parricidio, l'alterazione monetaria, il contrabbando e alcuni delitti contro la fede pubblica³⁷.

Su questa falsariga si posero anche le *Costituzioni* battistiane. La constatazione preliminare dalla quale si volle partire era infatti la medesima del defunto marito: «Si commettono molti delitti su la fiducia d'haver comodità di liberarsi con la subita presentatione di qualche bandito, a qual effetto a pena seguito il delitto, con molto scandalo alcuni hanno tentato la loro liberatione»³⁸. Per rendere ancora più stringente l'applicazione delle premialità, si stabilì quindi che la consegna di un criminale (vivo, o morto) avrebbe potuto essere fatta solo se il nominativo del soggetto assicurato alle autorità fosse stato incluso per almeno sei mesi nel catalogo dei banditi.

Inserendo questo termine ulteriore, si garantiva in sostanza che i soggetti presentati fossero latitanti da tempo, e che dunque si trattasse di criminali che erano effettivamente riusciti a sfuggire al controllo pubblico. La *ratio* di questa previsione, che non ammetteva deroghe salvo quelle date direttamente dalla Reggente, era quindi verosimilmente quella di consentire l'operatività di queste concessioni solo con riferimento ad ipotesi nelle quali i vantaggi per l'ordine pubblico sarebbero stati superiori agli svantaggi connessi alla "liberazione" del soggetto che presentava il bandito.

Al medesimo fine il capo 27 delle *Costituzioni*, partendo da una regola di buon senso (e già conosciuta dalla normativa sabauda consolidata sul punto) che impediva di trarre utilità dalla consegna di persone che avevano ricevuto la grazia, estendeva questo divieto anche al caso in cui il provvedimento liberatorio, pur già concesso, non fosse stato ancora interinato al momento della cattura³⁹.

Infine, Maria Giovanna Battista proibì agli ufficiali di guerra di inserire nelle loro compagnie soggetti iscritti in uno dei registri dei banditi. Nel caso in cui, senza averne

³⁶ *Dichiarationi, e regole sopra le Nomine de' Banditi, e Facinorosi* (30 luglio 1657), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 171.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Costituzioni criminali 1677*, capo 26.

³⁹ *Costituzioni criminali 1677*, capo 27.

avuto contezza, ne avessero arruolato qualcuno, essi avrebbero dovuto immediatamente consegnarli alle competenti autorità; più grave erano invece le conseguenze per gli arruolamenti volontari di criminali, che comportavano la privazione della carica⁴⁰.

Non mancavano poi disposizioni riferite a particolari condotte criminose, che dovevano servire al giudice come ausilio per determinare la pena da applicare.

Una situazione da cui sorgevano costantemente dei problemi era rappresentata dagli omicidi che venivano commessi durante una rissa. Trattandosi di fattispecie che implicavano la partecipazione di una molteplicità di persone, la cui dinamica era spesso piuttosto confusa e di difficile ricostruzione, individuare l'apporto causale di ciascun partecipante non era agevole. La raccomandazione che si fece a tutti gli ufficiali di giustizia fu quindi di effettuare indagini particolarmente scrupolose, analizzando le ferite riportate dalle vittime servendosi di un medico che, sotto giuramento, avrebbe dovuto stabilire l'entità delle stesse e individuare quelle mortali⁴¹.

I capi 34 e 35 dettavano invece regole sulle grassazioni. In particolare si ribadì la competenza a conoscere anche di quelle realizzate (pur senza ledere dell'integrità fisica delle vittime) entro due miglia dai confini del ducato o anche ad una distanza maggiore se, successivamente al delitto, la refurtiva fosse stata trasportata all'interno degli Stati della Reggente⁴². Si voleva così predisporre una tutela maggiore alla sicurezza dei traffici commerciali, impedendo che, soprattutto nelle zone di confine, i grassatori potessero facilmente sottrarsi alla giurisdizione sabauda. Stante l'importanza dei beni giuridici che questa condotta predatoria metteva in pericolo, la pena principale ad essa riconnessa fu la morte, sia che le persone offese fossero sudditi sia che fossero stranieri. Inoltre fu stabilita una disciplina più articolata per modulare le stesse sanzioni in ragione dell'età dell'autore, penalizzante rispetto a quella applicata agli altri reati⁴³.

Infine un capo a parte interessava il porto d'armi abusivo e, per facilitarne il contrasto giudiziario, si determinò «che le prove, che si ammetterebbero per piene, e sufficienti

⁴⁰ *Costituzioni criminali 1677*, capo 43.

⁴¹ *Costituzioni criminali 1677*, capo 30.

⁴² *Costituzioni criminali 1677*, capo 34.

⁴³ *Costituzioni criminali 1677*, capo 35.

per condannare un inquisito per altro delitto pubblico in contraddittorio, si haveranno anche per sufficienti, e piene a convincere li contraventori del porto di dette armi proibite»⁴⁴.

Arginare la diffusione delle armi nel ducato costituì un punto sui cui tanto la Reggente quanto Carlo Emanuele II prima di lei mostrarono un attivo interesse. Seguendo l'esempio di Cristina di Francia⁴⁵, l'ex duca aveva infatti ribadito la proibizione del porto d'armi nel 1656, nel 1660⁴⁶ e poi ancora (dopo averla eccezionalmente concessa a chi aveva servito nella sfortunata spedizione militare contro Genova del 1672)⁴⁷ nel 1673⁴⁸. La Reggente non fu da meno rispetto ai suoi predecessori, emanando nel 1677 un accurato *Regolamento* sul porto e la qualità delle spade⁴⁹.

In questa legislazione criminale non mancavano da ultimo diverse regole poste a favore dell'inquisito, per disciplinare lo spazio che doveva comunque essere assicurato alla difesa.

Il capo 31 ricordava ad esempio ai giudici di interrogare gli accusati anche sui fatti da essi allegati a loro disciolpa «accio non si lasci cos'alcuna intatta per la verità, e giustizia delle loro difese»⁵⁰. Per dare a questa indicazione maggiore pregnanza, venivano dettagliate le circostanze che avrebbero dovute essere particolarmente approfondite in sede di esame, come ad esempio il luogo in cui si trovava l'inquisito nel momento in cui il delitto veniva commesso e le persone che potevano offrire informazioni utili rispetto ad esso.

⁴⁴ *Costituzioni criminali 1677*, capo 42.

⁴⁵ Cfr. *Ordine circa il porto dell'armi proibite, e della Pattoglia* (18 novembre 1647), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., p. 584.

⁴⁶ Cfr. *Ordine, che proibisce ad ogn'uno d'accompanar dagli Ufficiali [...]* (29 agosto 1656), e *Altro regolamento sopra il porto dell'armi* (19 dicembre 1660), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 585-588.

⁴⁷ Cfr. *Si concede il porto dell'armi [...]* (15 settembre 1672), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 589-590. Sulla guerra contro Genova cfr. E. Lusso, *Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabaudo-genovesi in età moderna*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri*, a cura G. Asseretto, C. Bitossi e P. Merlin, Genova, Società Ligure di Storia Patria 2015, pp. 202-203.

⁴⁸ Cfr. *Rinovatione dell'editto delli 19 dicembre 1660 [...]* (17 settembre 1673) e *Proibitione d'estrarher armi [...]* (18 ottobre 1673), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 590-593.

⁴⁹ Cfr. *Regolamento sopra il porto, e qualità delle spade* (17 aprile 1677), in G.B. Borelli, *Editti antichi, e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, cit., pp. 593-594.

⁵⁰ *Costituzioni criminali 1677*, capo 31.

Anche chi rappresentava il fisco veniva sollecitato a non trascurare gli elementi difensivi raccolti nel corso delle indagini, essendo suo dovere «d’investigare non meno le prove dell’innocenza, che della reità nelle informazioni, che a sua istanza si pigliano, et ugualmente deve presentare al giudice le une, e le altre»⁵¹. Tuttavia questo apparente garantismo veniva subito ridimensionato. Come risulta infatti dalle *Costituzioni*, in alcuni tribunali la testimonianza favorevole al reo, escussa da un soggetto chiamato dal fisco, aveva cominciato ad assumere un valore provante particolare, capace di prevalere su quelle contrarie (anche se esistenti in numero maggiore).

Questa prassi si fondava su una massima di esperienza ragionevole, che suggeriva di fare maggiore affidamento su una prova prodotta da una parte (in questo caso l’accusa) quando il suo esito si dimostrava contrario alle ragioni sostenute dalla stessa. La legislazione battistiana tuttavia contrastò apertamente questa consuetudine, che veniva bollata senza mezzi termini come «contro ogni più vero sentimento di ragione»⁵². Ciò induce alcune riflessioni.

La posizione assunta in proposito dalla Reggente va letta nel contesto di un processo marcatamente inquisitorio, in cui i rappresentanti del fisco, per quanto indubbiamente gravati dal compito di sostenere le ragioni dell’accusa nel processo, erano considerati non come soggetti "di parte" ma innanzi tutto come uomini di "giustizia". Si capisce quindi il disappunto di fronte alla prassi di differenziare il valore probatorio delle loro indagini a seconda che fossero *pro* o contro il reo.

È però interessante notare che nella vita concreta delle aule giudiziarie i limiti e le iniquità di questa rigida impostazione, pur comprensibile a livello teorico, fossero evidentemente più avvertiti, tanto da portare alla formazione di prassi come quella osteggiata nel capo 33.

Si raccomandava infine ai giudici di essere particolarmente rigorosi sull’accertamento della prova dell’alibi. Da un lato si imponeva di non ammettere nuove circostanze in prova oltre a quelle già capitolate dopo il primo esame e, dall’altro, di prestare particolare attenzione al tenore delle risposte fornite e alle eventuali ritrattazioni o

⁵¹ *Costituzioni criminali 1677*, capo 33.

⁵² *Costituzioni criminali 1677*, capo 33.

contraddizioni in cui fosse caduto l'esaminando, e, nel caso in cui vi fosse il sospetto che quest'ultimo non stesse rispondendo secondo verità, ma seguendo istruzioni ricevute da terzi, si ordinava al giudice di procedere immediatamente contro l'eventuale subordinatore, che avrebbe dovuto essere punito «all'arbitrio del medesimo giudice di pena anco corporale conforme richiederà la qualità del caso»⁵³.

⁵³ *Costituzioni criminali 1677*, capo 31.

IV

APPENDICE

I documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Torino

IV.1 Nota introduttiva ai testi

Dopo aver delinato il contesto storico-giuridico che fece da sfondo alla reggenza battistiana e aver presentato gli aspetti principali dei suoi interventi in ambito penale e processuale, si conclude questo studio con la trascrizione di alcuni documenti, ritenuti particolarmente significativi.

In primo luogo, come già anticipato nell'*Introduzione*, si è provveduto a elencare ed inventariare i provvedimenti emanati nel ducato tra il 1675 e il 1684 che si trovano conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, sezione Corte, nel fondo "*Editti originali*", mazzi 12, 13 e 13bis.

Si è scelto di riportare per ogni editto la numerazione con la quale è contrassegnato e il relativo regesto archivistico, mantenendo il testo nella forma in cui si trova, senza modernizzare la punteggiatura. Le uniche eccezioni attengono all'eliminazione delle maiuscole non ortografiche (esclusi i nomi propri e di luogo), alla distinzione della *u* dalla *v*, secondo l'uso contemporaneo, e alla trasformazione in *i* delle *j* e delle *y* non all'interno di nomi propri stranieri.

Sempre al fine di agevolare la consultazione, accanto al regesto di ogni provvedimento (riportato in corsivo) è stata inserita la data di emanazione (in tondo). Ciò è apparso necessario per il fatto che la numerazione progressiva archivistica non segue necessariamente un ordine cronologico.

Si è poi scelto di trascrivere due provvedimenti che sono stati approfonditi nei capitoli precedenti, ovvero le *Costituzioni criminali* e l'editto sui duelli, entrambi entrati in vigore nel 1677.

Anche in questo caso, pur con le particolarità sopra descritte, si è optato per riportare il testo nel modo più fedele possibile agli originali che sono stati reperiti sempre nel fondo “*Editti originali*”.

Si spera, in questo modo, di rendere un servizio utile a chi, in futuro, volesse approcciarsi alla figura di Giovanna Battista consultando la legislazione emanata sotto il suo governo non solo dalle fonti a stampa.

IV.2 Inventario degli “Editti originali” di Maria Giovanna Battista¹

Mazzo 12 (Editti originali dal 1675 al 1678)

1 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d’aggiunta di nuovi decreti alli ducali criminali.* 1 Gennaio 1677

4 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinnovazione delle proibizioni dell’introduzione de’ libri ne’ suoi Stati senza che prima siano riveduti, e considerati dall’inquisitore, o da loro vicarj, o senza loro permissione in scritto.* 10 Febbraio 1677

6 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a’ soldati di vendere, smaltire, ne fabbricare alcuna sorta di tabacco in poca, ne in grande quantità.* 27 Febbraio 1677

7 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di concessione di privilegj, e prerogative alli lettori, studenti, ed uffiziali della regia Università di Torino.* 25 Marzo 1677

¹ Archivio di Stato di Torino, sezione Corte, Materie giuridiche, Editti originali, mazzi 12, 13 e 13.2 (13bis).

8 *Patenti di Madama Reale Maria Giovanna Battista di confermaione dell'ordine delli 5 maggio 1669; e nuova concessione à favore de' religionari abitanti nelle Valli di Lucerna, per la ritenzione, e porto d'armi, coll'aggiunta delle dichiarazioni de' quali ivi. 8 Aprile 1677*

9 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di stabilimento di regole per l'uguaglianza delle spade, che si porteranno in questa città da certa sorta di persone. Con proibizione del porto desse alli mercanti, giovani de' procuratori, attuarj, artisti, e staffieri. 17 Aprile 1677*

10 *Editto di Madama Reale Giovanna Battista di proibizione a chichesia alienare, dar in feudo, enfiteusi, pegno, ed in qualsivoglia modo trasferire li beni stabili esistenti in distanza di due miglia dalli Stati de' principi, o potentati confinanti a forestieri senza licenza speciale. 30 Maggio 1677*

11 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinnovazione di quelli 14 agosto 1665, 20 luglio 1668 e 13 novembre 1674 per gli abusi, che si commettevano nei parchi vechio, e novo, mettendo li medesimi sotto la di lei speciale protezione, e salvaguardia. 1 Giugno 1677*

13 *Ordine di Madama Reale contro li duelli. Con la sua istruzione per le soddisfazioni, quando un gentil huomo havrà fatto qualche offesa a un altro. 10 Giugno 1677*

14 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di regolamento per le manifatture delle opere di seta. 20 Giugno 1677*

16 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'autorizzazione degli ordini, e capitoli formati per il vicario di Torino sopra la polizia, e nettamento d'essa. Coll'interinazione del Senato. 1 Agosto 1677*

18 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'esecuzione delle gabelli, daci, pedaggi, et altri dritti soliti per i grani, e vettovaglie, che s'introducano da Stati forastieri per introdurre in questi.* 16 Agosto 1677

19 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di permissione dell'introduzione del pane nella città di Torino tanto per uso proprio, che per vendere senza pagamento dal detto giorno 15 agosto per tutto giugno anno susseguente.* 17 Agosto 1677

20 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione dall'estrazione de' grani, e far cumuli d'essi per mantenere l'abondanza nel Piemonte attesa la tenuità del raccolto. Colle rispettive interinazioni.* 22 Settembre 1677

21 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di permissione alle città, terre, e luoghi de suoi Stati di quà dai monti nei territorj de' quali non si trovano panatarj, e vendenti pane al publico, o non vi sono numero sufficiente, di deputarne quel numero, che sarà stimato necessario à rata del bisogno de' luoghi rispettivamente, riducendo questi, e loro famiglie sotto la sua regia protezione, e salvaguardia, e con dichiarazione, che durante il loro esercizio non potessero esser molestati per debiti communitativi e carichi, e cottizi personali nemmeno per l'arte.* 4 Novembre 1677

23 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista per un indulto generale delle finanze.* 6 Dicembre 1677

24 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista per una nuova infeudazione de beni cadafrati mediante il pagamento d'un intreggio regolato a' termini del precedente editto delli 7 ottobre 1672.* 12 Dicembre 1677

25 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di grazia, e remissione della quarta del comparto de' grani.* 15 Dicembre 1677

26 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a chichesia di distaccare alcun ordine che veranno affissi, e pubblicati fino doppo passate le ventiquattro ore. 7 Gennaio 1678

27 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione del biribisi, o sia hoc di Cattalogna. 12 Gennaio 1678

28 Ordine originale ed in stampa di Madama Reale Maria Giovanna Battista di remissione al Senato di tutte le cause di ritrattazione de' contratti, regolamento delle comunità, riunione, o conservazione del registro, con rievocazione di tutte le delegazioni. 18 Gennaio 1678

29 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di permissione a quelli, che hanno accomprati siti nel nuovo ingrandimento non ancora fabbricati di poter far cortili, e giardini, che si estendino fino alle strade pubbliche di larghezza fino a trabucchi 5, come anche di alzare case solamente a due piani. 22 Gennaio 1678

30 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione delle monete calanti. 24 Gennaio 1678

32 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista per cui riceve sotto la di lei special protezione, e salvaguardia gli invigilatori, o sia cavalieri della politica, e polizia di Torino. 28 Febbraio 1678

33 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista a particolari, che hanno messo terra, o materiali nelle strade publiche dell'ingrandimento di quelle far levare. 3 Marzo 1678

36 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista per la riforma e regolamento de' studi nella regia Università. 25 Marzo 1677

37 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista per la consegna de' notari, con esibizione delle loro patenti, età, ed impieghi.* 28 Marzo 1678.

38 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista in cui prescrive varie regole per rimediare agli abusi, che seguivano in danno della tesoreria generale de' criminali, e per facilitare l'esazione delle condanne a quella dovute.* 8 Aprile 1678

39 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista per l'infedazione de' beni allodiali, mediante il pagamento dell'introggio.* 13 Aprile 1678

40 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista per la vendita, e pubblici mercati de' grani, e vettovaglie al prezzo, e tassa ivi stabiliti.* 29 Aprile 1678

43 *Proroga accordata da Madama Reale Maria Giovanna Battista per godere dell'indulto generale delli 6 dicembre 1677.* 25 Giugno 1678

44 *Ordine di Madama Reale per l'introduzione, e vendita del pane nella città mediante il pagamento della macina e gabella.* 27 Giugno 1678

45 *Ordine di Madame Reale Maria Giovanna Battista rinovativo della Proibizione dell'Estrazione de' grani in tutto, e per tutto secondo l'editto 22 settembre 1677.* 22 Luglio 1678

46 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista a' cingari d'assentarsi da' suoi Stati.* 26 Luglio 1678

47 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione dell'introduzione, e spendita delle monete d'oro ed argento calante e delle monete erose forastiere.* 3 Agosto 1678

48 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione dell'estrazione de' grani, con permissione d'introduzione da' Stati forastieri, quali saranno tenuti osservare le cautele ivi prescritte. 20 Agosto 1678*

49 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista per la consegna de' notaj, con espressione dell'età, data delle patenti, spedizione e sigillo. 24 Agosto 1678*

50 *Proroga accordata da Madame Reale Maria Giovanna Battista di mesi due, per godere dell'indulto delli 6 dicembre 1677. 29 Agosto 1678*

51 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista per l'esenzione dal pagamento de' pedaggi, daciti, gabelli, ed altri diritti, metà de' porti, e pontaggi, a favore de' conducenti, venditori, o introducenti grani, ed altre vettovaglie farastiere in questi Stati. 7 Settembre 1678*

52 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di sospensione dell'infeudazione de' beni cattastali. 25 Ottobre 1678*

53 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a chichesia di estrar da' fiumi, e torrenti, navigli, bealere, e acquedotti per introdurre ne' loro beni, e finaggi; come anche di far argini in essi fiumi per mollini, od altri edifizj, pesca, od altra causa, salvo nella forma ivi espressa. 16 Dicembre 1678*

54 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'imposizione del sussidio Militare. 16 Dicembre 1678*

68 *Editto del Duca Carlo Emanuel per l'imposizione del sussidio militare. 9 Gennaio 1675*

69 *Patenti del Duca Carlo Emanuele II per quali dichiara che per qualsivogliano viglietti derogatorj concessi a studenti, non si è mai inteso di dispensarli dalle regole prescritte dall'editto 2 ottobre 1674 per riguardo alla laurea.* 3 Marzo 1675

70 *Ordine del Duca Carlo Emanuele II per un regolamento e valutazione delle monete; con proibizione di quelle di non giusto peso.* 9 Aprile 1675

71 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di non sigillare alcuna patente, o provvidenza senza il visto, e registrazione del refferendaro Cavoretto.* 9 Luglio 1675

72 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di restrizione della permissione dell'estrazione de' grani e vettovaglie a quella quantità, che verrà fissata nelle licenze, che si otterranno in iscritti; ferma restando la proibizione de' cumuli.* 10 Luglio 1675

73 *Ordine di Madama Reale per cui vuole che tutte le concessioni per pagamento di cose che sono a carico dell'erario regio debbano passare per patenti ai soliti uffici delle finanze, e ne incarica la Camera di far così eseguire.* 18 Luglio 1675

74 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinovazione della proibizione dell'estrazione de' grani portate dall'ordini 20 Giugno, e 20 Luglio; come anche di far cumuli; e coll'obbligo della consegna generale de' medesimi.* 16 Agosto 1675

76 *Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a chicesia di mettere terra, o altri materiali ne' siti di Sua Altezza esistenti ne' siti dell'ingrandimento della città di Torino, meno escavar sabbia né pietre senza permissione del primo ingegnere.* 17 Settembre 1675

78 *Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista proibitivo a cingari si maschi, che femine d'entrar, et introdursi in alcuna parte de suoi Stati sotto le pene ivi prescritte.* 25 Ottobre 1675

79 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista dichiarativo che da qualsivoglia atto seguito, o che fosse per seguire tanto nel funerale del duca Carlo Emanuele II quanto nella prestazione del giuramento fatta, e da farsi tanto a lei come tutrice, regente, che al duca Vittorio Amedeo II suo figlio, non s'intendi alcun pregiudicato nelle precedenzae.
4 Novembre 1675

80 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinovazione della proibizione dell'estrazione de' grani, e vettovaglie; con ampliacione di pene, consegna generale delle medesime, ed anche delle persone da 3 anni in su. 5 Novembre 1675

81 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'imposizione del sussidio militare. 14 Novembre 1675

82 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinovazione della proibizione della caccia ne' luoghi riservati nel circolo degli 8 miglia intorno della città di Torino. 17 Dicembre 1675

83 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista per la distribuzione proporzionata del sussidio. Con diversi capi concernenti il buon governo, e sollievo delle comunità. 25 Gennaio 1676

84 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a' barcaroli di tenere sopra le barche e navi, portare, e condurre rispettivamente cani da caccia, archibuggi, tanto da vuota, che a fucile e da fuoco, e di andar a caccia sopra il fiume Po', sotto le pene ivi prescritte. 31 Gennaio 1676

85 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista circa le spese, e vacanze per le compulsioni contro comunità. 17 Aprile 1676

86 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di rinnovazione di quello del 1673: proibitivo a' rivolaschi di far battagliole. 1 Maggio 1676

87 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'agregazione di ducento volontari al regimento di guardia. 23 Maggio 1676

88 Ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione della caccia nella distanza d'un miglio da' luoghi riservati. 28 Agosto 1676

89 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di revocazione di tutte le licenze, facultà, e privilegj accordati da' suoi antecessori a qualsivoglia persona d'andar in corso con vascelli, od altri legni, e militar sotto li stendardi di questa real casa. 5 Settembre 1676

90 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista rinovativo de' precedenti ordini proibitivi l'estrazione de' grani, farine e vettovaglie, e specialmente l'ultimo delli 5 novembre allora scorso. 11 Settembre 1676

91 Memoriale a capi sporto a Madama Reale Maria Giovanna Battista dall'università de' banchieri, mercanti, e negozianti di Torino per lo stabilimento d'una piazza di cambio conforme di pratica negli altri paesi, colle risposte a caduno de' capi per essa proposti. Colle interinazioni senatoria, e camerale. 15 Novembre 1676

92 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di costituzione e deputazione degl'officiali del Consolato, coll'autorità, e giurisdizione necessaria per la decisione delle cause, e loro esecuzione a' termini del memoriale a' capi sporto dall'università de' banchieri, mercanti, e negozianti di questa città. 25 Novembre 1676

93 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'imposizione del sussidio militare. 28 Novembre 1676

94 Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di proibizione a' suoi sudditi di portarsi al servizio d'altri potentati senza special licenza. 12 Dicembre 1676

Mazzo 13 (Editti originali dal 1679 al 1682)

1^{primo} Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinnovazione dell'imposto del sussidio militare. 15 Gennaio 1681

1^{secondo} Ordine del duca Vittorio Amedeo II d'erezione d'un officio di tesoriere in qualunque città, o comunità di quà, e di là da colli perpetuo, et ereditario, mediante la finanza da convenirsi col generale delle finanze. 16 Gennaio 1681

2^{primo} Ordine del duca Vittorio Amedeo II per la trasmissione delle copie de' contratti de' crediti sovra le comunità nelle mani de' delegati per tal'effetto deputati per la loro giustificazione. 31 Marzo 1681

2^{secondo} Editto del duca Vittorio Amedeo II per l'erezione del monte sotto l'invocazione di san Giovanni Battista, fatta dalla città di Torino per il capitale di scudi centotrentatremilla, trecentotrentatré, e un terzo d'oro del sole componenti al valor corrente un milione di livre d'argento a soldi venti l'una, da ridursi in luoghi 3333. 1/3; cioè 3./m fissi; e 333.1/3. vacabili, tutti a scudi 40. d'oro simili di capitale, e d'annuo frutto di 5% rispetto ai fissi, e del 10. quanto ai vacabili. Colli capitoli, sotto quali la suddetta città ha fatta la detta erezione in seguito al sovrascritto editto (stampato). 22 Aprile 1681

3 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proroga di giorni quaranta a far fede de' titoli de' crediti sovra le comunità nanti li delegati per tall'effetto deputati alla mente dell'ordine 31 marzo allora scorso. 7 Maggio 1681

4 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II alli cittadini, ed abitanti di Torino di dar a' cantonieri loro nome, cognome, e patria, professione, ed arti; con obbligo a' capi di casa di dar una nota distinta delle persone, che compongono le loro famiglie, ed a' padroni di casa d'indicare li loro affittavoli. 11 Maggio 1681*

5 *Ordine in stampa del duca Vittorio Amedeo II per la disponibilità delle cariche per una volta tanto escluse quelle de' capi de' magistrati, del primo, e generale delle finanze. 15 Maggio 1681*

6 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'ordine delli 17 settembre 1673 proibitivo il porto e ditenzione d'armi nella città, e provincia del Mondovì; con obbligo di quelle consignare nelle mani di chi sarà per tall'effetto destinato: con proibizione dell'esercizio d'armajuolo in tutta detta provincia; e con obbligo di otturare tutti li buchi, o siano archere esistenti nelle loro case. 18 Luglio 1681*

7 *Patenti del duca Vittorio Amedeo II di perdono agl'uomini di Montaldo provincia del Mondovì esclusi quelli, che sono in prigione per il delitto da loro commesso per aver temerariamente preso l'armi contro detto duca. 18 Luglio 1681*

8 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione di sparar armi di notte, e tirar pietre nel luogo della Venaria Reale; ed agl'osti d'allogiare alcuno dopo suonata l'ave Maria. 2 Agosto 1681*

9 *Editto del duca Vittorio Amedeo II per la vendita del sale a soldi quatro la libra, come si praticava prima dell'ordine delli 6 maggio 1680.*

11 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di proibizione di scorticare le bestie morte da se stesse senza licenza, ne di smaltire vini guasti per bere, ma bensì a distillatori d'aquavita. 9 Settembre 1681*

12 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'ordine di madama reale 14 maggio 1676 per la conservazione de' beni, redditi, ed acque della Venaria Reale, ed in esecuzione d'esso, manda a tutti gli aventi ragione di servirsi di detta acqua, di mettere le schiansorie alli loro bochetti.* 15 Settembre 1681

13 *Patenti del duca Vittorio Amedeo II d'intiera amnistia, grazia, e perdono agli uomini di Vico, Briaglie, Montaldo, Roburent, e Monastero di Vasco, di tutti gl'eccessi da loro commessi dal principio de' torbidi in detti luoghi, e città del Mondovi.* 20 Settembre 1681

14 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di stabilimenti di diverse regole da osservarsi inviolabilmente in qualunque evento di falimento di mercanti, banchieri, o negozianti.* 1 Ottobre 1681

15 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di confirmazione dell'editto delli 23 novembre 1674: riguardante la gabella del sale, alla riserva della pena di morte espressa nelli cap. 2 e 3 ristretta alla galera in vita; come anche degl'altri editti delli 10 aprile 1654, 18 novembre 1660, e 9 agosto 1669, con ordine a particolari de' luoghi contenuti nel cap. 5 del sudetto editto 18 novembre 1660, di far la consegna di tutte le bestie da basto tanto mulatine, che cavalline, ed azinine. Coll'interinazione camerale.* 17 Ottobre 1681

16 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II proibitivo del giuoco della bassetta.* 26 Ottobre 1681

17 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento, che li tre mercati soliti farsi in ogni settimana nella città del Mondovì, dovessero in avvenire farsi dalla piazza maggiore sino a nuovo ordine.* 27 Novembre 1681

18 *Ordine del Duca Vittorio Amedeo II d'indulto, ed amnistia generale a tutti i complici dei delitti di sedizione, squadriglia con porto d'armi, insulto alle regie truppe e rovina del*

ridotto di Vico alla ricerca di quelli contro de' quali resta di già la sentenza pubblicata.

27 settembre 1681

19 Ordine del duca Vittorio Amedeo II d'indulto generale all'occasione di suo matrimonio coll'infanta di Portogallo. 22 Settembre 1681

20 Ordine del duca Vittorio Amedeo II per il donativo in occasione del suo matrimonio coll'infanta di Portogallo, sul piede di quanto fu praticato del fu suo signor padre. 23 Dicembre 1681

21 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'imposto del sussidio militare. 30 Dicembre 1681

22^{primo} Ordine del duca Vittorio Amedeo di proibizione a' suoi sudditi, ed abitanti de' suoi stati di sollecitare, tener mano, o contribuire alla diserzione de' soldati di cavalleria, e dragoni di Sua Maestà cristianissima aqartierati ne' suoi stati, ricoverarli, accomprar vestiti, bagaglio, o cavalli da essi. 6 Maggio 1682

22^{secondo} Patenti del duca Vittorio Amedeo II d'unione delle ferie delle messi a quelle delle vindemie, per il senato di Savoia. 18 Giugno 1682

[Non presente, spostato nel fondo Materie giuridiche, Senato di Savoia]

23 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proroga di 4 mesi dell'indulto generale accordato in occasione del suo matrimonio coll'infanta di Portogallo. 24 Giugno 1682

25 Ordine del duca Vittorio Amedeo II d'amnistia per li disertori delle sue truppe. 8 Luglio 1682

26 Ordine del duca Vittorio Amedeo di proroga di giorni 40 ai banditi, ed inquisiti delle città, e provincia del Mondovì, per rimettere o mandare al presidente Chiesa le suppliche

continenti li delitti da caduno rispettivamente commessi, e per i quali desidereranno gioire della grazia accordatali da detta Sua Altezza Reale, accio possa in seguito il senato concedere le declaratorie. 23 Luglio 1682

27 Ordine del duca Vittorio Amedeo II per l'infeudazione de' beni allodiali mediante il pagamento dell'introggio. 3 Agosto 1682

28 Editto del duca Vittorio Amedeo II di confirmazione dell'altro delli 17 aprile 1677 concernente il porto, e qualità delle spade. 7 Settembre 1682

29 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di rinovazione dell'ordine delli 30 gennaio 1677 proibitivo d'andar di notte con armi e senza lume, e molte altre cose riguardanti la sicurezza de' cittadini. 8 Settembre 1682

30 Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità ivi annotate di provvedere la quantità di fieno a caduna d'esse fissata per l'alloggio delle guardie. 6 Ottobre 1682

31 Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità ivi descritte, di dover provvedere la quantità di fieno a caduna d'esse annotata, per le compagnie di cavalleria, che saranno di quartiere nelle loro terre. 6 Ottobre 1682

32 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di confirmazione degl'ordini prohibitioni delle battagliole, e di tener, et usar delle fionde. 13 Ottobre 1682

33 Ordine del duca Vittorio Amedeo II per provvedere agl'abusi, che commettono li particolari delle terre dell'abbazia di san Benigno, nel concernente il porto d'armi, ed alle contravenzioni agli editti proibitivi della caccia ne' luoghi riservati, e per il ricovero, che danno a' sfrozadori del sale. 21 Ottobre 1682

34 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II per la contribuzione de' fieni alle terre, nella quali sono alloggiate le truppe di Sua Maestà Cristianissima. 7 Novembre 1682*

35 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II per una nuova proroga per tutto dicembre allora prossimo, a gioire dell'indulto concesso a considerazione del suo matrimonio. 20 Novembre 1682*

36 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II per cui prefigge il termine per tutto Gennaio 1683: per l'acquisto della disponibilità delle cariche. 29 Novembre 1682*

37 *Ordine del duca Vittorio Amedeo di stabilimento di diverse regole, e provvidenze per impedir gl'inconvenienti, che potessero succedere ne' luoghi, ove sono aquartierate le truppe di Sua Maestà Cristianissima. 1 Dicembre 1682*

38 *Ordine del duca Vittorio Amedeo di proibizione dell'introduzione ne' stati, e spendita di monete forestiere false, ed errose, comprensivamente alle lire di Modena, e parpagliola d'ogni Stato. 8 Dicembre 1682*

39 *Ordine del duca Vittorio Amedeo di revocazione dell'editto per l'alienazione della disponibilità delle cariche alla riserva di quelle dellì avvocati generali de' poveri Bruco, e Mellio. 26 Dicembre 1682*

40 *Editto del duca Vittorio Amedeo II per l'intiera osservanza dell'editto 23 novembre 1674: eziandio in que' capi, che portano la pena di morte; come anche di quelli dellì 18 novembre 1660; 9 agosto 1669; 6 luglio 1645 e 10 aprile 1654: nelle parti, nelle quali non sono per il suddetto 23 novembre 1674: innovati, o variati. Tutti quali editti riguardano la gabella generale del sale, e sfrosi. 26 Dicembre 1682*

55^{primo} *Ordine di madama reale Maria Giovanna Battista di proibizione del giuoco dell'occhio, ossia biribij et dell'altro detto dell'albero. 26 Gennaio 1679*

56 *Ordine di madama reale Maria Giovanna Battista di proibizione a qualsivoglia panatario di vender il pane a numero, ma bensì a peso della qualità, ed alla tassa, che tempo per tempo verrà dal vicario fatta.* 24 Marzo 1679

57 *Ordine di madama reale Maria Giovanna Battista a tutti li padroni, e possessori delle case poste nel nuovo recinto di far fare gli sterniti delle contrade, che passano accanto dette loro case secondo le regole, che verranno prescritte dal primo ingegnere.* 21 Aprile 1679

59 *Ordine di madama reale Maria Gioanna Battista confirmativo, e rinovativo l'ordine di proibizione dell'estrazione de' grani, e vettovaglie delli 22 settembre 1677, con le dichiarazioni aggiunte in quello delli 20 agosto 1678 con la sospensione dell'obbligazione delle consegne, come anche della proibizione d'estrar risi.* 19 Luglio 1679

62 *Editto originale di madama reale Maria Giovanna Battista di stabilimento dell'ufficio di notajo perpetuo hereditario, et alienabile per maschi, e femine, con concessione di diversi privilegi, mediante la finanza da concertarsi col generale delle finanze, e tassa degli emolumenti ad'essi notai dovuti.* 9 Agosto 1679

63 *Editto di madama reale Maria Giovanna Battista per la pragmatica negli abiti degli uomini, e donne. Colle rispettive interinazioni.* 26 Agosto 1679

64 *Editto di madama reale Maria Giovanna Battista di proibizione a mercanti di vendere alcuna sorte di stoffe di seta, per essere impiegate negli abiti da uomo, e da donna per servizio de' suddetti, ed abitanti ne' suoi stati qual ecceda il prezzo di lire 7,10 il raso, esclusi i veluti rasi, ed operati. Colle rispettive interinazioni.* 18 Ottobre 1679

66 *Editto di madama reale Maria Giovanna Battista per la tassa del bosco, carbone, e fieno, che s'introduce nella città di Torino.* 20 Dicembre 1679

67 *Editto di madama reale Maria Giovanna Battista d'imposizione del servizio militare.* 22 Dicembre 1679

68 *Editto di madama reale Maria Giovanna Battista per cui dichiara sottoposti agli ordini politici tutti quelli, che servono alle persone e case reali, ed altri pretesi privilegiati, e servono anche al pubblico in qualsivoglia arte, e professione come gli altri indifferentemente, salvo, che eleghino di serorie solamente alle case reali, od altre privilegiate.* 29 Febbraio 1680

69 *Ordine di madama reale Maria Giovanna Battista di proroga di giorno 10 alli aquisitori delle piazze di notaio perpetuo.* 16 Marzo 1680

70 *Ordine di madama reale Maria Giovanna Battista per quale manda alli sindaci delle città, terre, e luoghi de' suoi Stati di quà dà monti di riparare le strade pubbliche ne' loro rispettivi finaggi nelle forme, e regole ivi prescritte.* 20 Marzo 1680

71 *Ordine originale ed in stampa di madama reale Maria Giovanna Battista di dichiarazione, e determinazione per la reciprocità tra gli Stati, per l'aiuto de' poveri, per la nobiltà, per i feudi, pel giuramento decisivo, per gli inventari legali, pella proibizione della detrazione della trebellianica, pella legitima, per le primogeniture.* 3 aprile 1680

73^{secondo} *Patenti del duca Vittorio Amedeo II di confermazione, o sia nuova costituzione del suo consiglio secreto di Stato, composto de' consiglieri ivi nominati; con dichiarazione, che in tal consiglio possa intervenire a suo piacere l'arcivescovo di Torino.* 14 Maggio 1680

74 *Manifesto Camerale per l'imposto del generale comparto del grano. Due altri simili.* 6 luglio 1680 / 14 Agosto 1681 / 21 luglio 1683

75 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione dell'estrazione de' grani, e granaglie fuori stato.* 14 Agosto 1680

76 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II proibitivo dello smaltimento del vino guasto, e stravolto salvo ai distillatori d'aquavita, e di non farne mistura colle ughe, o vini nuovi.*
7 Settembre 1680

77 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proroga di giorni dieci peremptorj a quelli che si sono sottomessi di accomprar piazze da notaio, quali non hanno ottenute ancora le patenti, e pagate le somme convenute, qual termine spirato sarà in facoltà del patrimoniale d'alienarle.* 9 Settembre 1680

78 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di confirmazione dell'altro delli 14 agosto riguardante l'estrazione de' grani, con imposizione delle penali ivi espresse.* 22 Settembre 1680

79 *Editto del duca Vittorio Amedeo per lo stabilimento de' cantonieri della città di Torino, e tassa de' portantini, ed altri, che servono al publico. Colle rispettive interrinnazioni.* 22 Settembre 1680

80 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento dell'ufficio dell'infirmatore perpetuo, hereditario, et alienabile, con invito a chi desidera d'attendere all'acquisto delle piazze di detta infirmazione.* 29 Settembre 1680

81 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione a chissia di comprar li cavalli, che si troveranno marcati d'una corona reale alla cosca dritta.* 3 Dicembre 1680

82 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di permissione dell'estrazione de' grani, coll'obbligo di tener le strade, che verranno prescritte, e di farne la consegna.* 7 Dicembre 1680

Mazzo 13.2/13 bis (Editti originali dal 1683 al 1687)

41 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione della caccia in tutti li suoi Stati per li animali ivi nominati, ed indifferentemente durante li mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, e specialmente ne' luoghi ivi riservati.* 1 Gennaio 1683

42^{primo} *Ordine del duca Vittorio Amedeo per l'imposizione del sussidio militare nella stessa forma dell'anno antecedente.* 20 Gennaio 1683

43 *Viglietto del duca Vittorio Amedeo II al Senato per cui si dichiara che a favore de' mercanti, banchieri, o negozianti per qualsivoglia loro crediti procedenti da prestiti, vendite, od altro derivante da commercio, debbano bastar le prove sommarie che faranno coll'esame di due o più testimonj monita la parte nel modo, che si provano le materie, che cadono in notorio di fatto permanente per giustificare la qualità mercantile, o che siano banchieri sovra de quali si aggiudicheranno gli interessi de medesimi, mentre non eccedino il sei per cento.* 6 Febbraio 1683

44 *Ordine del duca Vittorio Amedeo di rinovazione dello stabilimento del mercato pubblico ogni mercoledì di caduna settimana nel luogo della Venaria Reale.* 26 Febbraio 1683

45 *Ordine del duca Vittorio Amedeo alli sindaci, consiglieri, e uomini delle terre ivi annotate, di condurre ogni giorno nella Città d'Asti la quantità de' fieni, che a caduna d'essa vien prescritta ne' tempi ivi specificati, per il mantenimento di 300 dragoni pendenti li mesi d'aprile, maggio, e giugno, mediante il pagamento da farsegli di soldi 4 per rubbo, sotto la pena ivi espressa.* 6 Marzo 1683

46 *Editto del duca Vittorio Amedeo II per le bonificazioni delle tempeste.* 8 Marzo 1683

47 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II a' particolari di vender tutta la quantità eccedente il mero, e puro loro bisogno, de' fieni per servizio delle truppe di Sua Maestà Cristianissima, a' misura che ne saranno ricercati, mediante il prezzo di soldi 5 il rubo, da pagarsegli in denari contanti.* 5 Aprile 1683

48 *Ordine del duca Vittorio Amedeo di confirmazione di tutte le provvidenze date a riguardo de' poveri mendicanti; con nuovo stabilimento per riguardo a medesimi all'occasione che fu trasportato lo spedale di carità alla Vigna di Madama Reale.* 13 Aprile 1683

49 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II per la costruzione de' ponti, e barricate sopra tutti li fiumi, bealere, fossi e paludi; come anche per il mantenimento delle strade ne' boschi, e luoghi, ove detta Sua Altezza Reale è solita andare a caccia.* 19 Aprile 1683

50 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità, terre, e luoghi di continuare la somministrazione del fieno necessaria a ragione di rubo 1/4 al giorno per cadun cavallo, in ragione di soldi 4 caduno rubo, in scontro delle di loro debiture per il sussidio, e caserme, o in denari contanti.* 10 Giugno 1683

51 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità al piè di questo descritte di somministrare giornalmente la quantità del fieno, che a caduna resta annotato, e quello condurre nel magazzino d'Asti da pagarseli alla somma di soldi 4 il rubo a misura, che lo conduranno.* 10 Giugno 1683

53 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II d'inibizione a' pedaggeri d'esiggere alcuna sorta di gabella, pedaggio ne passaggio dalli conducenti biade per servizio della cavalleria.* 22 Luglio 1683

54 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione dell'estrazione de' fieni, e biade da' suoi Stati.* 23 Luglio 1683

55 *Patenti del duca Vittorio Amedeo II di costituzione de' giudici del consolato.* 24 Luglio 1683

56 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione a chisia di far cumuli di biada, ma bensì di consignare all'economato deputato per essa, per la manutenzione della cavalleria sotto le pene ivi espresse.* 29 Agosto 1683

57 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di proibizione dell'introduzione anche per transito, ritenzione e spendita de' testoni, giuglj, o sia paoli, scudi, mezzi scudi e lire di Genova, e qualsivoglia parte di qualunque impronto, e stampa rispettivamente.* 14 Settembre 1683

58 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di proibizione a' qualunque pecoraro forastiere di condur pecore per invernare ne' suoi Stati di qua da monti, e colli nel prossimo inverno ed a qualunque suddito di riceverlo, meno provvedergli il fieno sotto le pene ivi espresse.* 16 Settembre 1683

59 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità di provvedere all'economato destinato per la provizione de' fieni della cavalleria, la quantità, che le sarà necessaria.* 17 Novembre 1683

60 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II di regolamento per la distribuzione de' fieni alla cavalleria.* 17 Gennaio 1684

62^{secondo} *Ordine del duca Vittorio Amedeo II per la conservazione de' boschi, e per i luoghi riservati per la caccia di Sua Altezza Reale. In questo restano tenorizzati li seguenti riguardanti il suddetto fatto. Cioè: 1633. 16 aprile; 1669. 6 maggio; 1678, 4 giugno; 1683,*

1 gennaio. Unitamente all'ordine del duca delli 22 aprile 1683 al capitano generale delle caccie di dover far osservare li suoi ordini, e de' reali suoi antecessori per riguardo alli suddetti caccia, e boschi. 16 Giugno 1685

63 Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità ivi descritte di somministrare la quantità giornaliera de' fieni per la cavalleria aquarterata alla Venaria Reale. 16 Gennaio 1686

64 Ordine del duca Vittorio Amedeo II per l'imposizione del sussidio militare. 22 Gennaio 1686

65 Ordine del duca Vittorio Amedeo II proibitivo a' religionarj delle valli di Lucerna di radunarsi in alcun luogo o casa particolare per fare gl'esercizi della pretesa loro religione riformata, abolita ogni passata tolleranza, sotto pena della vita, e confisca; colle maggiori provvidenze, e spiegazioni, de' quali ivi. Unitamente coll'interinazione senatoria del primo febbraio. 31 Gennaio 1686

66 Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità di somministrare la quantità de' foraggi, e paglie che loro verrà richiesta dall'intendente generale per le truppe di cavalleria esistenti ne' contorni di Luzerna. 3 Marzo 1686

68 Ordine del duca Vittorio Amedeo II alle comunità di somministrare la quantità de' fieni, paglie, ed avena, che loro verrà richiesta da' delegati per servizio delle truppe esistenti ne' contorni di Luzerna. 16 Marzo 1686

69 Ordine del duca Vittorio Amedeo, con cui, confermando quello delli 31 gennaio, stabilisce un nuovo termine, e prescrive diverse regole da osservarsi da que' religionari delle valli di Lucerna, che crederanno doversi absentare da' questi Stati. 9 Aprile 1686

70 Editto del duca Vittorio Amedeo II proibitivo a' qualsivoglia persona habitante nella città di Torino, e suoi suburbi di portar coltelli da punta. 20 Aprile 1686

71 Ordine del duca Vittorio Amedeo II proibitivo a' chichesia di ricettar li religionari scacciati dalle valli di Lucerna, salvo gli abbiano prima consignati, sotto le pene ivi espresse. Coll'interinazione senatoria delli 30 aprile. 28 Aprile 1686

72 Editto del duca Vittorio Amedeo II, per cui dichiara, che li abitanti delle valli di Luserna, Angrogna, San Martino Perosa, San Bartolomeo, Rocca Piana, e Prarustino, sono incorsi nel crime di ribellione, e di lesa maestà, e per conseguenza tutti i di loro beni confiscati. Coll'interinazioni senatoria, e camerale delli 29 del detto mese. 26 Maggio 1686

74 Editto del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento delle piazze di notaio perpetue. 20 Giugno 1686

76 Parere della Camera di Piemonte circa l'imposizione, e pubblicazione del dovuto diritto dell'ordini. Colla minuta di detto ordine. 8 Luglio 1686

79 Ordine del duca Vittorio Amedeo II di permissione a' ribelli delle valli di Lucerna, San Martino, Inverso di Perosa, e Costiera di San Secondo, di portarsi ne' Svizzeri, sotto però le condizioni ivi prescritte, e con proibizione a' medesimi di ritornare ne' suoi Stati senza espressa licenza in scritto, sotto pena della morte. 3 Gennaio 1687

83 Ordine della duchessa Anna d'Orleans alle comunità del Vercellese d'alloggiare quel numero de' Catolizzati delle valli di Luzerna, che loro verrà consignato, con somministrargli il vitto per il tempo, e quantità delle robbe ivi espresse. 3 Marzo 1687

84 Ordine del duca Vittorio Amedeo II per l'imposizione del sussidio militare. 8 Marzo 1687

85 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II confirmativo dell'ordine delli 9 novembre 1674 proibitivo delle battagliole. 26 Marzo 1687*

87 *Editto del duca Vittorio Amedeo II per l'osservanza de' capitoli già publicati per riguardo alle gabelle dell'aquavita, e tabacco, con aggiunta di diverse providenze per rimediare a sfrosi, che si commettevano in pregiudicio delle medesime. Coll'interinazione camerale con diverse modificazioni. 2 Maggio 1687*

88 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento di varie regole per i mercanti, et operai da seta, ed altre manifatture. 17 Maggio 1687*

89 *Ordine del duca Vittorio Amedeo II, con cui si stabiliscono diverse regole, quali avranno forza di legge per riguardo dell'uso dell'armi gentilizie. Coll'interinazione camerale delli 30 del detto mese. 23 Maggio 1687*

92 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di stabilimento, ed erezione d'un consolato perpetuo nella città di Torino. 24 Luglio 1687*

93 *Editto del duca Vittorio Amedeo II di proroga d'un mese a far fede delle concessioni, e titoli, oppure dell'uso delle armi gentilizie. 24 Luglio 1687*

94^{primo} *Dichiarazioni del duca Vittorio Amedeo II circa l'editto dell'armi gentilizie delli 13 maggio del presente anno; con proroga di mesi tre, dopo spirato il precedente termine accordato per l'adempimento del medesimo. Coll'interinazione camerale delli 30 agosto suddetto. 29 Agosto 1687*

95 *Ordini del duca Vittorio Amedeo II per quali manda alle città, e comunità confinanti coll'abbazia di Casanuova, come pure alli sindaci, e consiglieri di Moncalieri di dover fra il termine ivi prefisso far edificare pilloni di muraglia da servire di segnale delle reali*

caccie in detti territori, sotto l'osservanza de' capi contenuti nell'ordine del 1 gennaio 1683. 29 Novembre 1687

IV.3 Le Costituzioni Criminali²

Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista d'aggiunta di nuovi decreti
alli ducali criminali (1 gennaio 1677)

L'unica meta, a quale tendono le nostre incessanti applicazioni, è sempre stata la gloria, e vantaggio di questa Real Corona, et il maggior bene de' suoi fedeli, et amati Popoli. Quindi è che, vegliando con indefessa cura alla felicità de' medesimi, dopo il sollievo dato alle comunità, con diminutione notabile delle finanze di Sua Altezza Reale mio amatissimo figliuolo, in tempo che per li sopravvenuti deplorabili dispendi rendevansi maggiori le necessità dell'erario, si è incaricata a' Ministri la continuatione della già assonta assistenza per un buono, e regolato governo; al che corrispondendo con puntualità la loro attentione, già si sono riuniti al registro considerabile quantità de' Beni per l'adietro sottratti con varietà d'abusi dal comune concorso de' carichi pubblici, et assiduamente si procede alli esami sui distinti depassati contratti per conseguire il sospirato alleggerimento de' pesi inevitabilmente addossati dal rigore delle passate guerre.

Riflettendo poscia non solo al beneficio, che già dalla pace si consegue, con cui la divina Bontà si degna segnalare la felicità della nostra Regenza, col restituire alle Campagne inanzi abbandonate, et insterilite, la primiera coltura, et alle città, e terre spopolate la frequenza degl'habitanti, e delle arti, co' quali si provvedono li paesi stranieri di quelle mercantie, che da essi si ricercavano, ma anco al profitto relevantissimo, che si ricava dal stabilimento del commercio del traffico, in cui consiste il nervo maggiore de' Stati, si è aperta in questa metropoli una piazza di cambio tanto per li paesi a noi soggetti che per le città, e provincie forastiere, onde dobbiamo sperare un considerabile

² ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, Editti originali, mazzo 12, n. 1.

accrescimento di facultà ne' mercanti, e cittadini, et etiandio a quella nobiltà, a cui non meno l'oziosità, che la profusione inutile del danaro, havea non poco diminuite le sostanze, e splendore loro, accio gl'uni, e gl'altri si rendino maggiormente valevoli a contribuire con la loro fedeltà naturale, e zelo inseparabile alli bisogni della Corona.

A' quali lodevoli provvedimenti restandovi d'aggiungere il principale, dal quale dipende la sicurezza, et il buon essere de Popoli a Noi commessi, cioè il render più vigoroso il braccio della giustizia alla difesa delle facultà, e delle vie de buoni, come al castigo irremissibile de cattivi, col somministrare li mezzi più atti all'interrompere il corso a quelli abusi, che fanno trionfare nell'impunità la sceleratezza, e gemere nell'oppressione l'innocenza. Desideriamo dunque di riparare a nostro potere a si rilevanti inconvenienti, et assicurare non meno la pubblica quiete, che la maggior libertà del commercio, in virtù di questo editto, qual vogliamo habbia forza, e vigore di Legge perpetua, e sia inviolabilmente osservato ne' magistrati supremi, e tribunali subalterni di Sua Altezza Reale mio figliolo amatissimo di qua, e di la da Colli, compresi li tribunali di Cocconato, del Marro, di Dolceacqua, e di Novello, e d'ogn'altro luogo, che si richiedesse individual mentione, niuno affatto eccettuato, e che a tal effetto si debba aggiungere ne volumi de decreti ducali criminali; di nostra certa scienza, piena possanza, et autorità assoluta, partecipato il parere de' principali ministri, habbiamo stabilito et ordinato, stabiliamo, et ordiniamo la osservanza et esecuzione de' capi infrascritti, e

1° Venendoci rappresentato che li ordinari de' luoghi, e secretari de' tribunali, spirati li loro rispettivi officii, e li vassalli, che hanno consorti, cessata la lor alternativa il più delle volte si ritengono li processi criminali, o sotto pretesto di rimborso delle spese fatte in essi, o con fine d'aspettar il ritorno della loro alternativa per quelli terminare, onde si ritarda il corso della giustizia con aggravio del pubblico, a cui si toglie l'esempio maggiore, che lascia il pronto castigo de' rei, anzi si porge talora dal tempo commodità di accrescere li delitti, con illecite compositioni, così volendo Noi a sì perniciosi abusi provvedere, comandiamo a tutti li prefetti, ordinari, e secretari de' tribunali di ciascuna città, e luogo mediati, o immediati de Stati della predetta Altezza Reale di proceder, e far proceder rispettivamente sia il termine di giorni quindici dopo la publicatione del

presente editto, ad un'inventario di tutte le cause d'inquisition esigenti pena corporale, o pecuniaria vertenti ne' tribunali de' medesimi, con espressione del delitto, qualità sue, delinquente e stato delle medesime, che poi doverà esser sottoscritto da detti prefetti, ordinari, segretario loro, e fiscale, del qual indi dovranno mandar copia in autentica forma fra altri quindici al procurator fiscale generale della provincia, nel qual inventario si dovranno aggiungere tempo per tempo tutte le altre inquisitioni, che all'avvenire si formeranno in ciascuno di detti tribunali, et esso inventario resterà appresso d'ogn'uno delli sudetti prefetti, et ordinari, quali finito l'ufficio loro saranno tenuti ritirare tutti li processi avanti essi vertenti non ancora terminati, per quelli rimetter al loro successore, il quale, precedente la descriptione delli medesimi, doverà conceder in discarico del suo predecessore testimoniali della presentatione, e remissione, che a lui verrà fatta, o se meglio stimarà, al segretario dell'istesso tribunale rinovandosi di successore in successore tal atto di presentatione, remissione, e descrizione, o sia inventario; al quale comesovra ogni successore farà aggiungere le cause, che si formeranno durante il loro ufficio, con espressione della data delle sentenze nella margine opposta a quelle, che saranno terminare, il sotto pena di scudi cento d'oro al regio fisco applicandi, della privatione dell'ufficio, e delle facultà di esercitarne altro simile.

2° Spirato detto termine, in caso di non fatta presentatione, o remissione comesovra dal suo antecessore, sarà tenuto il successore darne avviso otto giorni dopo, al presidente della provincia, sotto pena della privatione dell'ufficio.

3° Prohibiamo inoltre alli sindicatori di rimetter ne dar fuori la sentenza de' sindacati di detti prefetti, et ordinari se prima non si constarà delle testimoniali predette delle quali si faranno mentione, con la designatione delle medesime nella sentenza d'essi sindacati, sotto pena di scudi vinticinque d'oro per caduno de' sindicatori al fisco applicandi, oltre la nullità della sentenza.

4° In tal conformità non potrà il Senato approvare detti sindacati, se congiunta a' medesimi non sarà una copia in autentica forma delle testimoniali suddette, che dovrà

retirarsi dal segretario Dalmazzo, e suoi successori formandone delle medesime un libro, in principio del quale dovrà esserci la rubrica per ordine alfabetico, acciò li presidenti possano invigilare per la pronta spedizione delle cause, come di così fare gli ordiniamo.

5° Saranno perciò dichiarati, come dichiariamo contabili li prefetti, ordinari, e secretari predetti, di tutti li processi criminali, che le saranno rimessi da loro predecessori, o che saranno cominciati avanti essi, ne potranno esser escusati per haverli rimessi alli vassalli de' luoghi, e però proibiamo alli sudetti et altri Ufficiali, di rimetter alcun processo criminale ad essi Vassalli, o ad altri di comando loro, sotto qualsisia precetto, eccetto che fosse compito per sentenza di pena pecuniaria, e confermata dal Senato, ne casi che il titolo del delitto per ragione comune, o edittale, potesse esiggere pena corporale, sotto pene d'essere privi dell'ufficio loro, dell'esercizio d'altro simile, e d'altra maggiore all'arbitrio del Senato, etiandio corporale, secondo la qualità del processo, e gravezza delle circostanze.

6° E per ovviare ai pericoli della suppressione de' processi, che più facilmente puossono incontrarsi ne' tribunali quando vi sono più secretari, così comandiamo ad ogn'uno, a cui spetti l'elettione, di eleggere per ciascun tribunale un solo segretario in capo, che sia persona di buone qualità, capace, risponsale, sotto pena di scudi cinquanta d'oro al fisco regio applicandi, qual segretario, avanti di prender il possesso di tal suo officio, prestarà avanti l'ordinario sigortà idonea di ben, e fedelmente maneggiarlo, e per la pena nella quale potesse esser condannato, in caso di mal amministrazione.

7° Potrà nondimeno detto segretario, seben solo in capo, elegger, et associarsi altri scrivani conforme ne avrà il bisogno, ma per il fatto de' medesimi sarà egli, et al suo sigortà sempre tenuto.

8° Per essere la maggior parte de' luoghi provisti di procuratori fiscali, che non sanno scrivere, anzi le parti di questo importante officio in diversi luoghi sostenersi da messi, et altra gente vile, et illeterata, che o non assistono alle informationi, e non per questo

tralasciano di fare richiesti, il loro segno come se fossero stati assistenti, o assistendo, non intendono quello che si fa, sicché nei luoghi massime, ne quali non vi sono giudici togati, le informazioni hanno il suo essere nel solo giudice, che fa anche il segretario, da che grandi aggravii ne possono succedere, come in vari casi è occorso che li delitti o sono restati impuniti, o aggravati gli inquisiti per la mala fede, e connivenza de' giudici, onde molto importando al servizio della giustizia l'evitare il pericolo di sì gran frode, vogliamo, et ordiamo che alle informazioni, et altri atti criminali debbino sempre assistere tre persone, cioè il giudice, segretario, e procuratore fiscale, sotto pena della nullità d'ogn'atto contrario e di scudi cento d'oro al fisco regio applicandi, quanto al giudice, e di cinquanta quanto al segretario, oltre alla maggiore corporale all'arbitrio del Senato, secondo l'esigenza del caso, eccettuati que' luoghi ne quali per qualche giusto rispetto dovessero essere dispensati dal Senato, dal quale perciò dovranno li podestà una volta per sempre ricorrere acciò che considerate le difficoltà li prescriva il modo di regolarsi.

9° E per invitare le persone capaci, e di sufficienti qualità ad accettare il carico di procurator fiscale da molti rifiutato come se fosse ignominioso, dichiariamo quelli, che saranno promossi a tal officio, dover nelle fontioni pubbliche haver la precedenza a tutti gl'altri notari del luogo, in qual esercitaranno tal officio; anzi come ufficiali, li riponiamo sotto la protezione speciale, e salvaguardia di Sua Altezza Reale, e vogliamo che chi rifiuterà detto carico nei luoghi mediati, non possi esser ammesso all'honore di sindaco, consigliere, o altro impiego publico di quel luogo, eccetto che fosse in caso di ricorso al detto Senato altrimenti dichiarato e provisto.

10° Siamo informata che ne' luoghi, ne' quali vi è giudice togato, etiandio si lasciano dettare abusivamente il più delle volte le informazioni, risposte et esami dal procuratore fiscale, o segretario, non solo in presenza del medesimo giudice, ma quel ch'è peggio anche in assenza, da che ogn'uno ben vede quanto pericolo sovrasti agli inquisiti in tali casi havendo per giudice quello stesso che fa parte contro de' medesimi, perciò comandiamo a tutti li giudici, che debbino loro stessi dettare, proibendo ad ogn'altro di supplicare a questa parte, sotto pena del falso all'arbitrio del Senato.

11° Sarà però lecito al fiscale, o segretario, suggerire al detto Giudice nel dettare, quando si omettesse cosa appartenente al dire del testimonio, o dell'inquisito, che fossero esaminati, e quello che riguarda la formalità solo estrinseca degl'atti, che procedendo dalla pratica de' tribunali, non è sempre al giudice familiare.

12° Pertanto saranno tenuti li vassalli, o altri, ai quali spetta, di deputare fra un mese prossimo procuratori fiscali, persone capaci, da bene, che sappiano scrivere, quali dovranno rapportare l'approvazione dal presidente della provincia per semplice decreto senza levare lettere per risparmio di spese fra giorni quindici dopo l'elettione, sotto pena di scudi vinticinque d'oro al fisco regio applicandi, e non potendosi ritrovare leterata, che voglia esercire tal ufficio, si ricorrerà dal Senato, o sia presidente della provincia per la opportuna dispensa, o provisione.

13° Facendo l'esperienza conoscere non bastare le sessioni criminali ordinarie per la spedizione di tutte le cause fiscali, massime delle pecuniarie, così di quindici in quindici giorni si entrerà un giorno fuori d'ordine, che sarà giorno di mercore, o altro giuridico in Senato per la spedizione delle cause criminali, nelle quali il fisco havrà concluso solamente per la pena pecuniaria, e che perciò gl'inquisiti saranno rilassati con cautione, quali potranno essere spedite, come pure gl'articoli se vi sia luogo a inquisitione, o no, in ciascheduna delle due classi, che dovranno per tanto dividersi in detto giorno.

14° E tutte le altre capitali, o corporali resteranno a spedirsi ne' giorni ordinari dalle classi unite, le quali haveranno anco la cognitione dell'interinatione delle nomine, gratie, salvicondotti, o indulti, e d'ogn'altro emergente, che riguardi alcuna di dette cause capitali, o corporali, et in particolare e il reo debba essere rilassato con fideuissori, o no.

15° Quanto alle cause de' delitti esiggenti pena corporale, che saranno in contraddittorio, non si spediranno se il fatto non sia primo concordato avanti il relatore delle medesime, da cui si dovranno portare li Procuratori fiscali, e degl'inquisiti con loro

avvocati all'ora, che le sarà assegnata per la concordia di detto fatto, senza veruna spesa, sotto pena di scudi cinque d'oro al fisco applicandi in ciascun caso di contravvenzione, et avvertiranno li presidenti, che non si spedischi causa alcuna delle suddette, se il relatore non affermarà essersi avanti a lui concordato il fatto.

16° Le interinazioni delle gratie, salvicondotti, et indulti in avvenire non si passeranno dal Senato, che prima il reo non si sia costituito nelle carceri, et habbi date sue risposte sopra il delitto, e sue qualità, di qual sarà stato inquisito, e conosciuto sovra l'orrettione, o surrettione di dette gratie, e salvicondotti; come già viene disposto da decreti vecchi, e novissime constitutioni, e resta praticato in altri magistrati, non ostante qualsivoglia rescritto, che si concedesse in contrario continente clausola derogatoria, poiché non ostante qualsivoglia clausola amplissima, doverà sempre quest'ordine prevalere à qualsivoglia altra concessione, eccetto che fosse prima interinata dal detto Senato.

17° Non potrà però essere il reo gratiato detenuto per altri delitti non gratiati, per quali non fosse stato cittato con l'espressione nella cittatione dei medesimi, e doverà essere anche rilassato, quando la concessione sarà stata fatta sovra supplicati veri, e non taciuta in parte esentiate la verità nel caso che gratia venisse ad essere depellita, perché il delitto non fosse gratiabile.

18° E per ovviare con ogni mezzo possibile al pericolo, che li delitti restino impuniti, massime con la compositione spesso praticata delle cause, rinovando il disposto delle novissime constitutioni, comandiamo che si debba in ciascun tribunale tenere un registro, nel quale si dovranno stender tutte le informationi, qual dovrà esser custodito dal Giudice, e da rimettersi, finito l'ufficio suo, al subentrante, e dal medesimo doverà il segretario far subito un'estratto autentico, a cui si darà l'istessa fede, che ha l'originale, per proseguirne il processo criminale contro gl'inquisiti, accio non si rivelino a chi non si deve le informationi registrate. E perché si rende questo difficile a praticare nella presente città per la moltitudine de' tribunali, e de' procuratori fiscali, che non permette di tenersi un registro solo, così saranno obligati li procuratori fiscali generali di tener un

registro per ciascuno di tutte le inquisitioni, che li medesimi promuovono di tutte le inquisitioni, che li medesimi promuovono come sopra, et in caso di contraventione incorreranno li prefetti, ordinarij, et ogn'altro giudice, e li detti procuratori fiscali generali la pena di scudi cento d'oro al fisco di Sua Altezza Reale, con la privatione della loro carica.

19° Per accelerare il corso della giustitia molto rallentato dalla negligenza, se non dalla corruttela degl'officiali, si dovranno tenere all'avvenire tutte le cause criminali d'otto in otto giorni indispensabilmente, in modo che tra l'una e l'altra assegnatione vi passino soli giorni sei et a fine di cadun bimestre saranno tenuti tutti li prefetti, et ordinarij, o altri officiali di giustitia, compreso l'auditor generale di guerra, suo luogotenente, e viceauditori, transmitter una nota sovrascritta da medesimi, dal procuratore fiscale, e dal segretario di tutte le cause avanti essi vertenti, con espressione del delitto, e stato, in cui si trovano, cioè una in mani del presidente della provincia, et altra in mani del procurator fiscale generale della medesima, sotto pena di scudi dieci d'oro al fisco applicandi, e della devolutione delle cause omesse nella nota da transmittersi come sopra, salvi sempre li emolumenti dovuti a' vassalli, e questo per la prima volta, e per la seconda etiandio della privatione dell'ufficio.

20° E quanto a' quei processi, che si ventilaranno avanti il Senato, delegati, o altri magistrati alla istanza de' procuratori fiscali generali, o loro sustituiti, doveranno le cause tenersi parimente fra detto termine, con obbligo a' detti procuratori fiscali, o sostituiti di portare una nota come sopra del stato delle medesime da loro sottoscritta, in mani del primo presidente, e degl'altri presidenti delle provincie, ne' quali i delitti saranno stati commessi in fine di cadun bimestre come sopra, sotto pena a' detti procuratori fiscali della sospensione dall'ufficio all'arbitrio del senato, per la prima volta, per la seconda della privatione del stipendio, e per la terza dell'ufficio, dichiarando che il disposto nel presente capo, et altri precedenti, haverà anche luogo quanto agl'officiali subordinati alla camera e nelle cause, che ventileranno avanti la medesima.

21° Rinovando la dispositione portata da decreti, che per il più ne' tempi presenti è negletta, prohibiamo ad ogni ufficiale di giustitia inferiore al senato, o alla camera, di eseguire alcuna ordinanza di rilascio, o sentenza diffinitiva assolutoria, o condannatoria per delitto, il cui titolo potesse esiggere pena corporale, ancorché vi fossero le conclusioni d'uno degl'avvocati fiscali generali, o provinciali per la sola pena pecuniaria, se non è tal sentenza confermata dal senato, o camera rispettivamente, sotto pena di scudi ducento d'oro al fisco regio applicandi, o altra maggiore, o minore arbitraria al senato etiandio corporale, in quale incorreranno il giudice, fiscale, e segretario, che havran'havuto parte in tal'esecutione, quali non potranno esser scusati, sotto pretesto d'haver proceduto al rilascio in esecutione d'uno, o più de' biglietti nostri, ma questi ricevuti, sospesa l'esecutione, ne trasmetteranno la copia al presidente della provincia per havere li nostri più veri sensi.

22° E però da tali sentenze, et ordinanze doverà il procurator fiscale sempre appellare, et in caso di fatta, o non fatta appellatione, il giudice sospesa l'esecutione della sentenza, rimetterà il fisco, con gl'inquisiti a giorni cento avanti il senato per la riparatione o confirmatione, procurando che nell'atto della remissione l'inquisito costituitosi per procuratore suo uno de' collegiati di questa città, et in caso di ricuso, fatta mentione nell'atto di remissione dell'istanza, e ricuso, si havrà per costituito il procuratore de' poveri, trasmettendo, o facendo trasmettere gl'atti al procuratore fiscale generale della provincia, e nell'istesso tempo letera d'aiuto al senato, o camera, il tutto sotto le pene predette.

23° Le sentenze portanti la confisca de' beni tanto a favore del fisco regio, che de' vassalli, si dovranno dalli procuratori fiscali delle cause far eseguire fra un mese dopo la confirmatione delle medesime con la riduzione de' beni, e provisione d'economio, sotto la cura del quale staranno li beni confiscati, durante l'anno concesso al contumace, per purgare la mora, facendo rilassare de' frutti de' medesimi beni, tanto, che basti alle spese del processo, al pagamento de' carichi, quanto a i beni catastrati, alimenti de' figliuoli, e delle mogli, havuto riguardo al stato, e conditione de' medesimi.

24° E esso anno spirato, si porranno in vendita li beni confiscati all'incanto, e si delibereranno a chi oltre la sottomissione de' carichi per li beni catastrati, farà miglior oblatione, et il denaro, che si ricaverà, si pagherà in mani, e con quitanza del tesoriere generale de' criminali, se la confisca spetterà al fisco regio, altrimenti si pagerà alli vassalli, salo questi non volessero alienar essi beni, nel qual caso saranno tenuti pagare li carichi per li beni catastrati, e mancando li detti procuratori fiscali tanto generali, che de' vassalli, di adempire al presente, et antecedente capo, incorreranno per la prima volta la pena di scudi cento al fisco applicandi, oltre la privatione della portione, che potessero havere nella confisca, e per la seconda volta anco della privatione dell'ufficio irremissibilmente.

25° Dovranno li processi terminati con sentenze di pena corporale, date, o confirmate dal senato, esse prima eseguite, e quanto a' contumaci, con la riduzione de' beni, publicatione del bando, e descrizione sopra i cataloghi, rimettersi dal procuratore fiscale generale della causa, evacuati che saranno quanto a tutti gl'inquisiti, all'archivista per quelli custodire nell'archivio della camera, il quale archivista spedirà la ricevuta d'essi processi a favore di chi glieli rimetterà, e doverà sempre che ne sarà richiesto, comunicarli alli vassalli, o altri haventi interesse, con le dovute precautioni per la restitutione, e precedente ordine del detto senato, e mancando il procuratore fiscale generale della causa di fare detta remissione fra il termine di giorni quindici dopo fatta la riduzione, publicatione di bando, e descrizione sopra li cataloghi come sopra, incorrerà nella privatione dell'ufficio, oltre la pena della perdita di quella portione, che haver potesse ne' beni confiscati applicabile al fisco di Sua Altezza Reale.

26° Si commettono molti delitti su la fiducia d'haver commodità di liberarsi con la subita presentatione di qualche bandito, a qual effetto a pena seguito il delitto, con molto scandalo alcuni hanno tentato la loro liberatione. A quale abuso volendo ovviare dichiariamo, che alcuno non possi gioire della nomina anche fatta di se medesimo per la presentatione fatta alla giustizia di qual si sia bandito vivo, o morto per delitto etandio

maggiore di quello del nominato, se durante sei mesi non sarà stato descritto sopra il detto catalogo, non ostante qualunque contraria provizione, che rapportare potessero da noi, alla quale il senato non potrà arrestarsi, non ostante ogni clausola derogatoria, e derogatoria delle derogatorie, a quali deroghiamo.

27° Se ben di ragione non possono gioire d'alcuna nomina quelli, che presenteranno banditi, che habbino ottenuta gratia da noi, o che havessero qualche nomina ancor non interinata, e che in conseguenza si trovassero ancora descritti sopra il catalogo per la facilità, che haver si potrebbe di frodare e violare la legge, e di una gratia gioirne due, ad ogni modo per toglier ogni ambiguità, dichiariamo che non gioirà d'alcuna nomina quello che presenterà qualche bandito, quantunque fosse descritto nel catalogo, se nel tempo della captura il presentato haverà gratia, nomina, o salvacondotto per li suoi delitti benché non interinata, delle quali gratia, nomina, o salvacondotto non ne potrà gioire il gratiato, se non farà fede della nomina, gratia, o salvacondotto avanti il segretario de' criminali Testone, suoi successori, un giorno dopo la signatura, ancorché il rescritto non fosse ancora passato a altri ufficij, quando il nominato, o gratiato fosse presentato alla giustizia. Et ove per qualche causa dovesse esser restituito, sarà tenuto rifondere le spese fatte a quello, che l'haverà captivato, delle quali se ne farà fare per contro il rimborso dal tesoriere de' criminali, quando il presentato non ostante la gratia, subirà la pena, nella quale sarà stato condannato.

28° Per rimediare alle longhezze, che sono causate da i ricorsi al senato per le ingiuntioni di trasmettere le informationi nelle mani o d'uno dei senatori, per riferirle in senato, o d'uno degl'avvocati fiscali generali, sotto pretesto che non vi sij luogo ad inquisitione, mandiamo al senato di non più rilassare per li delitti, il titolo de' quali esiggerà pena corporale, tali provisioni, con le quali la malitia de' rei illudendo la giustizia, non mira che a stancare gl'ufficiali subalterni di spese soverchie, e facendo passare a più mani le medesime informationi a scoprire il secreto contenuto nelle medesime, ma in caso, che l'inquisito pretenda non esservi fondamento d'inquisitione,

ricorrerà dal giudice della causa, accio conosca sovra questo articolo, e dichiarandosi vi sia luogo ad inquisitione, si procederà nella causa rimossa ogni appellatione.

29° E per toglier ogni pericolo d'inquisitione indebita, proibiamo a tutti gl'ordinarij di transmetter alcuna cittatione fiscale, salvo precedino le conclusioni d'uno degl'avvocati fiscali generali e provinciali, delle quali si dovrà far mentione nella prima cittatione; quali conclusioni per evitare ogni sospetto di frode, vogliamo che siano datate dalli avvocati per anno, mese, e giorno.

30° Perché quanto a quei delitti, che seguono in rizza, et in concorso di più persone, è difficile l'addattare al delinquente la pena, che merita il delitto di ciascuno, per non essere ben descritte le ferite e qualità loro, da che dipende la certezza dell'homicida, quando in tal rizza si commette homicidio, o altro delitto, così comandiamo alli giudici, fiscali e secretarij d'haver cura di descrivere diligentemente le ferite per longhezza, larghezza, profondità, e parte del corpo, in qual sono situate, con assistenza del cirogico, che sarà richiesto, che non potrà ricusar di visitare e riferire nell'istesso tempo con giuramento il giudizio suo per la qualità delle ferite, se mortali, o curabili, con debilitatione di membro o cicatrice perpetua, se d'armi da fuoco, o altre perforanti, taglienti, e contundenti, e queste oltre la notitia, alla quale il cirogico, o altri, a chi occorrerà curare alcun ferito, o battuto, è tenuto di dare immediatamente al giudice, o suo luogotinente in assenza, sotto pena a detti cirogici in caso di ricuso, o di ritardo, scudi cento d'oro al fisco applicandi, et alli giudici, che mancassero di adempire a quanto sopra della privatione dell'ufficio, et altra arbitraria al senato, etiandio corporale, secondo le circostanze de' casi.

31° Quanto alle difese de i detenuti, si dovranno le dedutioni fondare sopra le risposte de' medesimi, e così comandiamo alli giudici delle cause che, in occasione d'esse risposte, diligentemente esaminando li rei, li debbino interrogare sopra le circostanze che addurranno in loro discolpa, accio non si lasci cos'alcuna intatta per la verità, e giustizia delle loro difese, e massime rispetto a i luoghi ne quali si trovavano

ne' tempi dei delitti, e persone, che puonno essere della verità de' loro detti informate, e questo per ovviare in ogni più possibile maniera alle falsità, che col consiglio malizioso d'alcuni, frequentemente si commettono con poco rispetto della giustizia, et in particolare nella prova dell'alibi, onde non vogliamo che si ammettino altra sorte de' capitoli, eccettuati, li oggettionali de' testimonij, salco che concernessero materia diversa dalle risposte, ma non contraria, o che si capitolasse formalmente l'errore di qualche risposta, essa prima rievocata dall'inquisito personalmente avanti il giudice, il quale venendo a scoprire, che l'inquisito fosse stato instrutto, o subornato da alcuno a rievocare la verità del suo detto, procederà immediatamente contro gl'instruttori, e subornatori, che potranno essere puniti all'arbitrio del medesimo giudice di pena anco corporale conforme richiederà la qualità del caso.

32° Per le conclusioni fiscali, o patrimoniali ne' processi criminali, si pagaranno li soliti dritti, ma non potranno gl'avvocati fiscali, o patrimoniali generali, o provinciali, per le conclusioni, che si fanno sopra le suppliche civili, o criminali essiger cos'alcuna, quantunque le fosse spontaneamente offerta, eccettuate le conclusioni per l'interinazione delle gratie, salvicondotti, nomine, o indulti, per quali gl'è lecito di esiggere l'emolumento solito, e li casi che richiederanno grossa visione di scritture, o discussione d'articoli ardui in ragione.

33° Perché il fisco per ragion del suo officio è necessitato d'investigare non meno le prove dell'innocenza, che della reità nelle informationi, che a sua istanza si pigliano, et ugualmente deve presentare al giudice le une, e le altre, così non essendo ragionevole che per la buona fede, che deve usare, resti la giustizia pregiudicata, come habbiamo inteso essersi messo in dubio tal'hora ne i tribunali, volendo alcuni che per la produzione delle informationi del fisco da farsi, trovandosi tra le medesime un solo testimonio favorevole al reo prevaglia alla fede di tutti gl'altri, contro ogni più vero sentimento di ragione: per togliere dunque ogni ambiguità, dichiariamo che con la produzione suddetta del fisco non si potrà inserire all'approvatione del detto, o della persona del testimonio favorevole al reo, ma tale, o tali testimoni ancorche prodotti dal

fisco, non faranno in avvenire prova maggiore di quella che farebbero, se fossero prodotti dal reo, o come parerà al regolato arbitrio del giudice.

34° Li grassatori di strada, etiandio senza offesa della persona delli grassati, incorreranno la pena portata dagl'ordini generali anco per le grassationi, che si faranno nelli altrui stati, se saranno commesse ne i confini di quelle di Sua Altezza Reale, il che s'intenderà in distanza di due miglia da i termini divisori, o se pure trovandosi fatte in maggior distanza, sarà commessa qualche contrattatione ne' presenti Stati, col trasporto di tutto, o parte delle robbe, o denari tuolti a' grassati, in modo che in ambi detti capi, massime per la sicurezza del commercio, vogliamo che tanto li sudditi di Sua Altezza Reale, che forastieri, grassatori consumati, o che capitassero in questi stati nelle mani della giustizia, siano puniti della pena della morte naturale, cioè della forca, etiandio per la prima grassatione fatta tanto a' sudditi, quanto a forastieri.

35° Tutte le pene portate dagl'editti de' serenissimi predecessori di questa real casa, e dal presente per le grassationi, e furti s'intenderanno anco a i minori d'anni venticinque, tuttoche forastieri, purchè abbino l'età compita di venti come anco a i minori di venti, maggiori però d'anni diciotto, quanto alle grassationi, e furti fossero congiunti homicidij, o ferite, il che tutto haverà luogo ancorche li derobbati, o grassati fossero forastieri d'origine, o di domicilio.

36° Per accelerare la speditione delle cause, et avanzar le spese, che si fanno per li raccorsi al senato a fine di ottenere il territorio, permettiamo a' giudici de' vassalli di fare nelle città, et altre terre mediate, et immediate, di Sua Altezza Reale tutti quegli atti di giurisdittione, che saranno necessarij per compire le informationi come se fossero nel proprio territorio per quei delitti, che per ragione del luogo, in quale sono stati commessi spettano alla cognitione loro, senza necessità in avvenire di ricorrere al senato, o ad altri.

37° L'esperienza fa conoscere che le composizioni; e suppressioni delle cause criminali per il più procedono dalli accensamenti, che si fanno delle confische, et altre

pene, e multe pecuniarie alli procuratori fiscali, e secretari de' tribunali non havendo li accensatori altro fine nel loro operare, che l'interesse pecuniario, e non della giustizia: proibiamo perciò alli vassalli; città, comunità, et ogn'altro, a' quali spettano dette confische, e pene multe, di quelle accensare in avvenire alli procuratori fiscali, e secretarij, o pure a' giudici, sotto pena in caso di contraventione della perdita della ragione di dette pene, e devolutione d'esse al fisco regio, salva alle città, e comunità solamente la ragione verso la loro amministratori per la indennizatione, si e come li potrà spettate, oltre la nullità d'esso accensamento, e quanto alli accensatori, o siano affittavoli di scudi duecento d'oro al fisco regio applicandi.

38° Prohibiamo in oltre alli giudici, procuratori fiscali, e secretarij delle cause criminali et ad ogn'altr'ufficiale, di rivelare ad alcuno etiandio che fosse accensatore, o affittavole delle pene suddette pecuniarie, le informationi quanto a' rei contumaci, sotto pena del falso all'arbitrio del senato, anco corporale.

39° Nelle terze cittationi si doverà esprimer il delitto specificamente, e succintamente, con espressione delle qualità sue, cioè essendo homicidio, o ferita, se in rizza, per incontro, o con animo premeditato, in insidia, o proditoriamente, con quali armi; et essendo ferita, se mortale, o curabile, con mutilatione di membri, o se lasciarà cicatrice, avvertendo che le qualità aggravanti siano competentemente dalle informationi risultanti; e per evitare ogni controversia di nullità delle terze cittationi per l'espressione di qualche qualità tall'ora non giustificata, dichiaraimo che per annullare la terza cittatione, la qualità gravante, et annullante s'intenderà quella, che accresce la pena del delitto.

40° Quanto a quei luoghi, ne' quali non vi sono carceri, e che per il delitto, per cui si procede alla inquisitione, si fa luogo alla captura, non potranno li giudici esaminare l'inquisito prima che sia costituito nelle carceri di qualche luogo, o città più vicina ne stati di Sua Altezza Reale, permettendo in tal caso di esercitare in dette carceri, città, e luoghi il territorio per fare tutti gli atti necessarij, sotto pena, in caso contrario, a' giudici,

fiscali, e secretarij di scudi duecento d'oro per caduno, et altra etiandio corporale all'arbitrio del senato.

41° Li vassalli, giudici, o altri ufficiali, per quali restarà, che le cause criminali non si comincino, o non si finischino fra li termini prescritti da decreti, incorreranno nella pena di scusi duecento d'oro per ciascuno al fisco regio applicandi, oltre quanto a' giudici della privatione della causa, che sarà devoluta al senato, e quanto a i vassalli, della privatione delle pene pecuniarie , o confische dipendenti da tal causa, applicabili al fisco regio, et altra maggiore all'arbitrio di detto senato come sovra, secondo il mal effetto del ritardo, e gravezza delle cause.

42° Intendiamo che si mette in dubio, che alla prova della contraventione del porto d'armi bastino quelle prove che si ammettono quanto agl'altri delitti, da che ne segue, che li violatori degli editti prohibenti detto porto, sfugono il meritato castigo, onde per evitare questo inconveniente, dichiariamo che le prove, che si ammetterebbero per piene, e sufficienti per condannare un inquisito per altro delitto publico in contraddittorio, si haveranno anche per sufficienti, e piene a convincere li contraventori del porto di dette armi prohibite, l'abuso del quale, quanto a i privilegiati, vogliamo che irremissibilmente sia punito dell'istessa pena, di cui sono puniti li non privilegiati, non ostante qualonque consuetudine contraria, che potesse haver praticato il Senato sin al presente, quale abrogiamo.

43° Prohibiamo inoltre ali ufficiali di guerra di accettare nelle loro compagnie alcun bandito massime de descritti sopra uno de' cataloghi, sotto pena, in caso di contraventione scientemente, della privatione delle loro cariche, e della speranza d'haverne altre, oltre le pene già portate dalli editti precedenti, et ove ignorantemente gl'accettassero, vogliamo, ch'essi ufficiali subito havuta la notitia del bandimento, li debbino consegnare nelle forze della giustitia avanti il giudice del luogo, o città, in qual saranno, ancorché a ciò fare non fossero da alcuno ricercati, sotto pena della privatione come sopra della carica, e quando ricercati di rimetterli per loro, o per interposta

persona, od in altra maniera gli aiutassero, talmente che ne seguisse fuga di detti banditi, detti ufficiali incorreranno inoltre in una pena corporale grave, all'arbitrio di detto senato.

Mandiamo pertanto, e comandiamo a tutti li magistrati, ministri, prefetti, giudici, podestà, et ogn'altr'ufficiale mediato, et immediato, a cui rispettivamente apparterrà, et in particolare alli senati di Piemonte, e di Nizza, et alla Camera de' conti di quà da monti, di osservare li presenti nostri perpetui et irrevocabili decreti, e di farli immediatamente osservare secondo loro forma, mente e tenore, facendoli prima publicar a suono di tromba, e voce di grida ne' luoghi soliti, accio alcuno non possi pretendere legittima ignoranza; dichiarando che alle copie stampate dal stampatore Sinibaldo si doverà prestare l'istessa fede, che a questo proprio originale. Perché tale è la nostra determinata mente. Dato in Torino il primo Genaro 1677

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours

Il Senato di S.A.R. in Torino sedente

Ad ognuno sia manifesto, che visto per noi, e letto il sovra scritto editto di M. R. dato in Torino il primo genaro corrente firmato di sua mano debitamente signato, sigillato et sottoscritto De S. Thomas et ogn'altra cosa in quelle riferita insieme le conclusioni del sig. Vassallo [...] Francesco Frichignono consigliere senatore, et avvocato generale di S.A.R., a cui è stato comunicato. Quell'habbiamo ammesso, approvato, et interinato, e per le presenti ammettiamo, approviamo, et interiniamo con dichiarazione quanto al capo vigesimo ottavo che quello debba haver luogo quando sarà stato concluso per uno delli signori avvocati fiscali generali, et che s'intendi regietta l'appellatione, salvo nel caso della constitutione del reo nelle carceri, e quanto al capo trigesimo sesto con che li giudici, et ordinarij de' luoghi siano tenuti prima di procedere d'avisar li giudici et

ordinari de' luoghi ne' quali si dovranno fare gl'atti giudiciali, et nelresto in tutto, e per tutto secondo sua forma, mente, e tenore: Mandiamo a tal effetto sia da ogn'uno a chi spetta osservato, et con le presenti nelli registri nostri registrato. Dato in Torino l'otto Genaro Milleseicentosestasette.

La Camera dei conti di Torino

Ad ogn'uno sia manifesto, che visto per noi il sovrascritto ordine di Madama Reale in debita forma spedito, sigillato, e sottoscritto De S. Thomas, in data del primo del corrente anno; e sentito nelle sue conclusioni il [...] conte Luca Antonio Cacherano consigliere, senatore, et avvocato patrimoniale generale di Sua Altezza Reale, a cui dett'ordine è stato comunicato; il suo tenor ben considerato; per le presenti quello habbiamo mandato, e mandiamo osservarsi, con dichiarazione che il contrabando dell'anno, nel quale continuerà la bonificatione de due per cento da farsi delle finanze di S.A.R., s'intendi correre dalla publicatione che si farà, del suddetto ordine in questa città metropoli; in cui fede habbiamo concesse le presenti. Dato in Torino li dodeci di genaro mille sei cento settanta sette.

IV.4 L'Editto sul duello³

Ordine di Madama Reale contro li duelli. Con la sua istruzione per le soddisfazioni, quando un gentil huomo havrà fatto qualche offesa a un altro (10 giugno 1677)

Mentre Dio fra le guerre ch'inquietano la maggior parte dell'Europa ci permette di far godere agli Stati commessi alla mia reggenza il dono preziosissimo della pace, eccita il desiderio intensissimo c'habbiamo di cooperare alla maggiore felicità di essi a non omettere alcuna di quelle cose, con le quali possono le incessanti mie applicationi somministrargliene i frutti più abbondanti e più sicuri crediamo d'haverne già dato

³ ASTo, Sez. Corte, Materie giuridiche, Editti originali, mazzo 12, n. 13.

qualche saggio e speriamo di porgerne ogni giorno maggiori evidenze con l'amministrazione della giustizia con la comodità dei ricorsi, con la prontezza delle spedizioni, con l'aiuto dei commerci, con l'introduzione delle arti, con la protezione delle buone lettere e con diverse altre cose che non inutilmente occupano quasi sempre i miei pensieri. E perché l'attenzione c'habbiamo a queste materie ci fa conoscere quanto convenga alla sostanza del medesimo fine lo stabilimento della quiete intrinseca togliendo le cagioni dalle quali provengono gli sconcerti fra la nobiltà, e prevedendo con opportuni rimedi i pericoli gravi, che nascono dalle discordie particolari; habbiamo giudicato a proposito d'aggiugnere alle già fatte la seguente provisione, in vigore della quale di mia certa scienza, piena possanza, e col parere del Consiglio confermiamo in primo luogo l'ordine già fatto dall'A.R. dal Serenissimo Carlo Emanuele II mio signore e consorte di gloriosissima memoria sotto il primo di settembre dell'anno 1667, concernente l'erettione d'un corpo intitolato Consiglio militare, e cavalesco, ma però con le dichiarazioni, et espressioni contenute nell'Istruzione che daremo a parte, non altrimenti ne in altro modo: atteso massime, che la medesima A.R. conobbe nell'atto pratico essere necessarie alcune mutationi, le quali non hebbe tempo di fare, onde ha lasciato a noi la cura di supplire a quello che sarebbe stato opera molto degna della sua prudenza. Volendo occorrere ad ogni spetioso punto d'honore, col quale presumesse alcuno di scusare la gravità del suo eccesso col battersi in duello; mandiamo, et ordiniamo sotto le pene a noi arbitrarie a tutti li gentilhuomini di qualsivoglia stato, e grado, Vassalli, o sudditi di S.A.R. mio figliolo amatissimo, et abitanti ne' suoi stati di quà da' monti, e di là da colli pretendenti di portare attualmente la spada, che fra un mese prossimo dopo la publicatione delle patenti debbano dichiarare, se vogliono loro residenza in Torino, et ai governatori, o comandanti più vicini per gli altri che stanno di quà da' monti e colli. Et in quanto al Contado di Nizza, et altre provincie di là da colli si sodisfarà col mandarla in mano del [...] Antonio di Savoia Governatore, e luogotenente quale in quelle parti, o in sua assenza del comandante il quale come pure gli altri governatori, e comandanti sudetti faranno poi capitare al sudetto primo segretario fra due mesi le sopradette scritte di quelli che haveranno voluto prestare il giuramento affinche indi si prendano le opportune resolutioni in quanto agli altri, che fra il sudetto

tempo non haveranno adempito senza legitima causa. Dichiarando intanto sin hora per all'ora, che se succederà qualche disparere fra due gentilhuomini, uno de' quali habbia giurato, e l'altro non mancando le prove della verità, e dipendendo la cognitione del fatto dalla relatione de' contendenti, dovrà prevalere l'assertione di quello, c'havrà giurato. E per ovviare altresì il seguito di simili inconvenienti commettiamo agli ufficiali delle guardie, governatori, comandanti, sergenti maggiori et altri negli Stati miei, et universalmente ad ogniuno per quanto gli apparterrà d'invigilare e far diligentia per essere informati delle ingiurie, rize e differenze che vengono suscitate tra le persone dipendenti dal loro comando, e governo, con obbligo preciso, che quando vi sarà qualche sospetto di duello debbano sotto pena della mia disgratia tener mano acciò senza dilatione si proceda alle dovute informationi, e quelle sigillate venghino trasmesse nelle mani del marchese e presidente Pallavicino auditore genenerale di guerra affinché d'ordine mio venga esaminato il caso nel Consiglio militare sopradetto. Et occorrendo dette ingiurie, rize, o differenze dovranno i suddetti Ufficiali fraporsi con la loro autorità perche non seguano combatti, nè maggiori disordini, provedendovi con tutti quei mezzi d'arresti o altri che stimeranno più convenevoli. Se tal uno fosse renitente a comparire, o dopo havuto il comando uscisse dagli Stati di S.A.R. cene daranno parte indilatamente, acciò che gli possiamo provvedere col castigo meritato dalla loro disubbidienza. E framettendosi per l'accomodamento di tali differenze, se converrà far dare qualche sodisfattione la procurino prontamente; nel qual caso noi gl'incarichiamo di commettere ad una, o diverse persone che secondo le circostanze delle occasioni rispettivamente pareranno loro proprie, per comporre gli animi e che trattino l'aggiustamento, il quale dovranno con ogni studio procurare. Ma se alcuna delle parti non vi si acquietasse senza fondamento apparentemente probabile, potranno i sudetti governatori e comandanti quando così giudicheranno a proposito, far continuare all'arresto, o stare in prigione la parte renitente posta in libertà l'ubbidiente, o altrimenti non liberarne alcuna con obbligo al governatore, o altro, e haverà trattato l'aggiustamento di darci puntualmente notitia del fatto, acciò possiamo fargli intendere il nostro preciso volere.

Per esecuzione di quanto sovra si è formata un'istruzione ai casi occorrenti, ce ne dovranno dare pronto chiaro e compito avviso.

La mente mia precisa è che tutti i vassalli e sudditi di qualunque qualità e condizione che siano, vivano in pace gli uni con gli altri; osservando il rispetto dovuto alla nascita, all'età, al sesso, alla qualità et al grado di ciascheduno.

E perciò proibiamo loro sotto pena della mia disgratia di pretendere di farsi ragione da loro stessi con discorsi ingiuriosi, o per via di fatto, ordinando noi che tutte le differenze delle quali le decisioni possono e devono essere fatte in giustitia siano terminate coi mezzi ordinari delle leggi stabilite negli Stati di S.A.R.

Se succederà qualche sconcerto grave, che probabilmente possa cagionare disordine tra gentiluomini, et altre persone, che facciano professione d'armi, volendo noi con ogni maggiore sollecitudine evitarne il sinistro evento; dichiariamo che quando seguisse in questa città, o in qualunque altro luogo, ove si ritrovasse la Corte, sarà ogniuno che vi fosse presente, o in altra maniera informato, in obbligo di darne indilatamete parte ad uno degl'ufficiali delle guardie o al governatore, o sergente maggiore, e fuori alli luogotenenti generali governatori, comandanti, e sergenti maggiori, et in loro mancanza ai prefetti, giudici, et altri dalla giurisdittione de' quali dipenderanno, acciò vi si provveda d'opportuno rimedio con l'aggiustamento, di modo che gli offesi abbiano occasione d'essere pienamente sodisfatti senza però togliere ai medesimi la libertà di ricorrere, se vogliono ai magistrati e giudici ordinari, nel qual caso non s'impedirà il corso della giustitia, ma si comanderà solamente alle parti di non offendersi direttamente; né indirettamente sotto pena della mia disgratia. Dichiarando che dette persone come sopra informate, quali ometteranno di dare l'aiuto loro imposto, incorreranno nella pena, c'havuto riguardo alla qualità loro, e del caso verrà da noi arbitrata.

E perche l'esperienza fa purtroppo conoscere che la maggior parte delle querele hanno il loro fomento da alcuni mal affetti alla quiete del loro prossimo, che rapportano spesse volte con amplificatione ciò che dovrebbero supprimere col silentio, o pure notificare alli sovranominati perciò saranno questi tenuti d'astenersi da simile mal ufficio sotto pena della nostra indignatione con altra arbitraria.

E quando detti governatori, ufficiali o mediatori sapranno dal ricorso degli offesi, o altrimenti, che vi sarà qualche differenza concernente la riputatione, o querela, e che le parti non saranno ricorse alla giustitia ordinaria, le faranno chiamare avanti di loro per arbitrare sopra le differenze, e si regoleranno per le sodisfationi conforme all'Istruttione loro rimessa e se chiamata non compariranno sarà loro lecito di valersi della mia autorità per darne loro ordine più preciso e sotto le pene che stimeranno addattate alla qualità di tali persone disubbidienti.

Mandiamo finalmente, e comandiamo a tutti i magistrati, ministri, ufficiali, e sudditi miei tanto di quà, che di là da colli niuno eccettuato d'osservare, e per quanto ad ogniuno rispettivamente appartiene dar inviolabilmente osservare il contenuto nelle parti non ostante qualsiasi cosa incontrario. Ordinando che la publicatione da farsene ai luoghi e modi soliti habbia forza di personal intimatione, e che alla copia stampata dallo stampatore Sinibaldo si debba dare tanta fede, quanta all'originale. Che tal è mia mente. Dato in Torino li dieci giugno Milleseicento settanta sette.

Forma di giuramento

Io sottoscritto giuro e prometto di non battermi in duello et a tal effetto di non ricevere, ne portare parole per qualunque occasione et offesa che si sia; riservandomi nulla di meno in occasione d'ingiurie ricevute di potermi prevalere di quei mezzi che non sono prohibiti dalle leggi, e che riescono di convenienza alla mia riputatione.

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours

Primo

Quando un gentilhuomo havrà dato uno schiaffo ad un altro vogliamo et ordiniamo che per sodisfattione dell'offeso sia l'offensore carcerato e stia sei mesi nella prigione e dia livre tre centro in elemosina a beneficio di quelli che vengono alla Santa fede: pagandole nelle mani del tesoriere de' criminali SAPIS avanti d'uscire dalle carceri; indi

alla presenza de' mediatori chiederà perdono all'offeso, e sottomettendosi di riceverne altrettanto confesserà che non era nel suo buon senso quando commesse quell'eccesso.

Secondo

Quando un gentilhuomo haverà dato delle bastonate ad un'altro, sia messo nella prigione per un'anno, et avanti d'uscirne doni livre sei cento come sopra; e poi in presenza de' mediatori, stando inginocchiato col capo scoperto, chieda perdono all'offeso che starà a sedere sopra d'una sedia col cappello in testa, et un bastone alla mano, sottomettendosi l'offensore di riceverne altre tante quante ne diede; ma che supplica l'offeso di considerare ch'era trasportato dalla colera et fuori di se.

Terzo

L'istessa cosa dovrà osservarsi per quelli, c'haveranno offeso una donna gettandole un vaso d'inchiostro nel viso o sopra il seno, o si saranno messi in atto di sfreggiarla tagliarle il naso, disfigurarla, macchiarla nell'honore, buona fama, o riputatione, con dichiarazione che l'emenda si dovrà pagare alla medesima Donna quando però ella così richieda: lasciando all'arbitrio de' mediatori il considerare la qualità delle persone, e le altre particolarità e circostanze, che possono accrescere o diminuire il castigo, con avvertenza che ove non sarà seguito l'effetto, ma solo il tentativo dovrà diminuirsi la sodisfattione prescritta, come meglio detterà la prudenza dell'amichevole compositione.

Quarto

Lasciamo anche alla prudenza de' governatori, comandanti, e mediatori suddetti le sodisfattioni, che accaderà di far dare per le altre offese tanto verbali, quanto reali, che non arrivano all'effusione di sangue, e che non possono esser interpretate per un disegno di uccidere, assassinare, o fare qualche altri insulti, e violenze castigabili di ragione comune.

Quinto

Che se in pari grado per difetto di prove sufficienti non si potesse venire sommariamente in cognitione della verità sapranno li mediatori od arbitri tenuti di darcene avviso, con l'obbligo fra tanto d'impedire, con quei mezzi che stimeranno più propri, le parti di offendersi direttamente od indirettamente, lasciatagli tuttavia la libertà di ricorrere alla giustizia: et essendo le ingiurie reciproche, et i colpi pari, il caso sendo simili, converrà che l'uno e l'altro si dimentichi il trascorso e restino buoni amici.

Sesto

Se un gentilhuomo dà una mentita ad un altro; ciò seguendo in luogo ove l'offeso habbia potuto rintuzzare l'ingiuria, o l'offeso con qualche atto positivo di risentimento; la cosa potrà più facilmente accomodarsi e seguirà così; cioè procurando che l'offendente dimandi perdono all'offeso, scusandosi d'haver senza fondamento mentito la credenza dell'altro sopra qualche false impressioni, c'haveva del contrario, e lo preghi à dimenticarsi d'il tutto e di essergli amico. Vogliamo tuttavia c'il risentimento preso tenga luogo in parte della sodisfattione.

Settimo

Se la mentita sarà in un luogo ove l'offeso non possa per degni rispetti rintuzzare l'offesa e venir à qualche dimostrazione di sentimento, l'offendente sarà condannato a dichiarare c'ha commesso un gran mancamento coll'essersi prevaluto del privilegio del luogo ove era per poter a man franca e senza timore oltraggiare l'offeso: confessando d'esser incorso in un mancamento, qual non merita perdono; che supplica però l'offeso di accordargli, scordati dell'affronto et di essergli buon amico.

Ottavo

Se un gentilhuomo offenderà un'altro con parole ingiuriose, che tocchino la riputazione sopra la conditione, l'honore della moglie o fameglia, la fedeltà che deve a Dio, et al suo prencipe, o che riflettano all'infamia di qualche attione che si deve sempre stimare buona nella persona d'un cavaliere dovranno i mediatori per queste cose, et altre simili procurare il ristabilimento della riputazione dell'offeso, et che l'offendente li

disdica positivamente di quanto ha detto per macchiare la riputatione dell'offeso esprimendo che è una pura menzogna et che è pronto di dichiarare il contrario, non solo di viva voce, ma in scritto ogni volta che lo giudicheranno necessario, e chiedendogli humilmente perdono lo supplica a dimenticarsene, e ridonargli il suo affetto.

Nono

Quanto alle ingiurie verbali come sono in grave numero e di specie differenti, et ordinariamente accompagnate da certe circostanze, una dissimile dall'altra, si lascia alla prudenza dei governatori, comandanti e gentilhuomini, che saranno deputati mediatori delle querele, di far dare le sodisfattioni che giudicheranno convenevoli, e proportionate all'offesa havendo riguardo alla qualità delle persone, al tempo et al luogo, et altre particolarità, che ponno accrescere o diminuire l'offesa.

Decimo

Se un gentilhuomo da delle piattonate ad un altro c'habbia o non habbia spada, ed un colpo di piede, o gli dia un urtone violentemente nella strada, od in posto per la precedenza, o faccia qualche altro atto simile, li sudetti governatori, comandanti, e mediatori arbitreranno la pena e la sodisfattione, che si dovrà dare a rata di quanto qui sopra è stato stabilito havendo riguardo alle gravezze o legerezze dell'offese: Come anco si lascia alla loro prudenza d'haver riguardo all'inegualità delle persone, tanto di chi offende, quanto di chi vien offeso, et questo per le sodisfattioni delle opere di fatto: onde i sudetti mediatori haveranno riguardo a quanto porterà la ragione e la giustitia.

Undicesimo

Quanto alle altre ingiurie più legiere che non intaccano ne macchiano la riputatione immediatamente ma offendono la persona rimproverandole qualche difetto naturale di spirito, o di corpo, o proferendo qualche altra parola indecente, pongente, o di burle sprezzevoli; in simili casi et qual si voglia altro, che potesse succedere lasciamo alla prudenza de' mediatori di procurare le sodisfattioni per via delle scuse, o perdono, che ne sarà domandato, o per via di tal'altra riparatione, che potrà riunire gli spiriti e

ristabilito la pace tra le persone delle quali si tratterà, e con tal mezzo impedire il portarsi a qualche dimostrazione, che non potranno praticare gli uni verso gli altri senza rendersi degni di castigo, mentre non vogliamo che qual si sia persona presuma di farsi giustizia da se stesso, ma che la riceva da noi, o per via di accomodamenti come sopra si è espresso o per quella della giustizia ordinaria commessa ai magistrati.

Dodicesimo


In caso che nelle differenze toccanti punti di riputatione vi fosse framischiato qualche interesse civile, vogliamo all' hora et ordiniamo che li sovranominati mediatori obblighino con la loro autorità le parti a compromettere le loro differenze in arbitri, che sommariamente le decidino riservata l' appellatione ai Senati di Piemonte e Nizza rispettivamente quando alcuna delle parti si supponesse lesa dalla sentenza arbitramentale

Finalmente accioche niuno possa sfugire la pena pecuniaria, o siano emende sopra stabilite, vogliamo che gli offensori non siano liberati dalla prigione che prima non facciano constare con quittance del ricevidore delle elemosine sudette d' haver intieramente sodisfatta la sua emenda: ingiungendo di più ai mediatori di darne avviso al sudetto accio possa fare le sue parti per giustizia.

Torino li 10 giugno 1677

Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours

Composto in PDF presso il
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
e pubblicato sul sito rivistapolitica.eu nel luglio 2023.



ISBN 978-88-907875-9-1